


FIRENZO FERLAINO

ATLANTE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE PIEMONTE



ISTITUTO RICERCHE ECONOMICO-SOCIALI DEL PIEMONTE

**ATLANTE
GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVO
DELLA REGIONE PIEMONTE**

L'IREs PIEMONTE è un istituto di ricerca che svolge la sua attività d'indagine in campo socio-economico e territoriale, fornendo un supporto all'azione di programmazione della Regione Piemonte e delle altre istituzioni ed enti locali piemontesi.

Costituito nel 1958 su iniziativa della Provincia e del Comune di Torino con la partecipazione di altri enti pubblici e privati, l'IREs ha visto successivamente l'adesione di tutte le Province piemontesi; dal 1991 l'Istituto è un ente strumentale della Regione Piemonte.

Giuridicamente l'IREs è configurato come ente pubblico regionale dotato di autonomia funzionale disciplinato dalla legge regionale n. 43 del 3 settembre 1991.

Costituiscono oggetto dell'attività dell'Istituto:

- la relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale della regione;*
- l'osservazione, la documentazione e l'analisi delle principali grandezze socio-economiche e territoriali del Piemonte;*
- rassegne congiunturali sull'economia regionale;*
- ricerche e analisi per il piano regionale di sviluppo;*
- ricerche di settore per conto della Regione Piemonte e di altri enti.*

© 1999 IRES – Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte
via Nizza 18
10125 Torino
Tel. 011.66.66.411, fax 011.66.96.012

Iscrizione al Registro tipografi ed editori n. 1699, con autorizzazione della Prefettura di Torino del 20/05/1997

ISBN 88-87276-13-7

Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l'utilizzazione del contenuto del volume con la citazione della fonte.

Fiorenzo Ferlaino

**ATLANTE
GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVO
DELLA REGIONE PIEMONTE**



ISTITUTO RICERCHE ECONOMICO-SOCIALI DEL PIEMONTE

Il presente lavoro si è valso della collaborazione dell'Assessorato all'Economia Montana,
Forestazione ed Enti Locali - Direzione affari istituzionali e processi di delega - Settore autonomie locali.

Sommario

PAGINA	7	Introduzione
PAGINA	14	Indice delle partizioni
PAGINA	155	Appendice Indicatori presenti nell'ipertesto a livello comunale

Introduzione

1. L'ATLANTE E L'IPERTESTO

Il lavoro che qui si presenta è l'aggiornamento e l'ampliamento di una ricerca svolta dall'IRES nel 1995, relativa alla geografia amministrativa della regione Piemonte. I risultati ottenuti tentano di dare voce al "paesaggio istituzionale" del Piemonte, mettendo in risalto le ripartizioni amministrative definite sia in sede regionale che statale, nonché le reti di servizi cui appartengono i comuni della regione.

Le partizioni, le reti e i sottoinsiemi territoriali esistenti sono classificati entro dieci tematismi organizzati per settori omogenei che rispondono a logiche funzionali e circoscrivono sfere di competenza differenziate che vanno dall'ambiente e agricoltura, all'economia, all'assistenza, alla gestione del territorio, ecc. Le dieci sfere tematiche sono: Caratteristiche morfologiche e agricoltura; Funzioni economiche; Struttura socioeconomica e amministrativa; Servizi, sanità e assistenza; Formazione, cultura e istruzione; Gestione del territorio; Risorse territoriali e ambientali; Difesa, sicurezza e giustizia; Contabilità e finanza; Reti.

Ogni sfera tematica raccoglie più partizioni o sottoinsiemi territoriali. Così, ad esempio, sotto il tematismo relativo alle Caratteristiche morfologiche e agricol-

tura compaiono: le regioni agrarie e le zone altimetriche definite dall'ISTAT; la classificazione del territorio regionale in montagna, collina, collina depressa e pianura; le comunità montane.

L'elenco completo delle partizioni è presentato nell'indice che tuttavia necessita di qualche spiegazione per essere letto: esso infatti raccoglie sia quanto è contenuto nell'Atlante cartaceo che nell'ipertesto informatico, presentato nel cd-rom allegato al volume. Tutto il materiale frutto della ricerca è stato inserito nel cd allegato ed è stata poi compiuta una selezione di ciò che si è ritenuto più interessante da proporre su supporto cartaceo. Nell'indice le sfere tematiche sono individuate da un numero progressivo da 1 a 10 e – così come le ripartizioni – presentano, insieme all'indicazione del numero di pagina corrispondente, un simbolo che rimanda al volume **8** o all'ipertesto **38** oppure a entrambi. L'Atlante comprende le ripartizioni territoriali più significative, operative e di prevalente carattere regionale; sono cioè escluse le partizioni e le zonizzazioni non attive e quelle a prevalente carattere nazionale, che si trovano comunque nel cd-rom. L'indice esplicita anche il grafo gerarchico dell'ipertesto *La geografia amministrativa della regione Piemonte*: a partire dalle sfere tematiche fino alle partizioni, zonizzazioni e reti territoriali presenti nell'ipertesto, l'ordine gerarchico adottato rispetta la loro attuale importanza e comprende anche le partizioni storiche e quelle non più operanti o i sistemi complessi di organizzazione funzionale.

Di ogni partizione, rete o sottoinsieme è possibile avere:

- la mappa a scala regionale;
- la metodologia attraverso cui la partizione, il sottoinsieme o la rete connettiva è stata definita;
- l'organizzazione funzionale che sottende la partizione (nell'ipertesto);
- l'attività statistica svolta dagli organismi e dai centri istituzionali preposti alla gestione dei compiti svolti sulla partizione;
- i maggiori nodi problematici che si trovano a dover essere affrontati;
- i riferimenti legislativi che hanno dato luogo alla partizione e in cui si definiscono obiettivi e strut-

tura degli organismi competenti;

- l'elenco dei comuni e la suddivisione/classificazione degli stessi, ovvero le diverse appartenenze agli elementi di base di una partizione, rete o sottoinsieme (nell'ipertesto).

Il “paesaggio istituzionale” è infine arricchito dalla presenza di alcuni indicatori quantitativi, presenti nell'ipertesto e forniti a livello comunale (vedi Appendice). Essi sono stati tratti da fonti diverse (ISTAT, CERVED, ACI, SIP, CNC, Ministeri, banca dati ANCITEL) e sono poi stati elaborati dall'IRES; fanno riferimento ad alcuni capitoli canonici dell'analisi socioeconomica (le caratteristiche generali del comune, la struttura della popolazione, le risorse umane e produttive, la struttura delle attività, i servizi, la struttura delle residenze, la ricchezza prodotta, ecc.) e servono a inquadrare e conoscere le grandezze fondamentali dei comuni indagati.

Il quadro socioeconomico che emerge da ogni comune è, nell'insieme, ricco delle informazioni necessarie a condurre un'analisi geografico-amministrativa e associa alle appartenenze istituzionali, dei servizi e dell'organizzazione regionale e statale, i dati quantitativi più significativi. Ad una caratterizzazione qualitativa storica e istituzionale viene quindi aggiunta una lettura quantitativa che ne arricchisce il quadro e ne esplica la struttura.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono molteplici:

- fornire gli elementi conoscitivi che danno ragione del territorio in termini socioeconomici;
- fornire una banca dati che dia conto della struttura socioeconomica dei comuni della regione;
- esplicitare le “crystallizzazioni” istituzionali che la storia amministrativa ha definito sul territorio;
- fornire una mappa legislativa del territorio;
- dare alcuni importanti elementi conoscitivi necessari alla pianificazione di area vasta;
- evidenziare la ridondanza di molte partizioni per addivenire a una semplificazione delle stesse rispetto alle politiche regionali e comunitarie.

Esiste inoltre un obiettivo, più operativo, che è venuto via via esplicitandosi nel corso stesso di que-

sto lavoro: tale strumento intende essere anche un ausilio alle decisioni che gli enti locali sono tenuti a prendere in seguito al processo di delega nei livelli istituzionali più vicini al cittadino – secondo il principio di sussidiarietà – di funzioni e compiti amministrativi prescritti dalla legge n. 59 del 1997 e definiti dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e da altri decreti legge in specifici ambiti amministrativi (agricoltura e pesca, d.lgs. n. 143 del 1997; trasporto pubblico locale, d.lgs. n. 422 del 1997; lavoro, d.lgs. n. 469 del 1997; ecc.). Questo complesso processo di riorganizzazione amministrativa deve concludersi, secondo l'art. 3 della legge 59, entro il 31 dicembre del 2000 con l'attribuzione delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni.

Bisogna tuttavia evidenziare che l'importanza attribuita ai comuni attraverso il decentramento si scontra con l'impossibilità di buona parte degli stessi di gestire le nuove funzioni delegate in quanto troppo piccoli e frammentati e, conseguentemente, con scarsissime risorse disponibili.

Il decreto legislativo n. 112 tenta di risolvere questo problema prevedendo l'individuazione di "livelli ottimali di esercizio" tanto più necessari quanto maggiore è la frammentazione comunale.

A partire da tali considerazioni la Regione Piemonte - Assessorato alle Autonomie Locali ha affidato all'IRES, nell'autunno del 1998, l'incarico per un'attività di ricerca e collaborazione finalizzata a permettere l'individuazione, da parte dei competenti organi regionali, dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite agli enti locali. La prima fase dell'attività prevedeva il monitoraggio delle partizioni amministrative esistenti in regione e si è conclusa con un rapporto, dal titolo "Monitoraggio delle partizioni e funzioni della regione orientato all'individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 112/98", che contiene parte di quanto viene qui presentato. La seconda fase prevedeva l'elaborazione di una proposta relativa ai livelli e agli ambiti ottimali e si è conclusa con il rapporto IRES, dal titolo "Proposta per l'individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo

112/98 e art. 5 della legge regionale 34/98". In seguito a questi lavori si è aperto un ampio dibattito, tra i diversi attori istituzionali presenti nella Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, che ha dato modo alla Regione Piemonte di predisporre una legge, nella quale vengono definiti i criteri per la costituzione dei livelli ottimali di esercizio associato cui sono chiamati i comuni: appartenenza dei comuni interessati alla stessa provincia, circondario (laddove istituito) e comunità montana, contiguità territoriale dei soggetti interessati, costituzione di ambiti con una soglia minima di 5.000 abitanti, integrità della comunità montana nelle zone montane quale livello ottimale d'esercizio e, infine, esclusione dei comuni con almeno 10.000 abitanti dall'obbligo di gestione associata delle funzioni decentrate.

Occorre allora che, con un'auspicabile volontà di concertazione tra gli enti locali che operano in regione, si provveda al più presto alla definizione degli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni associate. L'ipertesto e l'Atlante possono essere un ausilio alla costituzione di questi ambiti ottimali in quanto permettono la verifica delle comuni appartenenze amministrative degli enti locali, nonché l'esplorazione delle metodiche e delle definizioni legislative relative alle partizioni amministrative presenti in regione, la delineazione dei profili socioeconomici dei comuni interessati e l'esplicitazione delle loro analogie e differenze.

Entro questo quadro legislativo esiste infine un obiettivo di più lungo periodo relativo alla riduzione della frammentazione territoriale dei comuni.

Come si sa la storia amministrativa post-unitaria può essere letta come un tentativo di risolvere questo problema attraverso una politica a forbice che per un verso ha tentato di riaccorpere i comuni di dimensione minore e, per l'altro, ha concesso il costituirsi di nuove forme di identità e di nuovi confini di livello provinciale. Così se i comuni piemontesi, dal 1861 ad oggi, sono passati da 1.428 agli attuali 1.206, le province sono passate da 4 (Alessandria, Cuneo, Novara e Torino) alle attuali 8.

Gli strumenti utilizzati sono stati essenzialmente di

tre tipi: volontaristici, coattivi o orientati alla formazione di consorzi tra comuni.

È indubbio che le forme volontaristiche, pur sostenute da una legislazione che in generale ha stabilito un limite minimo di popolazione, hanno avuto scarsi risultati: la riforma amministrativa del 1865, che attribuì al governo la facoltà di aggregare i comuni con meno di 1.500 abitanti, portò alla soppressione di soli 19 comuni tra il 1865 e il 1889, mentre la più recente riforma dovuta alla legge 142 del 1990 ha finora soppresso tre soli comuni.

Diverso ma altrettanto fallimentare il caso coattivo esercitato dal regime fascista che tra il 1927 e 1929 ha soppresso 437 comuni cui ha fatto seguito il clamoroso contraccolpo del dopoguerra che ha visto la ricostituzione di oltre 200 di essi.

Positivo infine lo strumento del consorzio, che è stato il mezzo attraverso cui si sono gestite funzioni e servizi in ambiti territoriali allargati. Nel corso del tempo tuttavia quest'ultimo strumento ha manifestato alcuni elementi di criticità. La messa in atto di molteplici forme di consorzio ha infatti finito per costituire un carico aggiuntivo all'amministrazione piuttosto che una modalità risolutiva delle sue esigenze. Inoltre si è verificato, col passare del tempo, un distacco funzionale tra i consorzi e i comuni consorziati che ha aperto conflitti e aumentato il carico gestionale e amministrativo. Sono motivi che hanno reso obsoleto il modello tradizionale dei consorzi e spinto il legislatore verso nuovi strumenti associativi quali quelli contenuti nella legge n. 142 del 1990.

Le modifiche recentemente apportate alla l. 142, dalla legge 265/99, rafforzano gli strumenti e le disposizioni per la fusione dei comuni sia attraverso l'erogazione di contributi statali straordinari sia attraverso la predisposizione da parte delle regioni, ogni tre anni, di un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi (art. 11, comma 2).

Anche per tutto questo *La geografia amministrativa della regione Piemonte* può essere un ausilio importante alle decisioni che gli enti locali dovranno prendere.

2. LE MODALITÀ DEL TERRITORIO

Lo spazio socioeconomico può essere pensato come l'insieme delle relazioni che i sistemi economici e i loro attori stabiliscono con altri sistemi e con altri attori. Il territorio non è cioè indifferente alle dinamiche sociali ma, anzi, viene plasmato da queste e mantiene di esse una memoria nelle partizioni, nelle divisioni amministrative, nelle reti connettive di traffico, ecc. Il territorio si struttura così in una pluralità di modi che lungi dall'essere sfere autonome e distinte si compenetrano e si interrelano tra loro. L'Atlante può essere usato per percorrere queste relazioni e per riformulare tematismi nuovi, percorsi diversi da quelli proposti. Nel territorio si può pertanto riconoscere l'"espressione geomorfologica", quella del "piano", del "campo dinamico di forze", dello "spazio omogeneo", della "sfera normativa e amministrativa", quella dell'"identità".

L'**espressione geomorfologica** del territorio è un ambito di indagine proprio della geografia descrittiva che rende conto dei connotati territoriali, delle caratteristiche orografiche, e così via. Queste caratteristiche si sono sedimentate in "ritagli" particolari che hanno denotato, ad esempio, le *zone altimetriche* e le *regioni agrarie ISTAT* e la classificazione dei territori in *montagna, collina, collina depressa e pianura*. La morfologia del territorio, la sua orografia, influenzano molte delle partizioni amministrative in quanto costituiscono il substrato fisico su cui si sono sedimentate nel corso della storia le forme organizzative, su cui si sono "cristallizzate" le azioni e le attività umane.

Anche molti vincoli territoriali ripercorrono la struttura geomorfologica proteggendo le risorse ambientali della regione da una razionalità talvolta eccessivamente "limitata", locale, contin-

gente e non selettiva. Le *aree protette* e dei *parchi*, le *aree sottoposte a vincolo paesaggistico*, quelle *boscate*, le *fasce montane*, ecc. sono risorse inserite entro piani di salvaguardia e di gestione del territorio. Qui il **piano** assume una valenza particolare proponendosi come una modalità propria di espressione del territorio. Il piano può essere definito in senso generale come “organizzazione funzionale” degli spazi di relazione, dove lo spazio di relazione è l’insieme delle relazioni di scambio e di input-output che un generico attore stabilisce con gli altri attori. Si può pensare infatti che la struttura degli input e degli output di una impresa, o delle risorse di una regione, non sia causale né caotica ma regolata da un piano produttivo che l’impresa, o l’istituzione, progetta e mette in opera. Il piano è, allora, l’insieme delle relazioni socioeconomiche che gli attori stabiliscono in forma organizzata secondo uno scopo di natura funzionale: gli individui “si assegnano dei fini, che formano dei progetti e che entrano in relazione gli uni con gli altri per realizzarli” (F. Perroux). Esiste quindi nel piano una relazione teleologica, che a certi mezzi fa corrispondere determinati fini. Il piano è determinato pertanto da un agire razionale in senso weberiano. Tali fini sono, almeno nelle intenzioni, funzionali, nel senso che tendono a definire forme di ottimizzazione. Tuttavia la razionalità espressa dal piano non coincide con la “razionalità economica” ma implica, tradizionalmente, forme di razionalità più vaste, relative alla riproducibilità sociale e tendenti a garantire una presenza di “valore”. Nell’accezione più vasta il piano coincide con lo “spazio regolato da norme”, tuttavia le due sfere semantiche non coincidono e il piano esprime sempre di più un sottoinsieme specifico dello “spazio regolato da norme”, che ha come fine il raggiungimento di un obiettivo razionale di natura economica. Il “campo delle norme” appare pertanto un sovrainsieme i cui fini sono dettati da una razionalità ampia, orientata alla riproducibilità e alla stabilità sociale.

Molti servizi si basano su valori sociali acquisiti e sui relativi diritti regolati da norme e organizzati entro opportuni istituti. Il diritto alla *salute*, alla *cultura*, all’*abitazione*, ecc. non sono che alcune di queste norme sociali relative ai valori, in contrasto con una

rigida razionalità economica. In questo senso le norme definiscono uno spazio entro cui l’azione economica può strutturarsi e difendersi, attraverso la *sicurezza* e la *giustizia*, modi di vita acquisiti, tradizioni consolidate, valori tramandati, gusti, entro cui si struttura e si tramanda la convivenza, la memoria, ovvero, in una sola parola, la società.

Un’altra modalità è data dallo spazio inteso come **campo dinamico di forze**. Esistono sul territorio differenti attrattività, positive o negative, che creano situazioni innovative per gli attori socioeconomici. Il campo di forze può essere rappresentato da entità dinamiche, poli e focolai, nodi, da cui si emanano forze centrifughe e a cui si dirigono forze centripete. Rispetto alla relazione di piano, il campo di forze appare come elemento perturbatore tendente a modificare relazioni consolidate, a farle sviluppare o, viceversa, a destrutturarne l’efficacia, la funzionalità prefissata negli obiettivi, verso una ridefinizione delle strutture, morfologie, soggetti e ruoli. Anche in questo caso le relazioni tendono a strutturarsi e a definire confini territoriali particolari. Si pensi ai *distretti industriali*, ai *bacini di trasporto*, alle vecchie e nuove *aree di declino industriale* (FESR Obiettivo 2), ecc., tutte esprimono particolari relazioni e azioni, particolari connotazioni sociali ed economiche di ambiti territoriali specifici che variano nel tempo.

Un’altra modalità ancora dell’azione territoriale fa riferimento allo **spazio omogeneo**. La regione omogenea può essere intesa sia in senso locale – è il caso ad esempio dell’*area metropolitana* o dei *sistemi locali del lavoro* – che di area vasta, rispetto a un’estensione di scala più ampia su cui condurre azioni e formulare piani. In letteratura essa è costituita da uno spazio, che spesso fuoriesce dagli ambiti amministrativi, che circonda un bacino di auto-identità culturale, di genere di vita e/o economica. In questo caso rientrano i tentativi programmatori degli anni Sessanta e Settanta che hanno dato luogo alle *aree ecologiche*, ai *comprensori*, alle *aree programma*. Occorre tuttavia considerare che in senso estensivo ogni partizione è un’area omogenea in quanto è definita da una funzione che raccoglie zone somiglianti, vicine, che presentano caratteristiche simili. La regione omogenea “corrisponde a uno spazio

continuo in cui ciascuna delle parti costituenti, o zona, presenta caratteristiche il più possibile vicine a quelle dell'altra" (J. Boudeville).

Esiste, infine, un'altra "cristallizzazione" del territorio relativa alla **storia amministrativa** dello stesso che nel tempo hanno definito le **forme di identità** e di appartenenza. Si pensi alla partizione comunale di origine medioevale o a quella provinciale che ha origini anteriori all'unità d'Italia e che poi trova un significativo momento nella riforma del Regno di Sardegna del 1847, nell'Editto albertino, e poi nella riforma del 1848, che ha previsto il principio della elettività degli organi locali e la ripartizione del territorio in divisioni, *province* e *comuni*. Si pensi infine alle regioni, quali forme contemporanee di identità istituzionale che costituiscono oggi gli snodi centrali del processo di decentramento amministrativo. La sfera delle partizioni istituzionali raccoglie le diverse e plurime sedimentazioni identitarie, anch'esse in continuo movimento, in continuo divenire: la nuova dimensione europea, i nuovi localismi, spesso definiti su macroaree o su macroregioni transfrontaliere, o i *circondari*, quale nuova dimensione intermedia, di bacino, tra l'ente locale di base e la provincia, e di cui non si è ancora colta l'importanza socioeconomica, identitaria, amministrativa. I circondari possono essere un'occasione importante per mettere ordine al "caleidoscopio" territoriale e amministrativo esistente e costituire il punto di approdo e di convergenza delle diverse zonizzazioni oggi operanti: sia di quelle qualitative, relative all'appartenenza socioeconomica e ai bacini di gravitazione, che di quelle storico-istituzionali, segnate dai confini provinciali, dagli *ambiti di gestione dei servizi*, ecc. Si tenga inoltre conto che da diversi anni esiste un'attenzione anche da parte dell'Unione Europea per l'individuazione di un livello di Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche (NUTS) esprimibile come NUTS 4, intermedio tra il livello comunale (NUTS 5) e quello provinciale (NUTS 3), su cui far ricadere una serie di azioni e di politiche di sviluppo regionale. I circondari possono costituire il livello adeguato per l'insieme delle politiche di bacino e possono essere punto di convergenza delle diverse partizioni amministrative e dei servizi operanti sul territorio.

3. LA GEOGRAFIA AMMINISTRATIVA

Da qualche tempo anche in Italia si compiono studi di geografia amministrativa, una scienza altrove già consolidata che si avvale di una propria metodologia e di una sfera di interesse relativa a tutto ciò che concerne l'organizzazione territoriale delle funzioni pubbliche.

La geografia amministrativa si occupa fondamentalmente di:

- studio dei criteri di delimitazione atti alla determinazione di partizioni territoriali e sottoinsiemi o reti di connessione, in relazione a un obiettivo specifico di natura, generalmente, istituzionale;
- studio dei limiti territoriali dell'esercizio di funzioni pubbliche;
- studio dell'organizzazione territoriale e delle finalità di tali funzioni;
- valutazione dell'efficacia sia delle partizioni individuate che dell'organizzazione territoriale ad esse connessa.

Sono queste alcune azioni tipiche della geografia amministrativa, ma una trattazione teorica che ne delimiti il campo di interessi non è stata ancora condotta con sufficiente chiarezza e il rimando al significato stesso di geografia, come "descrizione della Terra" appare necessario per provare a chiarire il concetto. "Grafia" non è infatti un concetto neutro, in quanto rimanda sia al segno alfabetico che a quello carto-grafico: la geografia amministrativa utilizza i due sistemi linguistici, quello cartografico e quello alfabetico, perché tratta sia di confini e di spazi, sia di norme, regole, statuti e metodologie inerenti all'organizzazione funzionale e istituzionale del territorio.

La geografia amministrativa ammette inoltre come limite il Paesaggio. Il Paesaggio infatti se non è collocato entro una costruzione nominalistica, se

non è organizzato istituzionalmente, perde qualsiasi riferimento e appare un territorio sconosciuto, un non-territorio, un significato senza significante. Il "paesaggio istituzionale" è cioè fortemente interconnesso al Paesaggio e si mostra come un sistema dinamico e simbolico che si presenta, per un verso, come struttura semiotica e, per altro verso, come modello di lettura di fenomeni reali, di natura sociale, economica o di genere di vita. La regione è lo spazio entro cui quella forma organizzativa sociale ed economica, quel "genere di vita", quella struttura di significati e di significanti si dispiega. L'analisi del territorio, i "pesi e le sue misure", assumono significato nella comparazione tra le differenti cristallizzazioni territoriali, le partizioni, i sottoinsiemi, che giungono a definire specificità, particolarità e omogeneità entro cui ritagliare il confine sempre mobile e sfumato delle processualità reali.

Il riferimento al territorio è colto sotto differenti aspetti che sono sia "naturali", quali l'orografia, la morfologia e la struttura del territorio, sia "artificiali", come le strade, le piazze, i luoghi topici, ecc. Questi riferimenti però esistono in quanto nominati, in quanto elementi concreti che hanno un nome proprio.

Il primo atto geografico è sempre un atto amministrativo, un battesimo formalizzato amministrativamente. Le scoperte geografiche non sono altro che l'affermazione di questo atto. Il territorio già preesisteva come Paesaggio ma non era ancora "s-coperto" (era "coperto"), non era stato nominato in termini formali, amministrativi: il Paesaggio si può solo descrivere, il territorio scoperto si può nominare. Significati come Aspromonte o come il monte Somenga nelle Prealpi orobiche, che significa in origine "non so" espresso nella lingua locale, sono divenuti "significanti", toponimi, solo attraverso il rito del "battesimo amministrativo", della scoperta.

Oggi quest'atto viene riaffermato con maggiore forza che in passato, ma non appartiene più al singolo geografo bensì a istituzioni che continuamente rinominano il territorio, riscoprendolo, riformulandolo, dandone nuove definizioni e nomi. Il territorio, la "Terra", si configura sempre di più entro plurime sovrapposizioni di geometrie, entro ritagli

amministrativi funzionali allo svolgimento di determinate azioni e relazioni.

La scoperta scientifica, che in origine è anche il battesimo del significato, del "non so" divenuto significante, si configura oggi come continua rielaborazione di senso, come continuo ritaglio, rinominazione, riorganizzazione, riaffermazione di un contenuto funzionale espresso attraverso un atto amministrativo. La Terra, una volta nominata, viene rinominata ancora in base alle diverse funzioni che su di essa vi si svolgeranno, ma anche in base alle diverse e plurime identità che su di essa, e con essa, si esprimono.

La geografia ha nominato, la geografia amministrativa rinomina continuamente. È quanto appare da questo Atlante che ci auguriamo essere un buon strumento di lavoro e di riflessione per tutti gli operatori culturali e amministrativi che sul territorio agiscono e che talvolta lo rinominano.

Torino 9/9/99

Indice delle partizioni

L'elenco completo delle partizioni è presentato nell'indice che tuttavia necessita di qualche spiegazione per essere letto: esso infatti raccoglie sia quanto è contenuto nell'Atlante cartaceo che nell'ipertesto informatico, presentato nel cd-rom allegato al volume. Tutto il materiale frutto della ricerca è stato inserito nel cd allegato ed è stata poi compiuta una selezione di ciò che si è ritenuto più interessante da proporre su supporto cartaceo. Nell'indice le sfere tematiche sono individuate da un numero progressivo da 1 a 10 e – così come le ripartizioni – presentano, insieme all'indicazione del numero di pagina corrispondente, un simbolo che rimanda al volume & o all'ipertesto 38 oppure a entrambi. L'Atlante comprende le ripartizioni territoriali più significative, operative e di prevalente carattere regionale; sono cioè escluse le partizioni e le zonizzazioni non attive e quelle a prevalente carattere nazionale, che si trovano comunque nel cd-rom.

L'indice esplicita anche il grafo gerarchico dell'ipertesto La geografia amministrativa della regione Piemonte: a partire dalle sfere tematiche fino alle partizioni, zonizzazioni e reti territoriali presenti nell'ipertesto, l'ordine gerarchico adottato rispetta la loro attuale importanza e comprende anche le partizioni storiche e quelle non più operanti o i sistemi complessi di organizzazione funzionale.

1. 
CARATTERISTICHE
MORFOLOGICHE
E AGRICOLTURA

&	38	Regioni agrarie e Zone altimetriche ISTAT	PAG. 20
&	38	Montagna, Collina, Collina depressa, Pianura	PAG. 24
&	38	Comunità montane	PAG. 28
	38	Comunità montane (l.r. 28/92)	
	38	Comunità montane (l.r. 17/73)	
	38	Comunità montane con classi di marginalità (l.r. 54/95)	
	38	Comunità montane proposte dal Testo Unico sulle leggi della montagna	
	38	Ambiti per i Piani Agricoli Zonali	

2. 
FUNZIONI
ECONOMICHE

&	38	Aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro	PAG. 34
&	38	Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)	PAG. 38
&	38	Centri per l'impiego	PAG. 42
	38	Sezioni circoscrizionali per l'impiego	
	38	Direzione regionale e provinciale del lavoro	
&	38	Distretti industriali di piccola e media impresa PMI	PAG. 46
	38	Sistemi locali del lavoro IRPET 1981	
	38	Sistemi locali del lavoro IRPET 1991	
	38	21 Distretti industriali delle piccole e medie imprese	
	38	14 Distretti industriali (proposta di aggregazione IRES)	
	38	Distretti industriali con comitati di distretto	
&	38	Zone di indirizzo dei Fondi strutturali UE	PAG. 50
	& 38	Zone di indirizzo dei Fondi strutturali UE per le aree a declino industriale (Obiettivo 2)	PAG. 52
	& 38	Zone di indirizzo dei Fondi strutturali UE per le aree rurali in difficoltà (Obiettivo 5b)	PAG. 56
	& 38	Programmazione negoziata: Patti territoriali e Contratti d'area	PAG. 58
	& 38	Zone di cooperazione transfrontaliera Progetto INTERREG	PAG. 64

3. ■
**STRUTTURA
 SOCIOECONOMICA
 E AMMINISTRATIVA**

&	38	Area metropolitana torinese	PAG. 68
		38 Area metropolitana (53 comuni)	
		38 Area metropolitana (33 comuni)	
&	38	Circondari	PAG. 72
		38 Circondari proposti dalla Regione Piemonte	
&	38	Comitati Regionali di Controllo (CoRECo)	PAG. 76
&	38	Province	PAG. 80
		38 Aree ecologiche	
		38 Aree programma	
		38 Comprensori	
		38 Province (precedenti al 1992)	

4. ■
**SERVIZI SANITÀ
 E ASSISTENZA**

&	38	Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Distretti Sanitari	PAG. 86
		38 USSL	
		38 USL	
&	38	Ambiti di gestione dei servizi socio-assistenziali	PAG. 90
		38 INPS	
		38 INPDAP	
		38 INAIL	
&	38	Diocesi della Chiesa Cattolica	PAG. 94
		38 Poste	
		38 Motorizzazione Civile	

	38	Distretti scolastici	
	38	Provveditorati agli Studi	
	38	Soprintendenza scolastica regionale	
&	38	Ambiti turisticamente rilevanti	PAG. 96
	38	Bacini turistici	
	38	Sistemi bibliotecari	
	38	Archivi di Stato	
	38	Soprintendenza archivistica	
	38	Soprintendenza ai Beni Archeologici	
	38	Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici	
	38	Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici	
&	38	Agenzie Territoriali per la Casa (ATC)	PAG. 100
	38	Consorzio Intercomunale Torinese (CIT)	
&	38	Bacini di trasporto	PAG. 104
&	38	Direzione regionale per le opere pubbliche e Settori Oo.Pp. e Difesa dell'assetto idrogeologico	PAG. 108
&	38	Pianificazione del territorio	PAG. 112
	& 38	Aree di approfondimento del Piano Territoriale Regionale	PAG. 116
	& 38	Aree protette: Enti Parco	PAG. 120
	& 38	Aree e beni sottoposti a vincolo paesaggistico (l. 1497/39)	PAG. 124
	& 38	Aree boscate (l. 431/85, art. 1g)	PAG. 128
	& 38	Fasce montane (l. 431/85, art. 1d)	PAG. 130
	& 38	Usi civici	PAG. 132
	& 38	Vincolo idrogeologico	PAG. 134
	38	Provveditorato alle Opere Pubbliche	

7. ■
RISORSE
TERRITORIALI
E AMBIENTALI

&	38	Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)	PAG. 136
&	38	Ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico	PAG. 140
&	38	Ambiti e Bacini ottimali per lo smaltimento rifiuti	PAG. 144
	38	Corpo Forestale	
&	38	Aree di base oggetto di pianificazione antincendio	PAG. 150

8. ■
DIFESA
SICUREZZA
GIUSTIZIA

	38	Prefetture	
	38	Questure e Polizia di Stato	
	38	Collegi elettorali	
	38	Collegi Camera dei Deputati	
	38	Collegi Senato	
	38	Collegi Consigli provinciali	
	38	Carabinieri	
	38	Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco	
	38	Archivi notarili	
	38	Casellario giudiziale	
	38	Sistema giustizia	
	38	Commissioni tributarie	
	38	Giustizia ordinaria:	
	38	Corte d'Appello	
	38	Corte d'Assise	
	38	Giudici di pace	
	38	Giudice unico	
	38	Tribunali	
	38	Preture	
	38	Procure	


9. 
CONTABILITÀ
E FINANZA

- 38 **Centri di servizio**
- 38 **Dipartimenti provinciali del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica**
- 38 **Guardia di Finanza**
- 38 **Uffici del Territorio (apre su ministero delle finanze direz. comp. del territorio)**
 - 38 Uffici Tecnici Erariali (UTE)
 - 38 Conservatorie Registri Immobiliari
- 38 **Uffici Entrate**
 - 38 Uffici distrettuali delle imposte dirette
 - 38 Uffici imposte sul valore aggiunto (IVA)
 - 38 Uffici del Registro atti giudiziari

10. 
RETI

- 38 **Reti energetiche**
 - 38 Enel
 - 38 Rete gasdotti Snam
 - 38 Italgas - Unità operative di distribuzione del metano
- 38 **Reti ferroviarie**
- 38 **Reti stradali**
 - 38 Anas
 - 38 Strade provinciali
- 38 **Reti di telecomunicazioni**

Le Regioni agrarie ISTAT sono raggruppamenti di comuni i cui territori si trovano in analoghe condizioni naturali ed agrarie, mentre le Zone altimetriche ISTAT sono un raggruppamento delle precedenti regioni in base all'altimetria. La partizione del territorio nazionale in Regioni agrarie e Zone altimetriche è stata operata da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica al fine di organizzare il servizio di statistica agraria.



Regioni agrarie e Zone altimetriche ISTAT

ORIGINE DELLA PARTIZIONE

La partizione del territorio nazionale in circoscrizioni che per ampiezza e caratteristiche fisiche e agrologiche rispondessero alle necessità di un regolare servizio di statistica agraria, risale al Catasto agrario del 1910. I dati vennero allora rilevati per singoli comuni e poi raggruppati in regioni comprendenti quei comuni "i cui territori si trovassero in analoghe condizioni naturali e agrarie".

Tali regioni, di ambito sub-provinciale, vennero denominate "zone agrarie"; le zone furono poi raggruppate ulteriormente in Regioni agrarie. E, in base all'altimetria, si ebbero Regioni agrarie di montagna, di collina, di pianura.

Nel 1929, in preparazione del nuovo Catasto agrario, l'ISTAT pubblicò alcune tavole su determinate zone agrarie per le quali l'elenco dei comuni, compresi nei raggruppamenti, faceva riferimento al Censimento del 1921. Seguirono due revisioni: quella del 1932, su dati del Censimento del 1931, e quella del 1936, mai pubblicata.

Nel 1958 l'ISTAT pubblicò le nuove tavole delle Circoscrizioni statistiche il cui sistema si articolava in: Ambito provinciale e Zone altimetriche (montagna, collina e di pianura) suddivise in Zone agrarie.

Recentemente, in occasione dell'istituzione delle nuove province, la partizione delle Zone e delle Regioni agrarie su tutto il territorio nazionale è stata ridefinita sulla base dei nuovi confini provinciali.

METODOLOGIA

Per ottenere circoscrizioni più omogenee, le Zone altimetriche sono state suddivise in circoscrizioni minori denominate Regioni agrarie, costituite da comuni contigui i cui territori si trovino in analoghe condizioni naturali (giacitura, rilievo, geologia, clima, ecc.) e agrarie (colture attuali o potenziali).

Le Zone altimetriche sono state individuate in base alla presenza di una vasta quota del territorio appartenente a determinate altimetrie. La Zona altimetrica di montagna comprende comuni con prevalenza di quote non inferiori:

- a 600 m nell'Italia settentrionale;
- a 700 m nell'Italia centro-meridionale e insulare.

La Zona altimetrica di collina comprende comuni con prevalenza di quote inferiori a 600/700 m a seconda delle zone d'Italia.

Per Zona altimetrica di pianura s'intende "il territorio basso e pianeggiante caratterizzato dall'assenza di masse rilevate".

Tenendo conto dell'azione mitigatrice del mare sul clima e dei conseguenti riflessi sulla caratterizzazione agraria, alle Zone altimetriche di montagna e di collina è stata aggiunta la specificazione di "montagna e collina interna" e di "montagna e collina litoranea". In Piemonte le Zone presenti sono quelle di montagna interna, collina interna e pianura.

CONFINI

Sono rigorosamente rispettati tutti i confini amministrativi, in particolare si tratta di ambiti sub-provinciali con riscontro in analoghi ambiti nazionali.

A differenza della classificazione tra montagna, collina, collina depressa e pianura che spinge l'approssimazione al foglio catastale, e quindi a un ambito sub-comunale, la classificazione altimetrica ISTAT si ferma al singolo comune, attribuito per intero all'una o all'altra Zona secondo le prevalenze altimetriche dell'intero territorio comunale.

ORGANIZZAZIONE
E ATTIVITÀ
STATISTICA

Alle Regioni agrarie si fa riferimento per rilevazioni di statistica agraria di tipo estimativo relative alle produzioni stagionali. La rilevazione è mensile, mentre le pubblicazioni hanno cadenza annuale. I dati vengono forniti per aggregazione provinciale.


PROBLEMI
E NODI
FUNZIONALI

Si rileva la discordanza di attribuzione di classe altimetrica tra la classificazione ISTAT e quella in Montagna, Collina, Collina Depressa e Pianura con impossibilità di coordinamento tra attività statistica e attività programmatoria e fiscale.

RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

- ISTAT, *Circoscrizioni statistiche. Metodi enormi*. Roma: 1988, serie C, n. 1.
- ISTAT, *Comuni, Comunità montane, Regioni agrarie al 31 dicembre 1988*. Roma: 1990.

Gli ambiti definiti come "territori montani, di collina, di collina depressa e di pianura" sono raggruppamenti di territori che si trovano in condizioni di omogeneità agraria, avendo come criterio una produttività essenzialmente cerealicola. Tale classificazione è stata utilizzata da tutta la legislazione in materia di incentivazione, programmazione e investimenti in agricoltura.



Montagna, Collina, Collina depressa e Pianura

NATURA GIURIDICA

Si tratta di partizioni a carattere non amministrativo, finalizzate a individuare territori su cui convogliare provvedimenti di incentivazione, programmazione e investimenti in agricoltura.

ORIGINE DELLA PARTIZIONE

Gli ambiti e le definizioni di “territori montani, collina, collina depressa” sono quelli che si ricavano dalle diverse leggi in materia. Emanate in periodi e da organi diversi, più o meno ben coordinate tra loro, sono un riferimento imprescindibile.

Una classificazione, tuttora operante, è quella riportata dalla deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte del 12/5/1988 n. 826-6658. Il primo intervento normativo risale al 1952.

METODOLOGIA

I criteri di classificazione dei comuni montani sono definiti nei “Provvedimenti a favore dei territori montani” (l. 991/52) che al titolo primo specifica che sono da considerarsi montani i comuni censuari siti, per almeno l'80% della loro superficie, a una altimetria superiore a 600 metri e quelli in cui vi sia un dislivello di quota non inferiore a 600 metri.

Sono invece considerati collinari i comuni censuari la cui altimetria prevalente sia compresa tra i 600 e i 250 metri. Ciò che distingue la collina dalla collina depressa è il reddito medio imponibile per ettaro censito. Questo si ottiene sommando il reddito dominicale a quello agrario e, perché il territorio sia classificato “depresso”, non deve superare le 900 lire (base 1937/39).

Le aree di pianura infine comprendono i comuni con superficie ad altimetria non superiore ai 250 metri.

	<p>È in corso una ricerca, condotta dall'IRES, che tende a individuare ambiti omogenei di marginalità collinare, analogamente a quanto già fatto per gli ambiti omogenei di marginalità montana.</p>		
<p>CONFINI</p>	<p>La classificazione punta al dettaglio ricavabile dal singolo foglio di mappa catastale, secondo le prevalenze di ciascun foglio. Sussistono perciò comuni che rientrano in una sola zona, altri in due, altri in tre. Questo fa sì che non siano rispettati neppure i confini amministrativi comunali.</p> <p>La classificazione è stata applicata a tutto il territorio nazionale.</p>	<p>PROPOSTE LEGISLATIVE REGIONALI</p> <p>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</p>	<p>muni per poter essere ammessi tra le zone più avvantaggiate.</p> <p>Periodicamente il CIPE aggiorna gli elenchi dei comuni che, in tutto o in parte, passano da una all'altra zona. Manca invece una normativa che stabilisca criteri di classificazione ispirati alla realtà attuale dell'agricoltura.</p> <p>Proposta di revisione degli ambiti omogenei delle classi di marginalità dei comuni montani e collinari.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge 25/7/1952 n. 991 <i>Provvedimenti in favore dei territori montani.</i> <i>Artt. 14 e 15: classificazione dei "comprensori di bonifica montana"; al 2° comma dell'art.14 si definisce la integrale parificazione dei "comprensori di bonifica montana" ai "territori montani".</i> • Legge 30/7/1957 n. 657 <i>Modifica all'art. 1 della legge 991/52, concernente provvedimenti a favore dei terreni montani.</i> <i>Articolo unico: classificazione dei terreni montani.</i> • Legge 2/6/1961 n. 454 <i>Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura - I Piano Verde.</i> <i>Art. 8: si classificano i "territori comunali a rilevante depressione economica" denominati d'allora in poi più correntemente "collina depressa".</i> • D.p.r. 15/1/1972 n. 1 <i>Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e relativi personale e uffici.</i> <i>Art. 1h: trasferimento di competenze relative alla classificazione dei comprensori di bonifica.</i>
<p>ORGANIZZAZIONE</p>	<p>Tale classificazione è di particolare importanza perché è stata in genere recepita da tutta la legislazione in materia di incentivazione, programmazione e investimenti in agricoltura (legge Quadri-foglio). Come pure da quella fiscale: basterà ricordare che i contributi che gli imprenditori agricoli versano per i propri salariati variano in base a questa classificazione. E che ancora il d.l. 30/12/92, all'art. 7h), permette l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per i territori agricoli rientranti nelle zone classificate "territori montani o collina depressa".</p>		
<p>PROBLEMI E NODI FUNZIONALI</p>	<p>I criteri di omogeneità agraria sono profondamente cambiati e quelli fissati, avendo come criterio una produttività essenzialmente cerealicola, non sono più rispondenti alla realtà agricola dei giorni nostri. Dal momento che a tale classificazione sono legati, come si è detto, importanti interventi di tutela del settore, forte è la pressione dei co-</p>		

- Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte dell'11/12/1975 n. 7463

Classificazione e ripartizione aggiornata del territorio regionale fra montagna, collina, collina depressa e pianura.

- D.p.r. 24/7/1977 n. 616

Delega di cui all'art. 1 della legge 22/7/1975 n. 382.

Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.

Art. 73: Consorzi di bonifica.

- Legge 27/12/1977 n. 984

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, della irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

Art. 15: indirizza gli interventi nelle zone montane e collinari.

- Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Piano Agricolo Alimentare (CIPAA)

Viene individuato l'elenco complessivo dei comuni ai sensi dell'art. 15 della legge 984/77 cui si è fatto riferimento per l'applicazione agevolata dei contributi unificati in agricoltura.

- Legge 11/3/1988 n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 1988)

Art. 9: adotta la delimitazione di cui all'art. 15 della legge 984/77 ai fini della concessione delle agevolazioni contributive delle aziende agricole.

- Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte del 12/5/1988 n. 826-6658

Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina depressa, collina e pianura.

In allegato è riportato l'elenco di tutti i

comuni piemontesi con la rispettiva classificazione con approssimazione al singolo foglio della mappa catastale nel caso in cui lo stesso comune ricada in due o tre classificazioni diverse.

Viene precisato che permane la distinzione in "collina" e "collina depressa" ai sensi dell'art. 15 della l. 984/77 ai fini dell'applicazione agevolata dei contributi unificati in agricoltura, mentre rimane un'unica classificazione in "collina" per l'applicazione in atto di interventi regionali.

- Legge 8/6/1990 n. 142

Ordinamento delle autonomie locali.


Capo IX: Comunità montane.

- D.l. 30/12/1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della l. 23/10/92 n. 421.

Art. 7h: adotta la delimitazione di cui all'articolo 15 della legge 984/77 ai fini dell'esenzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per i terreni agricoli.

Le Comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o di parte dei comuni associati (articolo 28, comma 1, l. 8/6/1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali").



Comunità montane

ENTI
COMPONENTI

Comuni montani e parzialmente
montani appartenenti
alla stessa provincia.

NATURA
GIURIDICA

In passato le Comunità montane avevano i connotati di un semplice consorzio amministrativo; con la l. 1102/71 diventano enti di diritto pubblico cui i comuni devono aderire obbligatoriamente; infine, sono diventate enti locali con la l. 142/90 che recita:

“Le Comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l’esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o di parte dei comuni associati” (art. 28, comma 1, l. 8/6/1990 n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”).

STRUTTURA
FUNZIONALE
DELLA
PARTIZIONE
E SUOI ORGANI

Le Comunità montane hanno autonomia statutaria nell’ambito delle leggi statali e regionali.

Sono organi della Comunità montana: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.

Il Consiglio della Comunità montana è costituita dai rappresentanti dei comuni ricadenti in tutto o in parte nella zona montana omogenea; a ogni comune spettano tre rappresentanti, di cui uno della minoranza del consiglio comunale.

La Giunta è costituita dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di componenti stabiliti dallo Statuto; il Consiglio della Comunità montana elegge, con unica votazione, il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri.

COMPETENZE
E ATTIVITÀ
ESPLETATE

L’art. 29 della l. 142/90 e l’art. 6 della l.r. 28/92 individuano le finalità e le funzioni della Comunità montana:

1. La Comunità montana, attraverso l’attuazione di piani pluriennali e di

progetti speciali integrati e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socioeconomico del proprio territorio; persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane anche garantendo, d'intesa con gli altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita.

2. La Comunità montana concorre alla difesa del suolo e alla difesa ambientale; tutela e valorizza la cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso un'adeguata formazione professionale.

3. Spettano alle Comunità montane le funzioni attribuite dalla legge nazionale e regionale, quelle ad essa delegate da regione, provincia e comuni e in particolare:

- gestire gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea o dalle leggi statali e regionali (in particolare quanto è stabilito in materia di salvaguardia del territorio montano nella l.r. 72/95);
- esercitare le funzioni proprie dei comuni o a questi delegate, che i comuni non riescono a espletare in proprio o per le quali decidano di esercitare in forma associata;
- realizzare le proprie finalità attraverso programmi operativi annuali di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico;
- concorrere alla formazione del Piano territoriale provinciale anche attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo;

4. Le Comunità montane hanno il ruolo e le funzioni di Consorzio di bonifica montana ai sensi della l.r. 4/75.

5. Sono attribuite alle Comunità montane tutte le deleghe predisposte per gli enti locali dal d.l. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti dello stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15/3/97 n. 59"; riferiti, in particolare, ai seguenti ambiti:

- a) sviluppo economico e attività produttive;
- b) territorio, ambiente e infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità;
- d) polizia amministrativa.

ORIGINE DELLA PARTIZIONE

La prima definizione di "territorio montano" è contenuta nell'art. 1 della legge n. 991 del 27/7/1952 in cui, per territorio montano, s'intende quello dei comuni censuari situati per almeno l'80% della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superficie del territorio comunale non è minore di 600 metri; tale definizione ha comportato una prima partizione del territorio in montagna, collina, collina depressa e pianura.

Con la l.r. 20/78 si erano individuati gli ambiti dei Piani zonali di sviluppo agricolo la cui funzione avrebbe dovuto essere quella della programmazione socioeconomica delle aree non montane; tali ambiti erano complementari a quelli delle Comunità montane e avrebbero garantito criteri di programmazione e gestione analoghi anche per le zone non montane. Essendo tali ambiti legati ai comprensori, con la soppressione di questi ultimi anche gli ambiti dello sviluppo agricolo non sono stati confermati.

La legge 1102/71 all'art. 3 delega alle regioni la partizione del territorio montano in zone omogenee per caratteristiche territoriali, economiche e sociali. La Regione Piemonte ha recepito queste direttive nazionali con le ll.rr. 17/73 e 50/78 individuando gli ambiti delle Comunità montane I e l'organizzazione della struttura.

La legge 142/90 al capo IX fornisce indicazioni circa la struttura delle Comunità montane imponendo limitazioni sia alla dimensione demografica dei comuni di appartenenza (non rientrano i comuni con popolazione residente superiore a 40.000 abitanti), sia alla componente montana della popola-

zione (sono esclusi i comuni la cui popolazione residente in zona montana sia inferiore al 15% della popolazione totale); la l.r. 28/92 (e successiva modificazione con l.r. 29/92) ha accolto l'imposizione del riordino stabilito dagli artt. 28 e 61 della 142/90, definendo gli ambiti delle Comunità montane II. In realtà tali ambiti non sono mai stati attivati amministrativamente perché sarebbe risultato logisticamente difficile l'esclusione di alcuni comuni di dimensioni maggiori, già sede di consigli di comunità.

L'organizzazione attualmente operante, Comunità montane III, è il risultato di successivi aggiustamenti della partizione determinata dalla l.r. 17/73 cui è stata aggiunta la nuova Comunità montana dei Due Laghi, e sono stati rivisti in generale tutti i confini alla luce della divisione in nuove province e del riordino delle ASL; l'ultimo riferimento in proposito è contenuto nella l.r. del 21/1/1998.

La l.r. 54/95, in riferimento alla facoltà conferita alle regioni dall'art. 28 della l. 142/90, ha individuato tre fasce altimetriche e di marginalità socioeconomica trasversalmente a tutti gli ambiti di Comunità, così denominate:

- a) classe 1: fascia ad alta marginalità;
- b) classe 2: fascia a media marginalità;
- c) classe 3: fascia a moderata marginalità.

Tali classi di marginalità sono state individuate sulla base degli ambiti individuati con la l.r. 50/79.

È stata condotta di recente una ricerca dell'IRES (cfr. Riferimenti bibliografici), commissionata dall'Assessorato regionale competente, preliminare a una ridefinizione degli ambiti di marginalità delle zone montane.

Assumendo come base gli ambiti comunitari individuati con le l.r. 28 e 29 del 1992, per ogni singolo comune si sono presi in considerazione indicatori demografici, di reddito, relativi ai servizi locali e al turismo pervenendo alla formulazione di indici sintetici e di un indice finale di marginalità.

Analogo lavoro di ricerca l'IRES sta compiendo anche sui territori collinari finalizzato alla individuazione di ambiti omogenei di marginalità partendo dalla localizzazione dei territori classificati come Collina e Collina depressa dalla deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte del 12/5/1988 n. 826-6658.

METODOLOGIA

Sottoinsiemi della partizione montana della fascia altimetrica regionale, le Comunità montane sono state individuate considerando le caratteristiche morfologiche del territorio (vallate, ecc.), i legami storici fra le popolazioni e l'omogeneità di sviluppo socioeconomico da queste raggiunto.

Una nozione di "montanità" è presente da tempo nella nostra legislazione; a questa si sono sovrapposte le indicazioni comunitarie che insistono sulla definizione di "zone montane svantaggiate" (dir. CEE n. 286 del 1975). Di fatto l'attuale classificazione in territori montani coincide con quella definita dalla direttiva CEE.

CONFINI

Interessano solo la parte montana del territorio regionale.

Secondo la legge 142/90 le Comunità montane devono rispettare i confini provinciali e avere una popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Inoltre non possono appartenere a Comunità montane i comuni con più di 40.000 abitanti e quei comuni parzialmente montani con meno del 15% dei residenti nella parte montana del loro territorio. Rispetto a queste direttive il Piemonte presenta una situazione anomala in merito a due ordini di problemi:

- la Comunità montana Valle Sessera comprende comuni della Provincia di Biella e due comuni – Guardabosone e Postua – appartenenti alla provincia di Vercelli;
- alcuni comuni non hanno i requisiti demografici richiesti dalla legge 142/90 per restare nelle rispettive Comunità montane, questi sono: Serravalle Scrivia e Arquata Scrivia della Comunità montana Val Borbera e Valle Spinti, Piossasco della Co-

ATTIVITÀ
STATISTICA

munità montana Val Sangone, e infine i comuni di Magliano Alpi (comune addirittura non contiguo alla Comunità di appartenenza) e di Pianfei, della Comunità montana Valli Monregalesi.

L'anomalia di questi comuni rispetto alle indicazioni di legge è stata finora permessa in virtù di proroghe regionali; tale situazione sarà sanata con l'approvazione definitiva da parte del Commissario di governo del Testo Unico delle leggi sulla montagna, che tuttora ha solo l'approvazione dal Consiglio regionale conseguita in data 1/6/99.

Il Testo Unico riordina le Comunità montane (Comunità montane IV) ponendo fine alle anomalie delle comunità montane piemontesi ad eccezione della Comunità montana Val Sessera che rimarrebbe interprovinciale.

Esistono statistiche derivanti da aggregazioni di rilevazioni comunali nonché informazioni provenienti da alcuni progetti comunitari, in particolare quelli INTERREG, svolti da alcune Comunità montane. Da segnalare il SIM (Sistema Informativo della Montagna) che intende essere uno sportello telematico del cittadino delle zone montane e che conterrà tutte le informazioni utili al cittadino residente in ambiti montani, con lo scopo di superare le difficoltà intrinseche di comunicazione. Il progetto che coinvolge l'UNCSEM, tutte le Comunità montane, gli Enti parco nazionali, i comuni che ricadono nei parchi nazionali, le regioni e molti uffici del Corpo forestale dello Stato, è svolto dal Ministero per le Politiche Agricole ed è coerente con le indicazioni dell'AIPA (Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione).

PROBLEMI
E NODI
FUNZIONALI

Il progetto sarà operativo a fine 1999 e conterrà oltre alle informazioni organizzative, logistiche e documentative, anche un Sistema territoriale cartografico georeferenziale di tutta l'area montana nazionale.

La fase attuale è piuttosto delicata sia per quanto riguarda le funzioni e i compiti amministrativi delle Comunità montane, sia per quanto riguarda la dimensione degli ambiti; infatti le leggi che si sono susseguite dal 1990 ad oggi sul riordino delle autonomie locali – citiamo fra tutte la legge 142/90 e la legge 59/97 – hanno avviato un processo che non si è ancora concluso.

In quanto enti locali le Comunità montane, alla stessa stregua della regione, dei comuni e delle province, sono coinvolte nelle modifiche di organizzazione amministrativa previste dalla legge 59/97 "Bassanini"; in particolare, ed è la materia su cui si sta ancora discutendo, saranno oggetto di trasferimento di funzioni e compiti da parte della regione.

In tal senso la Regione Piemonte ha recentemente approvato una legge sul riordino dei compiti amministrativi e sulle deleghe agli enti locali in cui assegna alle Comunità montane funzioni e compiti rispondenti a interessi sovramunicipali, però è possibile che esse siano investite nella gestione dell'esercizio associato delle funzioni da parte di comuni di minore dimensione demografica.

PROPOSTE
LEGISLATIVE
REGIONALI

Testo Unico delle leggi sulla montagna, approvato dal Consiglio regionale in data 1/6/99 e in attesa del visto del Commissario di governo.


RIFERIMENTI
LEGISLATIVI

- Legge 27/7/1952 n. 991
Art. 1 "Determinazione e qualifica dei territori montani".
Art. 14 "Classificazione e delimitazione".
- Legge 3/12/1971 n. 1102
Art. 3 "Classificazione e partizione dei territori montani". Si consente, con legge regionale, la partizione del territorio montano in zone omogenee per caratteristiche territoriali, economiche e sociali.
- L.r. 11/8/1973 n. 17
Delimitazione delle zone montane omogenee, costituzione e formazione delle Comunità montane.
- L.r. 19/8/1977 n. 43 (abrogata dalla l.r. 43/94)
Le procedure della programmazione.
Art. 25: impone ad ogni Comunità montana la preparazione di un Piano pluriennale di sviluppo economico-sociale.
- L.r. 29/8/1979 n. 50
Aggiorna e integra la l.r. 17/73 confermando gli azionamenti ivi riportati e fissando i contributi regionali alle spese di finanziamento.
- Legge 8/6/1990 n. 142
Ordinamento delle autonomie locali.
Capo IX: vengono individuati i criteri per la definizione degli ambiti in relazione alla dimensione demografica del comune appartenente alla Comunità montana (deve essere inferiore a 40.000 abitanti) e alla percentuale di popolazione del comune residente in zona montana (deve superare il 15%).
- L.r. 18/6/1992 n. 28
Ordinamento delle Comunità montane.
- L.r. 18/6/1992 n. 29
Modifica alla l.r. 28/92 sull'ordinamento delle Comunità montane.
- L.r. 11/4/1995 n. 54
Individuazione delle fasce altimetriche e di marginalità socioeconomica nell'ambito delle Comunità montane – modificazioni alla l.r. 28/92.

RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

- L.r. 9/10/1995 n. 72
Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18/6/1992 n. 29.
- L.r. 3/1/1997 n. 2
Modificazioni alla legge regionale 9/10/1995, n. 72.
- Legge 15/3/1997 n. 59
Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
- L.r. 21/1/1998 n. 4
Modificazioni alla l.r. 72/95, così come modificata dalla l.r. 2/97.
- Decreto legislativo 31/3/1998 n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/3/1997 n. 59.
- L.r. 20/11/1998 n. 34
Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali.
- IRES, *Le misure della marginalità. I fattori del disagio territoriale delle aree montane piemontesi.* Torino: 1998, Working Paper n. 121.

Si tratta di aree, individuate su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego, che, pur essendo state escluse dagli ambiti che beneficiano dei Fondi strutturali dell'Unione Europea, a titolo dell'Obiettivo 2, presentano rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro. La loro individuazione consente di beneficiare di misure urgenti intese a sostenere i livelli occupazionali per le quali è stato istituito un fondo da parte del Ministero del Lavoro e della Massima Occupazione.



Aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro

ENTI
COMPONENTI

Stato, regione,
enti locali.

ORIGINE DELLA PARTIZIONE

Con d.m. 20/5/1993 n. 148 (convertito in legge 19/7/1993 n. 236) è stato istituito un fondo che permetta di attuare misure urgenti intese a sostenere i livelli occupazionali nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro. Nello stesso decreto si precisava che il Ministero del Lavoro e della Massima Occupazione avrebbe individuato le aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità Europee.

Lo stesso Ministero, con circolare 12/10/1994 n. 101, indicava i criteri per l'individuazione delle aree verso cui indirizzare i benefici.

METODOLOGIA

L'articolo della legge 236/93, ai fini dell'individuazione delle aree oggetto di intervento, riporta i seguenti criteri:

1. presenza di crisi territoriale di particolare gravità;
2. sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;
3. sussistenza di processi di ristrutturazione, riconversione industriale o di deindustrializzazione;
4. presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico e ambientale.

La circolare ministeriale 101/94 indicava ulteriori criteri:

1. aree territoriali per le quali possa essere verificato lo scostamento positivo del rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva residente rispetto al corrispondente valore medio già individuato per l'intero territorio nazionale;
2. zone che soddisfino ai criteri indicati all'art. 9 del regolamento CEE 2081/93

per la determinazione delle zone in declino rientranti nell'Obiettivo 2 e non comprese nell'elenco approvato dalla Commissione del 20/1/94. Possono essere fatte rientrare [...] anche le zone contigue, le comunità urbane, le zone che nell'ultimo triennio abbiano registrato mutamenti industriali, evoluzione nei sistemi di produzione, perdite occupazionali [...] L'estensione alle zone diverse da quelle già individuate a livello comunitario comporterà l'onere della dimostrazione della ricorrenza dei presupposti previsti".

Con tali presupposti, la Commissione regionale per l'impiego ha affidato all'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (ORML) del Piemonte il compito di analisi degli indicatori del mercato del lavoro e la definizione di una opportuna metodologia.

L'ORML ha composto una serie di graduatorie di Sezioni circoscrizionali per l'impiego, ordinate sulla base del calcolo di un indicatore di disoccupazione (iscritti alla prima classe di Collocamento rispetto alla popolazione attiva residente) sommato ad un indicatore di inoccupazione, calcolato sulla CIG totale erogata (ordinaria e straordinaria) e sulla sola CIG straordinaria.

L'ORML ha utilizzato i dati circoscrizionali degli iscritti alla prima classe di collocamento forniti dall'URLMO (medie 1993) e i dati della popolazione attiva nelle 49 circoscrizioni del Piemonte raccolti dal Ministero del Lavoro presso le anagrafi comunali, riferiti sempre all'anno 1993.

Per il calcolo del tasso di inoccupazione sono stati usati i dati delle ore autorizzate dall'INPS nel corso del 1993. Dividendo il numero delle ore autorizzate dall'INPS per le ore medie annue lavorate pro capite (2.080 ore secondo la CEE, 1.700 ore secondo un parametro più realistico), si è stimato il numero di cassintegrati per provincia.

A questo punto si è proceduto alla stima del numero dei cassintegrati per Sezione circoscrizionale, distribuendo il dato dei cassintegrati di ogni provincia nelle Sezioni circoscrizionali facenti parte di quell'ambito territoriale, in base a:

- a) la popolazione residente in età di lavoro nelle singole Sezioni circoscrizionali;
- b) la popolazione occupata nelle singole Sezioni cir-

coscrizionali secondo i dati provvisori del Censimento dell'industria e dei servizi 1991.


Si è così prodotta una serie di graduatorie per ordine di gravità decrescente da cui è possibile individuare le aree che presentano i più alti valori di squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.

Con d.m. del 14/3/1995 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, viste le indicazioni pervenute, decreta idonee all'attuazione di misure straordinarie a sostegno dell'occupazione le seguenti aree per la regione Piemonte:

- area della città di Torino (circoscrizioni 1, 2, 3, 7, 8, 9) non comprese nell'Obiettivo 2 del regolamento CEE 2081/93;
- area della Sezione circoscrizionale per l'impiego di Acqui Terme;
- area della Sezione circoscrizionale per l'impiego di Alessandria;
- area della Sezione circoscrizionale per l'impiego di Vercelli.

<p>CONFINI</p>	<p>Gli ambiti individuati coincidono con quelli delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego rispettive; perciò sono ambiti sub-provinciali e rispettano i confini comunali.</p>	<p>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • D.p.r. 24/7/ 1977 n. 616 <i>Delega di cui all'art. 1 della legge 24/7/1975 n. 382.</i> <i>Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.</i> <i>Capo V Istruzione artigiana e professionale, art. 36.</i>
<p>ATTIVITÀ STATISTICA</p>	<p>Non esiste alcuna attività di rilevamento di informazioni.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento CEE n. 2052 del 1988 <i>Fondi e finalità strutturali.</i> • Legge 15/5/1989 n. 181 <i>Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.</i>
<p>PROBLEMI E NODI FUNZIONALI</p>	<p>Allo stato attuale è in fase di completamento la gestione dei Fondi strutturali dell'Unione Europea; si sta lavorando per una nuova definizione degli ambiti che beneficiano di tali Fondi, a titolo dell'Obiettivo 2, perciò è probabile che cambino anche gli ambiti delle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro, anche alla luce di una verifica dell'andamento economico e occupazionale delle stesse.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento CEE n. 2081 del 1993 <i>Modifica e aggiornamento del regolamento n. 2052/88.</i> • D.m. 20/5/1993 n. 148 <i>Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.</i> • Legge 19/7/1993 n. 236 <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20/5/1993 n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.</i> • Decreto del Ministero del Lavoro del 14/3/1995 <i>Individuazione delle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta del lavoro.</i>

Le Camere di commercio sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.



Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)

NATURA GIURIDICA

Le CCIAA sono enti autonomi di diritto pubblico.

STRUTTURA FUNZIONALE DELLA PARTIZIONE E SUOI ORGANI

Le Camere di commercio sono dotate di autonomia statutaria e, solo di recente grazie alla legge 580/93, i loro organi di governo sono di natura elettiva:

- il Consiglio camerale viene eletto in proporzione del numero delle imprese presenti nell'area e in maniera tale da rispecchiare le caratteristiche economiche della circoscrizione camerale;
- la Giunta è l'organo esecutivo della Camera di commercio ed è composta dal Presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a un terzo dei membri del Consiglio. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura;
- il Presidente, eletto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri;
- il Segretario generale, nominato, su designazione della Giunta, dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- il Collegio dei revisori dei conti.

COMPETENZE E ATTIVITÀ ESPLETATA

Le attribuzioni delle Camere di commercio sono frutto di una secolare e complessa stratificazione storica, per cui è difficile definirle in modo unitario. In linea di massima si può dire che sui compiti attivi di promozione e tutela dell'attività economica (compresa la funzione consultiva su determinate materie a favore dell'amministrazione centrale e di quelle locali) prevalgono oggi, anche in conseguenza del sorgere di nuovi centri di governo e sviluppo dell'economia, le funzioni di tipo am-

ENTI COMPONENTI

Ministero dell'Industria
e del Commercio,
Ministero dell'Agricoltura e Foreste,
Regione,
categorie imprenditoriali.

ministrativo e “certificativo”: citiamo ad esempio la formazione di listini prezzi, la tenuta dei registri anagrafici delle imprese, le attività di certificazione e di rilascio delle licenze, la pubblicazione degli elenchi dei protesti bancari, la raccolta degli usi e consuetudini commerciali e agrari vigenti nella provincia, dell’amministrazione delle borse merci.

Possono svolgere anche funzioni delegate dallo Stato o dalle regioni, oltre che una serie di attività facoltative di natura promozionale per le imprese presenti nelle economie locali, quali la promozione all’estero, la formazione, la ricerca, ecc.

La legge 580/93 considera le Camere di commercio come enti locali, se pure di natura particolare. Ciò consente alle regioni di delegare loro funzioni amministrative coerenti con i loro compiti, anche in alternativa a province e comuni. È questo quanto sta avvenendo a seguito della recente riforma Bassanini (legge 59/1997 e decreto legislativo 112/1998).

ORIGINE DELLA PARTIZIONE

Le Camere di commercio sono strutture presenti sin dal 1862, istituite con la denominazione di “Camere di commercio ed arti” i cui organi venivano eletti tra i commercianti e industriali delle circoscrizioni territoriali che non sempre coincidevano con le province.

Con la legge del 1910 cambiò la loro denominazione e diventarono “Camere di commercio e industria”.

Con disposizioni del 1924 e 1925 le Camere furono esplicitamente definite enti pubblici e furono accresciuti i compiti e la subordinazione alla vigilanza ministeriale.

Con la legge del 1926 furono poi chiamate “Consigli provinciali dell’econo-

mia” e compresero per la prima volta i rappresentanti del settore agricoltura; la circoscrizione coincideva con la provincia, mentre veniva soppresso il principio elettivo: fu incaricato il Prefetto a presiederle.

Con il Testo Unico del 1934 si adeguò alla realtà politica dell’epoca e mutò nuovamente il nome in “Consigli provinciali dell’economia corporativa”.

Con la caduta del regime fascista fu emanato il decreto 315/44 che ricostituì le “Camere di commercio, industria e agricoltura” e che prevedeva un Consiglio elettivo, una Giunta nominata dal Prefetto e un Presidente nominato dal Ministero dell’Industria di concerto con quello dell’Agricoltura.

Con una legge del 1966 nella denominazione fu inserito l’artigianato.

A partire dal d.p.r. 616/77, di trasferimento e delega delle funzioni amministrative dello Stato, nel procedimento di nomina del Presidente è stato coinvolto il Presidente della Giunta regionale, mentre quasi tutte le competenze in materia di agricoltura (salvo l’albo dei vigneti), dell’artigianato (salvo la tenuta dell’albo) e dell’istruzione professionale sono state trasferite alla Regione.

CONFINI

Hanno ambito provinciale con sede nel capoluogo di provincia.

ATTIVITÀ STATISTICA

Presso le Camere di commercio è istituito l'Ufficio provinciale di statistica, strettamente collegato con l'Istituto Nazionale di Statistica, che svolge un complesso di funzioni, tra le quali:

- raccolta dei dati e delle notizie riguardanti l'economia provinciale;
- informazioni sugli impianti industriali;
- raccolta di dati sulle giacenze di merci;
- accertamento delle scorte d'obbligo di prodotti petroliferi;
- deposito di domande e documenti concernenti brevetti;
- applicazione della normativa sul nuovo sistema sanzionatorio amministrativo delle contravvenzioni punibili con l'ammenda.

PROBLEMI E NODI FUNZIONALI

Le recenti disposizioni relative alla cosiddetta "riforma Bassanini" permettono alle regioni il trasferimento di alcune funzioni alle Camere di commercio come ad esempio, nel caso della proposta di legge del Piemonte, le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, l'accertamento e l'idoneità all'esercizio delle imprese turistiche, le abilitazioni e il registro dei maestri di sci e delle guide alpine, e così via. Si tratta quindi di definire procedure, risorse e competenze nonché i nuovi assetti organizzativi connessi al trasferimento funzionale in atto.


RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- D.p.r. 24/7/1977 n. 616
Delega di cui all'Art. 1 della Legge 22 luglio 1975 n. 382.
Trasferimento e delega delle funzioni amministrative dello Stato.
Capo III: Turismo e industria alberghiera.
Capo III: Turismo e industria alberghiera.
- Legge 29/12/1993 n. 580
Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- D.p.r. 1/9/1995
Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 580/93: "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".
- Legge 15/3/1997 n. 59
Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alla regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
- Decreto legislativo 31/3/1998 n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/3/1997 n. 59.
Capo VII: Ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Legge regionale 20/11/1998 n. 34
Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- BROSIO, MAGGI, PIPERNO, *Governo e finanza locale*. Torino: 1998.
- FRICANO, *Al servizio dell'impresa. Le Camere di commercio in Italia*. Roma: 1996.

I Centri per l'impiego sono uffici decentrati regionali con il compito di svolgere funzioni relative al collocamento e alla diffusione di iniziative regionali volte a incrementare l'occupazione e a incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.



Centri per l'impiego

NATURA
GIURIDICA

Sono uffici provinciali col fine di incrementare l'occupazione ed incentivare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

COMPETENZE
E ATTIVITÀ
ESPLETATA

Il d.l. 468/97 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercati del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15/3/1997, n. 59" ha modificato profondamente le competenze in materia di lavoro dei diversi enti; in particolare costituiscono funzioni e compiti dello Stato:

- a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea, nonché procedimenti di autorizzazione per attività lavorative all'estero;
- b) conciliazione e risoluzione delle controversie di lavoro;
- c) conduzione coordinata e integrata del Sistema Informativo del Lavoro (SIL);
- d) raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea.

• Sono conferiti alle regioni:

- a) funzioni e compiti relativi al collocamento;
- b) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

• Sono attribuite alle province la costituzione e l'organizzazione dei Centri per l'impiego.

Attraverso i Centri per l'impiego le province, al fine di incrementare l'occupazione e incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, erogano:

- 1) servizi relativi alle funzioni e ai compiti in materia di collocamento;
- 2) servizi connessi alle funzioni e ai

ENTI
COMPONENTI

Regione,
province.

- compiti relativi alle politiche attive del lavoro;
- 3) servizi di informazione sui provvedimenti volti ad assistere le iniziative di nuova imprenditorialità previsti dalla legislazione statale e regionale;
 - 4) servizi di rilevazione delle opportunità di lavoro per favorire l'ingresso dei giovani e dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro anche attraverso adeguata informazione sui programmi di intervento predisposti dagli organi competenti;
 - 5) servizi connessi alla realizzazione di interventi indicati nel piano annuale regionale.

I Centri per l'impiego svolgono compiti connessi con l'alimentazione del Sistema informativo regionale del lavoro e del SIL nazionale.

Di fatto la nuova normativa lascia allo Stato il controllo e l'integrazione del Sistema Informativo del Lavoro, alle regioni le funzioni di indirizzo, valutazione, controllo e programmazione, e alle province la gestione dei Centri per l'impiego. Vengono soppressi tutti gli organi collegiali e sostituiti da Commissioni (regionali e provinciali) di concertazione e consultazione, procedendo verso una razionalizzazione del settore.

Si tenga conto che le funzioni prioritarie, di collocamento, sono di fatto demandate a strutture private e pertanto i Centri per l'impiego si troveranno a gestire fondamentalmente il SIL e il collocamento di fasce deboli o marginali.

ORIGINE DELLA PARTIZIONE

I Centri per l'impiego vengono istituiti con il d.l. 468/97 all'art. 4 comma e). Affondano, però, le loro radici nelle Sezioni circoscrizionali per l'impiego cui si vanno a sostituire e da cui ereditano il 70% del personale, che da statale diventa regionale, e quindi – con relativa legge regionale – provinciale (ad eccezione dei dipendenti ministeriali già operanti presso la Direzione regionale del lavoro come supporto alla soppressa Commissione regionale per l'impiego). Il restante 30% rimane ai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

METODOLOGIA

Il d.l. 468/97 individua la distribuzione territoriale dei Centri per l'impiego in bacini sub-provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti.


A tale proposito l'IRES, su incarico della Regione Piemonte, ha condotto una elaborazione al fine di individuare i bacini per l'impiego ottimali alle caratteristiche regionali. Tale studio si è basato su due criteri fondamentali:

1. individuare bacini che possiedono una "massa critica" adeguata, cioè contenere un mix socioeconomico sufficientemente ampio ed eterogeneo e consentire l'esistenza di un "campo di opportunità" adeguato all'espletamento delle finalità della legge su collocamento e formazione;
2. individuare bacini che valorizzino riferimenti socioeconomici e culturali già consolidati e condivisi dalla realtà sociale con riferimento all'autocontenimento dei flussi casa-lavoro.

L'IRES ha pertanto elaborato tre ipotesi su cui la Giunta ha formulato la proposta regionale, con d.g.r. del 1/3/99 n. 26-26752, che definisce 30 bacini provinciali. I bacini così costituiti derivano dalla proposta 1. dell'IRES, alla quale

	<p>però sono state apportate alcune modifiche a seguito della consultazione con le province. Alcuni ambiti sono stati accorpati per cui il numero dei bacini provinciali è diminuito da 33 a 30 unità.</p>		
<p>CONFINI</p>	<p>I 30 bacini provinciali dei Centri per l'impiego sono ambiti sub-provinciali che rispettano i confini amministrativi delle province.</p>	<p>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</p>	<p>esempio, per funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento e la cessazione, o la riattivazione e la localizzazione, di impianti produttivi, oppure per l'istituzione e la gestione degli sportelli unici per l'attrazione di attività produttive e di imprese.</p>
<p>SISTEMA INFORMATIVO</p>	<p>Il governo s'impegna (e impegna le istituzioni interessate) a costruire il Sistema Informativo Lavoro (SIL).</p> <p>Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti privati e pubblici autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL.</p> <p>L'obiettivo è quello di assicurare su tutto il territorio nazionale una rapida e puntuale circolazione delle informazioni sui posti vacanti e sulla disponibilità dei lavoratori.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Legge 15/3/1997 n. 59 <i>Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.</i> • D.l. 23/12/1997 n. 469 <i>Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercati del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15/3/1997 n. 59.</i> • L.r. 14/12/98 n. 41 <i>Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato di lavoro.</i> • D.g.r. 1/3/1999 n. 26-26752 <i>L.r. 41/98: definizione dei bacini provinciali per l'istituzione dei Centri per l'impiego.</i>
<p>PROBLEMI E NODI FUNZIONALI</p>	<p>Il trasferimento ai soggetti privati dell'esercizio dell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro (collocamento) rischia, se non accompagnato da impegni forti per la formulazione di politiche attive del lavoro, di lasciare al soggetto pubblico e ai Centri per l'impiego soltanto il collocamento delle fasce deboli e marginali.</p> <p>Il d.lgs. 112/98 che conferisce ai Comuni o ad ambiti di gestione adeguata di livelli ottimali di esercizio molte funzioni e materie, può tuttavia ridare nuovo slancio ai Centri per l'impiego, che appaiono ambiti adeguati, ad</p>		

Si definiscono Distretti industriali le aree territoriali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese (art. 36 legge 317/91).



Distretti industriali di piccola e media impresa (PMI)

ORIGINE DELLA PARTIZIONE

La legge 317/91 “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese”, all’art. 36 definisce i Distretti industriali “aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese” e delega alle regioni il compito di individuarle.

L’Assessorato all’Industria della Regione Piemonte ha affidato all’IRES il compito di individuare i Distretti industriali di PMI. L’Istituto, seguendo i parametri fissati dal d.m. del 21/4/93 ha elaborato una prima stesura sulla base dei dati del Censimento del 1981, seguita da una rielaborazione sulla base dei dati del Censimento del 1991 divenuta la zonizzazione oggetto della l.r. 12/5/1997 n. 24 “Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei Distretti industriali del Piemonte”.

METODOLOGIA

Con d.m. del 21/4/1993 vengono fissati gli indirizzi e i parametri di riferimento per l’individuazione dei Distretti industriali delle piccole imprese. La partizione territoriale di riferimento è quella indicata dai Sistemi Locali del Lavoro individuati dall’ISTAT. Si tratta di ambiti determinati attraverso una metodologia di regionalizzazione basata sull’analisi dei flussi di trasferimento giornaliero casa-lavoro ed esperimenti un elevato grado di autocontenimento dei mercati locali del lavoro (cfr. i Riferimenti bibliografici).

Il decreto, quindi, indica le caratterizzazioni necessarie affinché un Sistema Locale del Lavoro possa essere definito Distretto industriale.

La caratterizzazione industriale viene misurata attraverso:

- a) un indice di industrializzazione manifatturiera che seleziona le aree in cui l’occupazione industriale sia su-

ENTI COMPONENTI

Regione Piemonte - Assessorato al Lavoro, Industria e Formazione Professionale.

- periore al 30% dell'equivalente dato nazionale;
- b) una presenza diffusa di piccole imprese misurata attraverso un indice di densità imprenditoriale (rapporto tra unità locali di impresa e popolazione residente), che deve essere superiore all'analogo rapporto su scala nazionale;
 - c) una specializzazione produttiva misurata attraverso un indice di specializzazione produttiva (rapporto occupazione in una determinata attività manifatturiera rispetto al totale degli addetti, che non deve essere inferiore al 30% dell'analogo rapporto nazionale);
 - d) l'individuazione del settore con specializzazione produttiva dominante nella zona attraverso un livello di occupazione nell'attività manifatturiera di specializzazione (caratterizzazione definita al punto c) superiore al 30% degli occupati manifatturieri dell'area;
 - e) un'incidenza occupazionale della piccola impresa (meno di 200 addetti, così come definita nella l. 317/91) nell'area di riferimento non inferiore al 50% dell'occupazione nello stesso settore.

Un aspetto non secondario del decreto prescrive che l'individuazione dei distretti industriali debba essere fatta verificando contestualmente i vari indici richiesti.

CONFINI

Mentre i Sistemi locali del lavoro, individuati attraverso l'analisi dei flussi di trasferimento casa-lavoro, non rispettano i confini amministrativi sovracomunali, i Distretti industriali, finalizzati alla programmazione economica regionale, rispettano i confini della regione ma non quelli delle province.

Come i Sistemi locali del lavoro anche i

Distretti hanno riscontro con analoghi ambiti nazionali. Finora hanno ufficializzato le aree di distretto la Regione Piemonte (25 distretti), la Lombardia (22), la Liguria (1+1 potenziale, la Toscana (7), le Marche (9), l'Abruzzo (4), la Campania (7), la Sardegna (4). Altre regioni non hanno ancora deliberato la costituzione dei Distretti industriali, ma esistono comunque elaborazioni definenti la mappatura delle aree in base ai criteri di legge; tra esse l'Emilia-Romagna (8 distretti), il Veneto (34), la Puglia (3).

ORGANIZZAZIONE E RISULTATI

La prima elaborazione dell'IRES, sulla base dei dati del Censimento del 1981, ha permesso di individuare, tra gli 87 Sistemi locali del lavoro del Piemonte, 21 Distretti industriali di piccole e medie imprese in cui tutti i parametri del decreto si verificano contestualmente.

La seconda elaborazione, sulla base dei dati del Censimento del 1991, ha permesso di individuare, tra gli 87 Sistemi locali del lavoro del Piemonte, 25 Distretti industriali di PMI. Si passa così dal 19% della popolazione regionale interessata dai Distretti industriali di piccola e media impresa nel 1981 al 26,1% nel 1991.

Da notare che la seconda elaborazione, pur basandosi sui nuovi dati del Censimento del 1991, ha assunto come partizione di base i Sistemi locali del lavoro del 1981, essendo questi definiti per decreto legge del 21/4/1993.

La recente legge regionale 24/97, prevedendo l'istituzione di Comitati di distretto, consente l'aggregazione di Distretti contigui con l'istituzione di un unico Comitato di distretto; in tal senso è stata svolta una ricerca, condotta dall'IRES, su una "Ipotesi di ag-

gregazione di Distretti industriali di PMI ai sensi della l.r. 24/97” che avanza la proposta di 14 nuovi Distretti industriali risultanti dall’aggregazione dei precedenti 25 già approvati.

Il carattere dinamico degli indicatori economici definiti nel decreto fa sì che la partizione in Distretti industriali, dovendo essere sottoposta a verifica con cadenza almeno decennale in occasione dei Censimenti ISTAT dell’industria e delle attività produttive, non sia statica. L’applicazione della “Bassanini” ha dato luogo a un’estensione delle aree interessate da intervento regionale. La legge dell’11 maggio 1999 n. 140 modificando l’art. 36 della l. 317/91 distingue tra “sistemi produttivi locali”, intesi come aree con prevalente concentrazione di piccole imprese, e “distretti industriali”, caratterizzati da un’elevata concentrazione di imprese industriali e dalla specializzazione produttiva. È pertanto oggi possibile avere oltre la partizione dei distretti anche una partizione, tutta da definire, di sistemi produttivi locali su cui le regioni possono condurre politiche e interventi.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge 5/10/1991 n. 317
Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.
- Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e Artigianato del 21/4/1993
Determinazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento per l’individuazione, da parte delle regioni, dei Distretti industriali.
- Deliberazione del Consiglio regionale 18/6/1996 n. 250-9458
Nuova individuazione dei Distretti industriali ai sensi dell’art. 36 della legge 5/10/1991 n. 317.
- L.r. 12/5/1997 n. 24
Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei Distretti industriali del Piemonte.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ISTAT - IRPET, *I mercati locali del lavoro in Italia, a cura di Fabio Sforzi*. Milano: 1989.
- IRES, *Determinazione dei Distretti industriali in Piemonte*. Torino: 1993, Quaderno IRES n. 66.
- IRES, *Determinazione dei Distretti industriali di PMI in Piemonte. Aggiornamento al 1991 (art. 36, l. 317/91)*. Torino: 1996, Quaderno IRES n. 81.
- IRES, *Ipotesi di aggregazione di Distretti industriali di PMI ai sensi della l.r. 12/5/1997 n. 24*. Torino: 1997.
- IRES, *I distretti industriali di PMI in una regione del Nord-ovest*. Torino: ottobre 1998, Working Papers n. 120.


Zone di indirizzo dei Fondi strutturali Ue

I Fondi strutturali sono uno strumento finanziario delle politiche strutturali regionali dell'Unione Europea. I Fondi finanziano gli Obiettivi che rispondono alle esigenze strutturali e programmatiche individuate dagli Stati membri e dalla Commissione Europea.

Gli Obiettivi fissati dalla Commissione Europea sono 6 e rispondono in parte sia a criteri di concentrazione geografica sia a criteri d'intervento su temi prioritari indipendentemente dalla localizzazione geografica.

2. FUNZIONI ECONOMICHE

OBIETTIVO 1	Sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (es. Mezzogiorno d'Italia).	PROBLEMI E NODI FUNZIONALI	<p>Il 15 luglio 1997 la Commissione Europea ha adottato un insieme di misure dal titolo "Agenda 2000" in cui esprime le proprie opinioni sul modo in cui l'Unione Europea dovrebbe sviluppare le sue politiche comuni oltre il 2000, delinea gli sviluppi previsti per quanto riguarda l'allargamento dell'Unione agli Stati dell'Est, le modifiche dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione, la futura riforma della Politica Agraria Comune e le prospettive finanziarie dell'UE.</p> <p>La Commissione è convinta che l'efficienza e la visibilità dei Fondi strutturali migliorerebbero se si riducessero a tre i sette Obiettivi attuali e se ne semplificasse e decentrasse la gestione – essenzialmente mediante una nuova formula di partenariato fra la Commissione, gli Stati membri e le regioni.</p> <p>Si darà la priorità ai programmi destinati a migliorare la competitività nelle aree dell'Obiettivo 1 e a promuovere la diversificazione economica in quelle dell'Obiettivo 2. Verrà infine creato un nuovo Obiettivo 3 per le aree che non rientrano né nell'Obiettivo 1 né nell'Obiettivo 2, ma che hanno bisogno di sostegno per adeguare e modernizzare i propri sistemi di istruzione, formazione e occupazione.</p>
OBIETTIVO 2	Riconversione delle regioni o parti di regioni gravemente colpite dal declino industriale (es. Piemonte).		
OBIETTIVO 3 E 4	Lotta alla disoccupazione di lunga durata, facilitazioni all'inserimento professionale dei giovani e all'integrazione delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro (territorio nazionale).		
OBIETTIVO 5a	Accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie, nell'ambito della riforma della politica agraria comune (territorio nazionale).		
OBIETTIVO 5b	Sviluppo delle zone rurali (es. Piemonte).		
OBIETTIVO 6	Sviluppo e adeguamento strutturale di regioni a scarsissima densità di popolazione.		



Zone di indirizzo dei Fondi strutturali Ue per le aree a declino industriale (Obiettivo 2)

ORIGINE DELLA PARTIZIONE

Il regolamento CEE 2081/93 destina Fondi strutturali a sostegno della coesione economica e sociale degli Stati membri. All'art. 1 individua sei Obiettivi prioritari da sostenere con il finanziamento; al punto 2 viene indicato l'obiettivo di "riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini di occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale".

METODOLOGIA

Le zone che beneficiano dei Fondi strutturali dell'UE, a titolo dell'Obiettivo 2, devono soddisfare i seguenti criteri:

- tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi 3 anni;
- rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale deve essere uguale o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975;
- il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento, di cui al punto precedente, deve risultare in regresso.

Gli Stati membri interessati, su suggerimento delle regioni, hanno proposto alla Commissione Europea l'elenco delle zone che a loro avviso possono beneficiare dell'azione a titolo dell'Obiettivo 2; la Commissione, dopo aver valutato gli elementi presentati, ha adottato un primo elenco triennale delle zone ammissibili; gli Stati membri hanno presentato, quindi, i programmi di riconversione regionale e sociale recanti la descrizione dello stato attuale, la strategia di riconversione, la valutazione di impatto ambientale e l'indicazione sull'utilizzo degli strumenti finanziari messi a disposizione.

ENTI COMPONENTI

Stato,
regione,
enti locali.

CONFINI

Sono rispettati i confini amministrativi regionali; le zone coprono parzialmente il territorio regionale e hanno riscontro con analoghe zone nell'ambito degli Stati membri della Comunità Europea. I Fondi interessano tre sotto aree provinciali: Torino, Novara, Alessandria. È interessata l'intera provincia di Torino compreso il comune capoluogo per le sole circoscrizioni 4, 5, 6, 10, e i quartieri Nizza-millefonti, San Salvario, Valdocco Aurora, Rossini e San Paolo.

ORGANIZZAZIONE

Obiettivo della politica regionale europea è il consolidamento della coesione economica e sociale dell'Unione. L'Unione Europea ha approntato degli strumenti di supporto finanziario destinati a realizzare, tramite prestiti e contributi a fondo perduto, gli interventi e le politiche comunitarie nel campo dello sviluppo sociale, regionale e locale, e nel campo della ricerca e della tutela dell'ambiente.

I Fondi che finanziano gli interventi previsti nelle aree Obiettivo 2 sono:

- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), finalizzato alla riduzione degli squilibri tra le regioni d'Europa, interviene concedendo sovvenzioni per investimenti in infrastrutture (telecomunicazioni, infrastrutture turistiche e di trasporto) e nei settori produttivi dell'industria e dei servizi localizzati nelle aree in ritardo di sviluppo e a declino industriale;
- Fondo Sociale Europeo, finalizzato al finanziamento di programmi per la formazione e la creazione di nuovi posti di lavoro, nonché corsi per l'acquisizione di nuove qualifiche da parte di lavoratori o di disoccupati, con particolare attenzione alle inizia-

tive volte all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

A questi Fondi le imprese e i singoli operatori destinatari degli interventi non accedono direttamente ma tramite l'intervento di intermediari istituzionali quali regioni, ministeri ed enti locali.

L'Obiettivo 2 è finanziato con un programma plurifondo, ovvero le risorse finanziarie provengono sia dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che dal Fondo Sociale Europeo, nonché da risorse di pari entità da parte dello Stato e della Regione Piemonte.

Nell'ambito delle definizioni comunitarie degli Obiettivi e delle emissioni dei Fondi, la Regione Piemonte ha redatto il Documento Unico di Programmazione (DOCUP) attraverso il quale individua le strategie e le priorità d'intervento.

Il DOCUP definisce gli assi che rispondono alle strategie regionali di sviluppo e di riconversione delle aree comprese nell'Obiettivo 3, e le misure che descrivono gli interventi, determinando i volumi di spesa ammissibili al finanziamento pubblico.

Il DOCUP, coerentemente con l'analisi dello sviluppo della situazione economica complessiva del Piemonte, individua sette assi prioritari di intervento, ritenuti idonei per creare i presupposti favorevoli a un modello integrato di sviluppo, che abbia come attori principali le piccole e medie imprese, agendo nelle seguenti direzioni:

- privilegiare la specializzazione in settori di qualità ad elevato contenuto innovativo, nel contesto di uno sviluppo compatibile con il rispetto dell'ambiente;
- favorire lo sviluppo di un'attività di servizi qualificata;
- promuovere e tutelare l'ambiente nel contesto dello sviluppo sostenibile;
- valorizzare le risorse umane.

Le linee di azione individuate sono:

- Asse 1 Sviluppo e rafforzamento del tessuto delle PMI.
- Asse 2 Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale.
- Asse 3 Promozione, diffusione di innovazione tecnologica e società dell'informazione.

- Asse 4 Ambiente e sviluppo sostenibile.
Asse 5 Riqualificazione urbana e del territorio.
Asse 6 Progetti integrati di sviluppo economico.
Asse 7 Valorizzazione delle risorse umane.

Riguardo alle misure che descrivono gli interventi e determinano i volumi di spesa ammissibile al finanziamento pubblico, vi sono alcune misure attuabili direttamente dai soggetti in possesso dei requisiti, e altre che richiedono la preventiva disposizione, da parte dei soggetti pubblici responsabili, di progetti di massima. Ogni misura fa riferimento a un asse di strategia regionale.

Le Misure a bando sono i progetti presentati da privati rispondenti a criteri standard definiti attraverso un bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Le Misure a regia regionale sono iniziative proposte da enti pubblici invitati dalla Regione a presentare progetti.

Le Misure a titolarità regionale sono iniziative promosse dalla Regione attraverso e/o con il concorso di istituzioni ed enti di natura pubblica o a prevalente partecipazione pubblica.


PROBLEMI E NODI FUNZIONALI

La riforma dei Fondi strutturali proposta dalla Commissione Europea prevede che l'Obiettivo 2 sia completamente modificato e comprenda regioni in fase di riconversione socioeconomica e la cui popolazione o superficie siano significative.

Ne farebbero parte le regioni in fase di riconversione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI


- Regolamento CEE n. 2052 del 1988 *Fondi e finalità strutturali.*
- Regolamento CEE n. 2081 del 1993 *Modifica e aggiornamento del regolamento 2052/88.*
- Deliberazione del Consiglio della Regione Piemonte del 2/4/1997 n. 375-4973 *Approvazione del Documento Unico di Programmazione ai sensi dell'Obiettivo 2 del regolamento CEE 2081/93 - periodo 1997-'99.*



Zone di indirizzo dei Fondi strutturali UE per le aree rurali in difficoltà (Obiettivo 5b)

ENTI COMPONENTI	Stato, regione, enti locali.	CONFINI	<p>le zone che possono beneficiare dell'azione a titolo dell'Ob. 5b;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. la Commissione valuta gli elementi presentati e compila un elenco delle zone ammissibili; 3. gli Stati membri redigono programmi di sviluppo rurale che la Commissione approva o respinge.
ORIGINE DELLA PARTIZIONE	<p>Il regolamento CEE 2081/93 destina fondi strutturali a sostegno della coesione economica e sociale degli Stati membri. Gli obiettivi prioritari da raggiungere sono individuati dall'art. 1; fra questi, al punto 5b, è indicata la promozione dello sviluppo rurale da perseguire "agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali".</p>	ORGANIZZAZIONE	<p>Le zone rurali sono all'interno dei confini amministrativi regionali, ma non ne sono comprese che in parte. Hanno riscontro con analoghe zone nell'ambito degli Stati membri della Comunità Europea.</p>
METODOLOGIA	<p>Le zone rurali che possono beneficiare dei Fondi strutturali, sulla base dell'Ob. 5b, devono presentare uno scarso livello di sviluppo socioeconomico valutato in base al prodotto interno lordo pro capite. A riscontro di tale situazione di carenza devono presentarsi almeno due elementi fra quelli sotto elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tasso elevato di occupazione agricola sull'occupazione totale; • basso livello di reddito agricolo, espresso in valore aggiunto agricolo per Unità di Lavoro Agricolo (ULA); • scarsa densità di popolazione e/o tendenza allo spopolamento. <p>L'iter di erogazione dei fondi prevede vari passaggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli Stati membri interessati, su indicazione delle regioni, presentano alla Commissione Europea un elenco del- 	PROBLEMI E NODI FUNZIONALI	<p>L'applicazione del regolamento e la distribuzione dei Fondi viene articolata per zone altimetriche, prevedendo sia nuovi impianti colturali sia miglioramenti forestali sia costruzione di infrastrutture. I beneficiari sono imprenditori agricoli, altri privati ed enti pubblici.</p>
		RIFERIMENTI LEGISLATIVI	<p>La riforma dei Fondi strutturali proposta dalla Commissione Europea prevede che l'Obiettivo 5b sia completamente modificato e comprenda regioni in fase di riconversione socioeconomica e la cui popolazione o superficie siano significative. Ne farebbero parte le regioni in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regolamento CEE n. 2052 del 1988 <i>Fondi e finalità strutturali.</i> • Regolamento CEE n. 2081 del 1993 <i>Modifica e aggiornamento del regolamento 2052/88.</i>

La Programmazione negoziata è una “regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza” (d.l. 8/2/95 n. 32 e successiva legge di conversione del 7/4/95 n. 104).



Programmazione negoziata: Patti territoriali e Contratti d'area

Tale tipo di normativa si applica alle aree depresse, così come individuate dalla Commissione Europea, ammissibili ai Fondi strutturali per gli Obiettivi 1, 2 e 5b, o in aree definite dal Ministero del Bilancio aventi analoghe caratteristiche.

Strumenti della Programmazione negoziata sono:

1. le Intese istituzionali di programma;
2. i Contratti di programma;
3. il Patto territoriale;
4. il Contratto d'area.

Gli ultimi due strumenti sono operativi in ambiti subregionali.

ENTI COMPONENTI

Soggetti pubblici (regione, province, enti locali) e privati (ad esempio rappresentanze delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori, istituti di credito, ecc).

NATURA GIURIDICA

Non esiste una istituzione. Si tratta di una regolamentazione concordata tra parti pubbliche e private per l'attuazione di interventi diversi finalizzati allo sviluppo del territorio.

STRUTTURA FUNZIONALE E SUOI ORGANI

Allo stato attuale non esistono né una struttura definita in ambito procedurale né degli organi funzionali; non è escluso che si possano attivare agenzie che assumano la veste di agenzie di sviluppo.

COMPETENZE E ATTIVITÀ ESPLETATA

La Programmazione negoziata è una "regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza" (d.l. 32/95 e successiva legge di conversione 104/95).

Tale tipo di normativa si applica alle aree depresse, così come individuate dalla Commissione Europea, ammissibili ai Fondi strutturali per gli Obiettivi 1, 2 e 5b, o in aree definite dal Ministero del Bilancio aventi analoghe caratteristiche.

Gli strumenti della Programmazione negoziata sono i seguenti.

Le **Intese istituzionali di programma**: si tratta di intese tra Stato e regioni volte alla programmazione locale coordinata e interagente con quella nazionale, attuando forme di effettivo de-

centramento decisionale e fornendo al tempo stesso un quadro programmatico di riferimento per tutti gli interventi sul territorio regionale.

I **Contratti di programma**, già attivati con deliberazione CIPE del 25/2/94, regolano le relazioni fra soggetti pubblici e grandi imprese o consorzi di piccole e medie imprese per la realizzazione di rilevanti investimenti in aree depresse.

I **Patti territoriali** sono un accordo tra i soggetti sottoscrittori per l'attuazione di un programma di interventi nei settori dell'industria, dei servizi, del turismo e in quello dell'apparato infrastrutturale, tra di loro integrati. Il Patto territoriale deve essere caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale compatibili con uno sviluppo ecosostenibile. I soggetti promotori sono gli enti locali, gli altri soggetti pubblici operanti a livello locale, le rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate. I soggetti promotori individuano un soggetto responsabile che ha il compito di coordinare le attività e gli interventi programmati, attivano le risorse tecniche e organizzative necessarie alla realizzazione del Patto, assicurandone il controllo e la verifica dei risultati, assumono provvedimenti necessari a impedire ritardi nell'esecuzione. Per quanto attiene al finanziamento, il CIPE eroga somme per un importo massimo di 100 miliardi di lire, ma al Patto possono concorrere fonti aggiuntive private, comunitarie, statali, regionali e locali. Il finanziamento avviene secondo alcune regole: la quota dei mezzi propri nelle iniziative imprenditoriali non può essere inferiore al 30% del relativo investimento, mentre agli investimenti infrastrutturali non può essere destinato più del 30% del contributo CIPE.

I **Contratti d'area**, scaturiti dall'accordo con le parti sociali del settembre 1996 per affrontare problemi specifici delle aree con grave crisi occupazionale, sono lo strumento operativo concordato con le amministrazioni anche locali, le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché di eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di nuova occupazione in territori circoscritti. Tali zone devono trovarsi all'interno delle aree in

crisi (indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e sentito il parere delle commissioni parlamentari) o delle aree di sviluppo industriale o dei nuclei di industrializzazione che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti, di disponibilità di zone attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi (legge 662/96).

ORIGINE DELLA PARTIZIONE

La Programmazione negoziata viene per la prima volta menzionata nel decreto legge 32/95, convertito nella legge 104/95, mentre i suoi differenti strumenti hanno avuto una specifica evoluzione e sono venuti alla luce in differenti momenti, sulla base dell'evoluzione della legislazione nazionale e comunitaria in materia (cfr. i Riferimenti legislativi).

Gli ambiti specifici dei Patti e dei Contratti si sono formati sulla base di libera adesione degli enti locali rispetto a un obiettivo comune di sviluppo locale.

CONFINI

I Patti territoriali e i Contratti d'area per la loro caratteristica di strumenti di sviluppo locale per libera iniziativa dei soggetti promotori rispettano i confini amministrativi dei comuni aderenti al patto o al contratto, individuano ambiti omogenei interni alle province, possono essere attivati in tutto il territorio nazionale, fermo restando che le specifiche risorse destinate dal CIPE sono riservate a quelli definiti nelle aree depresse e agli ambiti degli Obiettivi 2 e 5b.

Esistono analoghe iniziative sul restante territorio nazionale (circa 400), soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia.

SITUAZIONE IN PIEMONTE

In Piemonte si sono attivate diverse azioni di concertazione, tutte finalizzate alla creazione di Patti territoriali, mentre non esiste nessuna iniziativa a favore di Contratti d'area.

La fase attuale vede i diversi Patti a livelli molto diversi di avanzamento:

- sono giunti alla fase di approvazione ministeriale e finanziamento i Patti della provincia di Alessandria e quello promosso dalle comunità montane della Valle Gesso, Germagnana e Pesio;
- di prossimo inoltro al Ministero il Patto territoriale del Canavese e quello riguardante l'Alta Langa e la Valle Bormida (a cavallo tra la provincia di Cuneo e di Asti);
- in avanzata fase di elaborazione il Patto territoriale del Pinerolese, dell'Astigiano (che in particolare interessa i comuni a nord del Tanaro), della zona ad ovest di Torino, del Verbanco-Cusio-Ossola;
- sono stati avviati Patti territoriali nell'area di Ciriè e Valli di Lanzo, e nell'area di Moncalieri;
- si parla di avvio di un Patto territoriale nella zona sud-ovest dell'area metropolitana torinese (impernata sul comune di Orbassano, con cinque comuni che già da tempo hanno costituito una Agenzia di sviluppo), di un Patto che riguarderebbe le cinque comunità montane delle Alpi occidentali cuneesi (Valli Po, Bronza, Infernotto, Valle di Stura e Valle Varaita, che dovrebbe fungere da capofila), di un Patto riguardante le comunità montane delle Valli Monregalesi e l'Alta Valle Tanaro, di un Patto della Val Sesia.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge 8/6/90 n. 142
Ordinamento delle autonomie locali.
Art. 27: Accordi di programma.
- Decreto legge 8/2/95 n. 32
Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.
Per la Programmazione negoziata vengono ridefiniti e inquadrati tre diversi strumenti negoziali:
 - l'Accordo di programma;
 - il Contratto di programma;
 - l'Intesa di programma.
- Legge 7/4/95 n. 104
Conversione in legge del d.l. 8/2/95 n. 32.
- Decreto legge 24/4/95 n. 123
Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
Art. 7: apportando una modifica all'art. 1 del d.l. 32/95 e della relativa legge di conversione 104/95, introduce i Patti territoriali tra gli strumenti di programmazione negoziata.
- Deliberazione CIPE 10/5/95
Regolamentazione dell'istituto del Patto territoriale.
- Decreto legge 23/6/95 n. 244
Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di disoccupazione.
- Legge 8/8/95 n. 341, art. 8
Ripubblicazione e conversione in legge del d.l. 244/95.
- Deliberazione CIPE 20/11/95
Criteria per il coordinamento, nelle aree depresse, degli investimenti pubblici og-

getto delle singole forme di programmazione negoziata, quali intese, accordi, contratti e patti previsti dall'art.1 della legge 104/95 e dall'art. 8 della l. 341/95.

- Legge 28/12/95 n. 549, art. 1 comma 77-78

Misura di razionalizzazione della finanza pubblica.

Si stabilisce che nei territori interessati dai Patti territoriali il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale possa concedere l'incremento dei benefici previsti fino al 30% e il raddoppio della loro durata per l'attuazione di interventi a carico del Fondo per l'occupazione e del Fondo per lo sviluppo.

- Deliberazione CIPE 12/7/96

Criteri e procedure per la realizzazione dei patti territoriali. La deliberazione dispone una serie di vincoli:

a) l'utilizzo di risorse pubbliche non può superare la soglia dei 100 miliardi di lire;

b) gli investimenti in infrastrutture devono essere funzionali allo sviluppo produttivo e non devono superare il 30% del costo degli investimenti produttivi;

c) le agevolazioni alle attività produttive non devono essere superiori ai parametri fissati per le agevolazioni ex legge 488/92 e in linea con gli aiuti comunitari a finalità regionale;

d) la quota dei mezzi propri nelle iniziative imprenditoriali non può essere inferiore al 30% del relativo investimento.

Viene posto anche un vincolo di ordine temporale: la realizzazione complessiva del Patto deve concludersi entro 48 mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione CIPE di approvazione.

- Legge 23/12/96 n. 662, art. 2 comma 203-209, 214

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Riprende la definizione di Programmazione negoziata e aggiunge agli istituti negoziali precedentemente presentati (Accordo di programma, Contratto di programma, Intesa di programma e Patto territoriale) il Contratto d'area.

- Deliberazione CIPE 21/3/97

Disciplina della Programmazione negoziata.

- Deliberazione Giunta Regione Piemonte 4/8/97 n. 206-21691

Individuazione delle procedure per l'istruttoria e la valutazione di Patti territoriali proposti dalla Regione Piemonte.

- Deliberazione CIPE 26/2/1998 n. 19/98


Criteri per il finanziamento di Patti territoriali e Contratti d'area.

- Circolare Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 29/7/98

Comunicato volto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei Patti territoriali e dei Contratti d'area.

RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

- BONOMI ALDO, *I patti territoriali*, in "Inchiesta", trimestrale di ricerca e pratica sociale, 1996.
- BONOMI ALDO, *Il capitalismo molecolare. La società al lavoro nel Nord Italia*. Torino: 1997
- BONOMI ALDO e DE RITA GIUSEPPE, *Manifesto per lo sviluppo locale (dall'azione di comunità ai patti territoriali)*. Torino: 1999.
- AREL, *Finanziare lo sviluppo locale*. Bologna: 1998.
- CAMOLETTO MARCO, *Documento direttore sul Patto territoriale in provincia di Torino*. Torino: 1997.
- CAMOLETTO MARCO, *Patto territoriale del Canavese*. Torino: 1997.
- CENSIS, *XXXII Rapporto sulla situazione sociale del paese*. Roma: 1998.
- CNEL, *La normativa sui patti territoriali: un'analisi comparata*. Roma: 1996.
- CNEL, *Le politiche di coesione economica e sociale in Europa e in Italia*. Roma: 1997.
- CNEL, *Enti locali e patti territoriali*, in *XI Rapporto sullo stato dei poteri e dei servizi locali 1996-'97*. Roma: 1998.
- CNEL, *I patti territoriali: quattro anni di esperienza*. Roma: 1997.
- CNEL, *Innovazione, piccole imprese e distretti industriali*. Roma: 1997, III Rapporto CNEL-CERIS-CNR.
- CNEL, *Laboratori territoriali: I Patti territoriali e lo sviluppo locale*. Roma: 1998.
- COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Comunicazione della Commissione sulla relazione intermedia relativa all'attuazione dei Patti territoriali per l'occupazione*. Bruxelles: 1997.
- COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Guida ai patti territoriali per l'occupazione*. Bruxelles: 1997.
- COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Patti territoriali per l'occupazione. Esempi di buone prassi*. Bruxelles: 1997.
- PERULLI PAOLO, *Neoregionalismo*. Torino: 1998.
- *Rapporto Patto territoriale del Canavese*. 1997.
- *Rapporto Patto territoriale Alta Langa - Valle Bormida*. 1998.
- *Rapporto Patto territoriale Valle Gesso*. 1998.
- *Rapporto Patto territoriale del Pinerolese*. 1998.
- *Rapporto Patto territoriale Torino Ovest*. 1998.
- *Rapporto Patto territoriale del Verbano-Cusio-Ossola*. 1999.



Zone di cooperazione transfrontaliera Progetto INTERREG

ORIGINE DELLA PARTIZIONE

Decisa nel 1990, l'iniziativa comunitaria INTERREG si poneva l'obiettivo di preparare le regioni di frontiera a un'Europa senza confini.

Con la comunicazione agli Stati membri 94/C 180/13 si è promosso INTERREG II per il periodo 1994-'99 cui ha fatto seguito anche il programma INTERREG II C di competenza degli Stati. L'iniziativa persegue le seguenti finalità:

- fornire alle zone di frontiera interna ed esterna della Comunità un aiuto che consenta di risolvere alcuni specifici problemi di sviluppo determinati dalla posizione di relativo isolamento di queste aree, a vantaggio delle popolazioni locali e con modalità consone alla tutela dell'ambiente;
- promuovere la creazione e lo sviluppo di reti di cooperazione comuni a zone contermini attraversate da frontiere interne e collegamento di tali reti con altre più ampie che si estendono a livello comunitario;
- aiutare le aree situate a ridosso dei confini esterni ad adeguarsi al loro ruolo di zone di frontiera di un unico mercato integrato;
- cogliere le nuove opportunità di cooperazione con Paesi terzi;
- completare una serie di reti energetiche selezionate (già definite dall'iniziativa Regen per il periodo 1989-'93) e collegarle a più estese reti europee.

L'iniziativa INTERREG II si articola lungo due direttrici distinte, in quanto ingloba gli interventi precedentemente rientranti nell'ambito di INTERREG I e Regen:

- cooperazione transfrontaliera;
- completamento di reti energetiche.

METODOLOGIA

Sono ammesse a beneficiare di INTERREG II:

- tutte le zone NUTS 3 (ambiti corrispondenti, per quanto riguarda l'Italia, alle province) della Comunità situate lungo le frontiere interne ed esterne della Comunità stessa;
- alcune zone NUTS 3 rivierasche prospicienti frontiere marittime.

Gli ambiti piemontesi inseriti nel Programma INTERREG sono relativi alla frontiera Italia-Francia che comprende la zona Nord, cioè la regione Valle d'Aosta e provincia di Torino, dipartimenti della Haute-Savoie e della Savoie, con ampliamento alle province di Asti, Vercelli e Biella e ai dipartimenti dell'Ain, della Drôme e dell'Isère, e la zona Sud, ovvero le province di Torino, Cuneo e Imperia, i dipartimenti di Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, con l'eventuale ampliamento alle province di Asti, Savona e ai dipartimenti di Var e Vaucluse.

Per quanto concerne la frontiera svizzera è interessata la provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

I finanziamenti di sostegno non sono distribuiti omogeneamente sul territorio, ma sono destinati a programmi e progetti che, relativamente alla sezione di cooperazione transfrontaliera, sono riconducibili a:

- studi concernenti i piani di sviluppo in uno spazio transfrontaliero integrato;
- incentivazione e promozione dello sviluppo delle PMI;
- turismo e agriturismo;
- distribuzione, a livello locale, di acqua, gas, elettricità e telecomunicazione e sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento, uso razionale dell'energia e

smaltimento dei rifiuti;

- sviluppo rurale;
- miglioramento della produttività dell'agricoltura e promozione del commercio transfrontaliero;
- creazione o potenziamento di organizzazioni commerciali, associazioni professionali o gruppi di pianificazione transfrontalieri;
- miglioramento delle infrastrutture di comunicazione (trasporti, mezzi di comunicazione di massa, ecc.) nelle regioni in cui sono particolarmente carenti;
- cooperazione nel settore scolastico e culturale, compresa la collaborazione tra istituti d'istruzione superiore, centri di ricerca e università;
- sostegno alla formazione e all'occupazione, rivolgendosi in particolare ai disoccupati, alle donne e alle persone che hanno risentito delle trasformazioni indotte dal mercato unico;
- collaborazione in campo sanitario;
- misure riguardanti l'energia, le telecomunicazioni e i trasporti, destinate a integrare la realizzazione di reti transeuropee;
- misure speciali destinate a ridurre i problemi conseguenti all'esistenza di lingue, procedure amministrative e sistemi giuridici diversi;
- preparazione della pianificazione territoriale transfrontaliera;
- prevenzione del contrabbando presso le frontiere esterne.

ORGANIZZAZIONE

Gli Stati membri devono presentare proposte di programmi o sovvenzioni globali, ovvero proposte di modifica di programmi rientranti nell'ambito della "cooperazione transfrontaliera". Ogni frontiera interna dell'Unione sarà oggetto di un unico programma che coin-

volgerà due o più Stati membri interessati. Analogamente, ciascuna frontiera dello Stato membro che costituisce una parte della frontiera esterna della Comunità sarà oggetto di un unico programma riguardante, ove possibile e opportuno, interventi da realizzare da entrambe le parti della frontiera stessa. I programmi proposti dagli Stati membri saranno valutati dalla Commissione, la quale terrà conto in particolare dei seguenti elementi:

- esistenza di una coerente strategia per il territorio transfrontaliero di cui trattasi, con un'adeguata combinazione tra le misure strutturali e quelle riguardanti le risorse umane;
- per le frontiere interne: prevedibile impatto delle misure proposte sullo sviluppo dei territori attraversati da un confine;
- per le frontiere esterne: contributo che le misure proposte daranno alla promozione della cooperazione transfrontaliera nel maggior numero possibile di campi;
- carattere complementare dei contributi finanziari della Comunità e di quelli nazionali e regionali;
- prevedibile efficacia delle modalità di attuazione, controllo e valutazione e grado di coinvolgimento delle autorità regionali e locali nella realizzazione dei programmi (per le frontiere interne sono previste competenze miste).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- BRAMANTI A., RATTI R., *Verso l'Europa delle Regioni*. Milano: Franco Angeli, 1993.
- PROVINCIA DI TORINO, *Magazine Torino*, in "Provincia informa", settembre 1997.
- Provincia di Torino, *La cooperazione transfrontaliera. Interreg II*, in "Provincia informa", febbraio 1999.
- *Cooperazione transfrontaliera permanente*. Atti del seminario, Bardonecchia 26 febbraio 1999.

ORIGINE DELLA PARTIZIONE E OBIETTIVI

INTERREG II C

Il Piemonte oltre a partecipare al programma INTERREG II partecipa anche a INTERREG II C, un'iniziativa comunitaria tesa allo sviluppo concertato di azioni transnazionali di almeno tre Stati membri. Gli obiettivi sono orientati a migliorare le relazioni tra le regioni e a interconnettere i territori interessati, nonché fornire un contributo alle finalità della Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo.

Le misure sono relative a:

- sistemi di trasporto e di telecomunicazione;
- organizzazione urbana e metropolizzazione;
- valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e sviluppo sostenibile.

Il territorio europeo è organizzato in grandi bacini transnazionali con caratteristiche geografiche e culturali comuni, in cui organizzare iniziative concertate tra le regioni appartenenti.


Il Piemonte è interessato dallo spazio transeuropeo denominato Alpi Latine che è composto da 3 regioni francesi (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté), 4 regioni italiane (Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta) e i cantoni svizzeri di Ginevra, Valais e Vaud.

ORGANIZZAZIONE

La struttura di gestione e conduzione del programma comprende:

- un comitato comune di sorveglianza;
- un comitato comune di direzione e programmazione;
- un segretariato comune;
- un comitato di partenariato transnazionale e interregionale;
- dei gruppi di lavoro per i progetti transnazionali.

È considerata Area metropolitana la zona comprendente il comune di Torino e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con esso rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali per la vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali (dall'art. 17, capo VI della legge 142/90 "Ordinamento delle autonomie locali").



Area metropolitana torinese

NATURA GIURIDICA

La legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali individua al capo VI le Aree metropolitane annoverandole tra gli enti locali.

STRUTTURA FUNZIONALE DELLA PARTIZIONE E SUOI ORGANI

Ai sensi della l. 142/90 l'amministrazione locale dell'Area metropolitana deve articolarsi in due livelli: la città metropolitana e i comuni. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana e il sindaco metropolitano.

Al legislatore regionale è demandato il compito di determinare le funzioni dell'autorità metropolitana, che si aggiungono a quelle di competenza provinciale.

COMPETENZE E ATTIVITÀ

La legge regionale, nel momento in cui delimiterà territorialmente e istituirà l'area metropolitana, attribuirà ad essa le funzioni a carattere sovracomunale nell'ambito delle seguenti materie:

- pianificazione territoriale dell'Area metropolitana;
- viabilità, traffico e trasporti;
- tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;
- servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

Alla città metropolitana competeranno le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti, mentre ai comu-

ORIGINE
DELLA
PARTIZIONE

ni dell'Area metropolitana resteranno le funzioni non attribuite espressamente alla città metropolitana.

La prima individuazione di un ambito di aggregazione di comuni aventi come centro la città di Torino è del 1952. Si tratta di una "definizione dei comuni della prima cintura torinese" operata dalla Divisione urbanistica del Comune di Torino che comprende, oltre al capoluogo, 23 comuni limitrofi. Sulla base di tale ambito, nel 1954, venne affidato l'incarico di redazione di un Piano Intercomunale Torinese (PRIT) che però non giunse a soluzione.

Nel 1972, con il d.p.g.r. n. 719, fu individuato un ambito definito Area metropolitana e distinto in prima e seconda cintura, per un totale di 53 comuni (incluso il capoluogo).

Nel 1975, con la l.r. n. 41, vennero istituiti i comprensori; nel 1982 si propose la ripartizione del comprensorio di Torino in sei sub-comprensori. Quello comprendente Torino venne definito Area metropolitana.

Nel 1989, con la l.r. n. 16, sul riordino delle funzioni amministrative, vennero istituite le aree programma e operata una sub-partizione degli ambiti comprensoriali preesistenti. Il comprensorio di Torino venne diviso in tre parti, l'Area metropolitana fu separata dalla Valle di Susa e dalle Valli di Lanzo.

La legge 142/90 di ordinamento delle autonomie locali dà mandato alle regioni di delimitare l'Area metropolitana; la Regione Piemonte definisce allora, nel disegno di legge n. 151/91, la delimitazione e le funzioni dell'Area metropolitana e il conseguente riordino delle circoscrizioni provinciali.

METODOLOGIA

Il disegno, che però non è mai stato convertito in legge, individua un ambito territoriale composto da 33 comuni incluso Torino.

Nel 1994 il Consiglio della Provincia di Torino con deliberazione n. 776-8065 individua e regola i circondari; questi ambiti, introdotti dall'art. 16 della l. 142/90, hanno una mera funzione di decentramento di servizi e uffici provinciali. Ciò che è interessante è che la provincia suddivide il proprio territorio in 5 circondari: Pinerolo, Susa, Lanzo, Ivrea e Torino; quest'ultimo conta 99 comuni. Il Piano territoriale provinciale, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale del 28/4/99 n. 621-71253, ha proposto un nuovo disegno dei circondari limitando i confini di quello di Torino a 72 comuni, assimilandolo a un ambito di Area metropolitana.

Non esiste una metodologia precisa per la determinazione delle diverse proposte di Area metropolitana. Tutte hanno comunque fatto riferimento alle affinità socioeconomiche dei comuni limitrofi, agli indicatori demografici e all'intensità dei flussi migratori interni. Si rimanda, per gli approfondimenti in proposito, allo *Studio preliminare per la delimitazione dell'Area metropolitana di Torino* condotto dall'IRES nel febbraio '91.

PROBLEMI
E NODI
FUNZIONALI

La realizzazione dell'Area metropolitana è legata a molteplici problemi; una esemplificazione della loro complessità è data dai rapporti, spesso tormentati, tra città metropolitana e comuni limitrofi che richiedono maggiori garanzie alla propria autonomia.

La stessa l. 142/90 complica le cose; sia quando fornisce indicazioni sulla dimensione demografica dei comuni che possono costituire una unione (che vedrebbe esclusi da questa la maggior parte dei comuni della cintura), sia quando prevede il riordino delle circoscrizioni territoriali con l'eventuale ridisegno delle attuali circoscrizioni comunali (rettifiche di confini, scorporo di aree, istituzione di nuovi comuni, ecc.). Questi problemi hanno comportato la scarsa applicabilità della legge per quanto attiene alla formazione delle città metropolitane. A tutt'oggi solo Genova, Venezia e Bologna hanno definito le aree metropolitane mentre Bologna, Firenze e Roma hanno istituito la Conferenza metropolitana, una sede di adesione volontaria dei comuni dell'area atta a discutere e formulare intese e decisioni. Esiste inoltre un progetto di legge che tende a superare quanto previsto dalla l. 142/90 in merito alle Aree metropolitane attraverso l'istituzione della Conferenza metropolitana.


RIFERIMENTI
LEGISLATIVI

- D.p.g.r. n. 719/72
Definizione di Area metropolitana distinta in 1° e 2° cintura con complessivi 53 comuni (incluso Torino).
- L.r. 4/6/1975 n. 41
Individuazione e istituzione dei comprensori.
- L.r. 16/3/1989 n. 16
Riordino delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale e indirizzi normativi per la delega di funzioni amministrative.
- Legge 8/6/1990 n.142
Ordinamento delle autonomie locali. Capo VI: Aree metropolitane.
- Disegno di legge della Giunta regionale del Piemonte dell'11/6/1991 n. 151 - legge dell'8/6/1990 n. 142.
Delimitazione e funzioni dell'Area metropolitana e conseguente riordino delle circoscrizioni provinciali.

RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

- IRES, *Studio preliminare per la delimitazione dell'Area metropolitana di Torino*. Torino: 1991. Working paper n. 98.
- IRES, *Le aree metropolitane tra specificità e complementarità*. Torino: 1991, Dibattiti n. 2.
- REGIONE PIEMONTE, ASSESSORATO ENTI LOCALI, *La legge 8/6/90 n. 142. Convenzioni, consorzi, unioni, accordi di programma. Atti del ciclo di convegni organizzati nelle province piemontesi nell'anno 1992*. Torino: 1993.
- IRES, *Uscire dal labirinto*. Torino: 1993.

Con i Circondari la provincia attua il decentramento delle sue attività, mediante l'istituzione di propri uffici decentrati multifunzionali, al fine di garantire una prestazione di servizi ai cittadini più efficace e facilitare una più attiva partecipazione alle scelte dell'ente provinciale; tali uffici hanno sede nel comune capoluogo del Circondario.



Circondari

ENTI COMPONENTI	Provincia	COMPETENZE E ATTIVITÀ ESPLETATA	<p>La Provincia di Vercelli ha, invece, previsto due organi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comitato circondariale, nominato dal consiglio provinciale e composto dal presidente della provincia, o suo delegato, e otto membri di cui due scelti tra i consiglieri provinciali, di cui uno di minoranza, sei consiglieri comunali di altrettanti comuni appartenenti al Circondario. 2. La Consulta è composta dai sindaci dei comuni, dai presidenti delle comunità montane del Circondario stesso e dai rappresentanti delle associazioni culturali, economiche, ambientali e sindacali individuate dal comitato.
NATURA GIURIDICA	Ente non autonomo, costituito come “ambito” entro cui operano uffici decentrati della provincia, privo di personalità giuridica, ma dotato di autonomia patrimoniale e organizzativa.		
STRUTTURA FUNZIONALE DELLA PARTIZIONE E SUOI ORGANI	<p>Ogni provincia si dota, là dove li ha istituiti, di un regolamento per la costituzione dei Circondari, che risultano differenti per le diverse province.</p> <p>La Provincia di Torino prevede la costituzione della Consulta di circondario, composta dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane del Circondario stesso. La Consulta esprime il proprio orientamento in ordine a questioni di interesse generale attinenti il Circondario e le funzioni provinciali; si riunisce, di norma, due volte all’anno su iniziativa del presidente della provincia o su richiesta dei rappresentanti di amministrazioni locali.</p>		<p>Con i Circondari la provincia attua il decentramento dei servizi e degli uffici, mediante l’istituzione di propri uffici decentrati multifunzionali, al fine di garantire una prestazione di servizi ai cittadini più efficace e facilitare una più attiva partecipazione alle scelte dell’ente provinciale; tali uffici hanno sede nel comune capoluogo del Circondario.</p> <p>Negli statuti provinciali si sottolinea il ruolo partecipativo dei cittadini, proprio attraverso i Circondari, soprattutto in relazione ai compiti di programmazione e pianificazione territoriale della provincia e della regione; nel regolamento dei Circondari della Provincia di Torino si ribadisce che “i cittadini residenti nel Circondario esprimono, in sede di consultazione, il proprio orientamento in ordine a questioni di interesse generale, attinenti il Circondario medesimo e le funzioni provinciali. Il presidente della provincia effettua una consultazione dei sindaci dei comuni di ciascun circondario e dei presidenti delle comunità montane al fine di disporre di elementi di va-</p>

ORIGINE
DELLA
PARTIZIONE

lutazione e di giudizio per indirizzare le proprie scelte”.

Il termine Circondario compare più volte nella legislazione italiana, già nell'organizzazione amministrativa degli Stati italiani preunitari; i Circondari sono previsti dalla Costituzione italiana e nello Statuto della Regione Piemonte; sono stati utilizzati per il decentramento amministrativo regionale (confronta scheda sui CoRECo).

La divisione in ambiti circondariali viene ripresentata dalla l. 142/90, che all'art. 16 dà facoltà alle province di disciplinare nei propri statuti la suddivisione dei rispettivi territori in Circondari “in relazione all'ampiezza e alla peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione e alla funzionalità dei servizi”.

Tutte le province della regione, nel proprio statuto hanno previsto l'istituzione dei Circondari, ma solo le province di Torino, Vercelli e Cuneo ne hanno individuato la partizione territoriale e approvato i rispettivi regolamenti.

In particolare, la Provincia di Torino ha suddiviso in 5 Circondari tutto il territorio provinciale, la Provincia di Cuneo ne ha individuati 7 mentre la Provincia di Vercelli ha istituito un Circondario solo su una porzione del suo territorio: la Valsesia.

METODOLOGIA

I criteri individuativi sono indicati già nella l. 142/90 basati su una omogeneità geografico-territoriale e di distribuzione di servizi alla popolazione; è stabilito, inoltre, che ogni comune che rientri nell'ambito del Circondario deve farlo con l'interesse del suo territorio.

L'istituzione e conformazione dei Circondari è comunque valutata in

rapporto alle dimensioni territoriali e demografiche delle varie province, anche se non viene individuata una soglia; in molti statuti provinciali è previsto che l'istituzione dei Circondari possa essere promossa dai comuni delle aree interessate.

Nel maggio del 1998 la Provincia di Torino, accogliendo l'istanza di alcuni comuni di passare da un Circondario a un altro (in particolare da quello di Torino e da quello di Ivrea al Circondario di Lanzo, che è stato rinominato Lanzo-Cirié), ha ritoccato i confini della partizione.

CONFINI

Si tratta di ambiti sub-provinciali che rispettano i confini amministrativi comunali. Si potrebbero avere riscontri in altri ambiti nazionali: la l. 142 ne dà facoltà. I Circondari sono stati istituiti in altre province italiane; ricordiamo Bologna (nel cui statuto provinciale viene individuata la soglia minima di 80.000 abitanti), Bergamo (ha istituito 8 Circondari), Grosseto (4), Lucca (3).

PROBLEMI
E NODI
FUNZIONALI

I Circondari continuano ad avere una funzione puramente amministrativa; possono essere modificati, soppressi e istituiti di nuovi con apposita deliberazione del consiglio provinciale.

I Circondari possono essere comunque un'occasione importante per mettere ordine alla ridondanza delle partizioni funzionali che insistono sulle province. Si tenga inoltre conto che da diversi anni esiste un'attenzione anche dell'Unione Europea per l'individuazione di un livello NUTS 4 (Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche), intermedio tra il livello comunale (NUTS 5) e quello provinciale


RIFERIMENTI
LEGISLATIVI

(NUTS 3), su cui far ricadere una serie di azioni e politiche di sviluppo regionale. I Circondari possono costituire il livello adeguato per l'insieme delle politiche di area vasta verso la convergenza delle diverse partizioni amministrative e dei servizi operanti sul territorio.

- 1/1/1948 Costituzione Italiana
Articolo 129: "Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in Circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento".
- Legge 22/5/1971 n. 338
Statuto della Regione Piemonte. Capo III, articolo 70: Circondari.
- Legge 8/6/1990 n. 142
Ordinamento delle autonomie locali. Articolo 16: Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali.
- Deliberazione del Consiglio della Provincia di Torino 7/1991
Approvazione dello Statuto della Provincia di Torino. Articolo 4: Circondari.
- Deliberazione del Consiglio della Provincia di Torino del 10/5/1994 n. 776-8065
Regolamento dei Circondari - Articolo 16 della l. 8/6/1990 n. 142.
- Deliberazione del Consiglio della Provincia di Alessandria del 23/7/1991 n. 71
Approvazione dello Statuto della Provincia di Alessandria. Capo III: Organizzazione del territorio; articolo 7: Circondari.
- Deliberazione del Consiglio della Provincia di Asti del 13/6/91 n. 40, modificata con n. 151 del 27/12/1993
Approvazione dello Statuto della Provincia di Asti. Capo III, articolo 47: Circondari.

- Deliberazione del Consiglio della Provincia di Asti
Regolamento sull'istituzione, gli ambiti territoriali e le competenze dei Circondari.
- Deliberazione del Consiglio della Provincia di Cuneo del 26/6/1991 n. 77/1, modificata con n. 31 del 18/4/1994
- Approvazione dello Statuto della Provincia di Cuneo
Capo II: decentramento; articolo 51: Circondari.
- Deliberazione del Consiglio della Provincia di Vercelli dell'8/10/1991 n. 235
Approvazione dello Statuto della Provincia di Vercelli. Titolo VIII articolo 61: Circondari.
- Deliberazione Consiglio della Provincia di Novara del 10/10/1991 n. 151, modificata con n. 27 del 17/3/1994
Approvazione dello Statuto della Provincia di Novara. Principi generali; articolo 10: Circondari.
- Deliberazione del Consiglio della Provincia di Vercelli del 20/11/1995 n. 65
Regolamento per l'istituzione del Circondario della Valsesia.
- Deliberazione del Consiglio della Provincia di Torino del 4/5/1998 n. 77680
Regolamento dei Circondari ex articolo 4 dello statuto provinciale. Modificazione.
- Deliberazione del Consiglio della Provincia di Cuneo del 30/11/1998 n. 106
Regolamento sull'istituzione e sul funzionamento dei Circondari.

Sono organi attraverso cui la regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, l'esercizio del controllo di legittimità - previsto dall'art. 130 della Costituzione - degli atti degli enti locali.



Comitati Regionali di Controllo (CoRECo)

STRUTTURA
FUNZIONALE
DELLA
PARTIZIONE
E SUOI ORGANI

Il Comitato Regionale di Controllo e ogni sua sezione sono composti (art. 42 della legge 142/90) da:

- quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
 1. uno iscritto da almeno dieci anni all'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;
 2. uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;
 3. uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente, per almeno cinque anni, la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere regionale o parlamentare nazionale; ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata;
 4. uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di ruolo di università in materie giuridiche e amministrative, ovvero tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza;
- un esperto designato dal commissario di governo scelto fra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive province.

Il Comitato e ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente e un vice presidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.

Il Comitato e le sezioni sono rinnovate integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

ENTI
COMPONENTI

Regione Piemonte.

NATURA
GIURIDICA

Organo strumentale della regione.

COMPETENZE
E ATTIVITÀ
ESPLETATA

La regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo di legittimità, previsto dall'art. 130 della Costituzione, degli atti degli enti locali.

Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali nonché quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al Comitato.

Sono sottoposte al controllo le deliberazioni di competenza delle giunte in materia di:

- acquisti, alienazioni, appalti e in generale tutti i contratti;
- contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti, a terzi;
- assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

ORIGINE
DELLA
PARTIZIONE

Il ruolo dei Comitati Regionali di Controllo viene definito dalla l. 62/53 "Costituzione e funzionamento degli organi regionali" che - art. 55 - istituisce nel capoluogo di ogni regione un Comitato per il controllo sugli atti delle province. L'art. 56 precisa inoltre che: "Lo Statuto regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei comuni debba essere esercitato dallo stesso comitato di cui all'art. 55 nel capoluogo di regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia".

Le sedi dei CoRECO vengono decentrate nei capoluoghi di provincia e nelle sedi dei circondari istituiti con leggi regionali in riferimento agli artt. 129, 130 della Costituzione e 69, 70 dello Statuto della Regione Piemonte, a partire dal 1972.

METODOLOGIA

Tali circondari nascono come sub-partizione delle circoscrizioni provinciali. Con l'istituzione dei comprensori nel 1975 ogni CoRECO esercitava il suo controllo su un ambito comprensoriale, mantenendo come riferimento i vecchi circondari che si differenziavano territorialmente dai comprensori perché, contrariamente a questi, rispettavano i confini provinciali e perché mancava l'ambito corrispondente al comprensorio di Borgosesia i cui comuni erano ripartiti tra i circondari di Biella e Vercelli.

Il decentramento ha funzionato per lungo tempo nonostante che successive modifiche alle leggi regionali ne avessero stabilito il trasferimento presso i capoluoghi di provincia.

Recentemente la l.r. 40/94 "Nuove norme per il funzionamento del Comitato Regionale di Controllo" ha abolito le preesistenti sezioni e ha stabilito che la funzione dell'organo di controllo venga espletata in forma decentrata attraverso le sezioni del quadrante geografico di Alessandria (comprendente le province di Alessandria e Asti), Cuneo, Novara (comprendente le province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola) e Torino.

Le sezioni e gli ambiti così definiti sono entrati in funzione nel 1995.

CONFINI

Non esiste una metodologia di individuazione di una partizione che ha seguito le vicende dell'organizzazione territoriale regionale degli ultimi trent'anni.

Sono rispettati i confini regionali e provinciali tranne che per le province che rientrano in una sola sezione.

I CoRECO sono presenti in tutta Italia; in alcune regioni (Lombardia, Emilia-

PROPOSTE
LEGISLATIVE
REGIONALI

Romagna) hanno un'unica sede nel capoluogo della regione.


Prima ancora dell'applicazione della l.r. 40/94 è stata presentata una proposta legislativa regionale che intende istituire una sola sede centrale nel capoluogo di regione così come già operante in altre regioni d'Italia.

RIFERIMENTI
LEGISLATIVI

- 1/1/1948 Costituzione italiana
Artt. 129, 130.
- Legge 10/2/1953 n. 63
Costituzione e funzionamento degli organi regionali.
Art. 55: controllo sugli atti delle province con sede nel capoluogo di regione.
Art. 56: il controllo sugli atti dei comuni può essere esercitato dallo stesso comitato di cui all'art. 55 o in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.
- Legge 22/5/1971 n. 338
Statuto della Regione Piemonte.
Art. 69: Controllo sugli enti locali.
Art. 70: Circondari.
- L.r. 7/1/1972 n. 1
Istituzione del circondario di Biella.
Istituisce, nell'ambito della circoscrizione provinciale, il circondario nel quale trova sede una speciale sezione del Comitato di Controllo.
Vale per tutte le seguenti leggi istitutive di circondari.
- L.r. 10/5/1973 n. 8
Istituzione del circondario di Pinerolo.
- L.r. 10/5/1973 n. 9
Istituzione del circondario di Alba-Bra.
- L.r. 10/5/1973 n. 10
Istituzione del circondario di Mondovì.
- L.r. 10/5/1973 n. 11
Istituzione del circondario di Ivrea.

- L.r. 30/7/1973 n. 16
Istituzione del circondario di Casale Monferrato.
- L.r. 15/11/1976 n. 58
Istituzione del circondario del Verbanico-Cusio-Ossola.
- L.r. 19/12/1978 n. 80
Istituzione del circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano.
- L.r. 12/8/1976 n. 42
Norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo.
Individua come sedi decentrate i capoluoghi di comprensorio.
- L.r. 7/7/1982 n. 42
Modifica della l.r. 42/76.
Individua quali sedi decentrate degli organi di controllo i capoluoghi di province e circondari.
- Legge 8/6/1990 n. 142
Ordinamento delle autonomie locali.
Capo XII: Controllo sugli atti.
- L.r. 22/9/1994 n. 40
Nuove norme per il funzionamento del Comitato Regionale di Controllo.
Art. 2: Articolazione del Comitato Regionale di Controllo in 4 sezioni distaccate.

Enti locali intermedi tra comune e regione, curano gli interessi e promuovono lo sviluppo della comunità provinciale.



Province

		<p>COMPETENZE E ATTIVITÀ ESPLETATA</p> <p>Alle Province spettano funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale in materia di (l. 142/90 art. 14):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; c) valorizzazione dei beni culturali; d) viabilità e trasporti; e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali; f) caccia e pesca nelle acque interne; g) organizzazione dello smaltimento rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado e artistica e alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale. <p>La Provincia svolge inoltre compiti di programmazione relativi a (l. 142/90 art. 15):</p> <ul style="list-style-type: none"> • coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale; • concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; • formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni;
<p>ENTI COMPONENTI</p>	<p>Province.</p>	
<p>NATURA GIURIDICA</p> <p>STRUTTURA FUNZIONALE DELLA PARTIZIONE E SUOI ORGANI</p>	<p>Ente locale intermedio tra comune e regione.</p> <p>La Provincia ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e della finanza pubblica.</p> <p>Sono organi della Provincia: il consiglio, la giunta e il presidente.</p> <p>I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e rimangono in carica sino all'elezione dei nuovi.</p> <p>La giunta è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori stabilito dallo statuto, non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati all'ente.</p>	

- predisporre e adotta il Piano territoriale provinciale di coordinamento.

Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali (l. 142/90 art. 32):

- gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari e i programmi delle opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- le convenzioni tra comuni e provincia;
- l'istituzione di compiti e di norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- le spese che impegnino i bilanci e gli esercizi successivi;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari;
- la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito della provincia o da essa dipendenti e controllati.

La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze del presidente della

Provincia, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari dirigenti, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso (legge 142/90 art. 35).

Il presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.

ORIGINE DELLA PARTIZIONE

La partizione territoriale in Province ha origini anteriori all'Unità d'Italia.

Il ruolo assegnato a tale organo di decentramento esprimeva, fino alla proclamazione della Repubblica, la tendenza del governo centrale a mantenere il controllo dei governi locali.

Con l'ordinamento repubblicano si avvia il graduale ristabilimento, dopo il ventennio, degli organi elettivi dei comuni e delle province, ma si prospetta contemporaneamente il problema delle regioni, tant'è che si apre un discorso critico nei confronti delle Province che, secondo l'opinione di alcuni, non avrebbero più avuto uno spazio autonomo con l'avvento delle maggiori entità regionali, potendosi le stesse prospettare, al più, come organismi strumentali delle stesse regioni.

Ma l'assemblea costituente, ritenendo la Provincia una realtà insopprimibile, valorizzò le sue funzioni assegnandole una posizione sovraordinata agli enti locali comunali (art. 128 della Costituzione), riconoscendone piena autonomia.

Contemporaneamente, accogliendo le

istanze regionalistiche, l'assemblea costituente riconobbe alle istituzioni regionali la qualifica di enti autonomi.

La regione si presenta come ente di legislazione, di governo e di amministrazione: da un lato deve operare delle scelte politiche, dall'altro deve compiere atti amministrativi e svolgere attività di coordinamento ai vari livelli locali.

Con i decreti delegati del 1972, la legge 382/75 e la sua attuazione attraverso il d.p.r. n. 616 del 1977, si trasferiscono alle regioni le funzioni amministrative decentrate dello Stato avviando il processo di regionalizzazione; ma si avvia anche un processo di riforma delle autonomie locali.

La Regione Piemonte con la l.r. 43/77 regola la propria funzione generale di programmazione e di governo e assegna un ruolo prioritario, accanto al consiglio regionale e alla giunta, ai comitati comprensoriali, attraverso cui le Province, le comunità montane e i comuni partecipano alla programmazione regionale. Si avvia un periodo di convivenza e ambiguità di ruoli tra i due enti intermedi che si risolverà con la fine dell'esperienza comprensoriale nel 1985.

Il ruolo e le funzioni della Provincia vengono precisate e rafforzate con la legge 142/90; l'esigenza, già espressa con l'istituzione dei comprensori, di gestire ambiti più omogenei e consoni all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione e alla funzionalità dei servizi, viene recepita dalla legge che ne consente l'opportunità attraverso una revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, dei circondari e dell'area metropolitana.

Fino al 1992 il Piemonte era organizzato in 6 Province, con d.l. 6/3/1992 n. 248 viene istituita la nuova provincia di Biella e con d.l. 30/4/1992 n. 277 viene istituita la nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

METODOLOGIA

I confini delle nuove Province sono il risultato di una lunga storia di istanze locali di autonomia passate attraverso i comprensori e i circondari.

L'individuazione dei nuovi confini risponde ai criteri e agli indirizzi delineati all'art. 16 della l. 142:

- a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;
- b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
- c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
- d) di norma, la popolazione delle province risultante dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti.

ATTIVITÀ STATISTICA

L'art. 14 punto l) della l. 142/90 dispone che ogni Provincia si occupi della raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'attività tecnico-amministrativa degli enti locali.

PROBLEMI E NODI FUNZIONALI

La fase attuale è piuttosto delicata in quanto la legge 59/97 ha predisposto la delega di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali, avviando un processo che non si è ancora concluso. In particolare il d.l. 112/98 individua le funzioni di competenza della regione e quelle da conferire agli enti locali in materia di:

- sviluppo economico e attività produttive i cui ambiti di applicazione

sono: artigianato, industria, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati, turismo, miniere e risorse geotermiche, cave e torbiere, acque minerali e termali.

- Ambiente infrastrutture e protezione civile in merito a: valutazioni di impatto ambientale; attività a rischio di incidenti rilevanti, inquinamento atmosferico; inquinamento acustico; gestione rifiuti; energia, tutela delle acque, difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico; prevenzione e previsione dei rischi naturali; lavori e opere pubbliche; protezione civile; protezione della natura.
- Territorio, urbanistica, parchi, trasporti e viabilità i cui ambiti di applicazione sono: territorio, urbanistica e tutela dei beni ambientali; edilizia residenziale pubblica; parchi e riserve naturali; trasporti e viabilità.
- Servizi alla persona e alla comunità in merito a: tutela della salute; servizi sociali; istruzione edilizia scolastica e spettacolo; formazione professionale; beni e attività culturali; politiche giovanili.

In tal senso la Regione Piemonte ha recentemente approvato una legge sul riordino dei compiti amministrativi e sulle deleghe di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali, rimandando a leggi regionali specifiche l'individuazione delle funzioni e compiti da trasferire e le relative modalità di esercizio.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Ordinamento francese, legge 22/12/1978

Si ripartisce il territorio in dipartimenti e circondari; tale suddivisione fu estesa dalle conquiste di Napoleone al di fuori della Francia, in particolare in Piemonte.

- Editto albertino 27/11/1847 n. 659
Amministrazione dei comuni e delle province: il territorio è suddiviso in divisioni, province e comuni. Tale sistema non entra subito in vigore.

- Legge 7/10/1848 n. 807

Sancisce la partizione territoriale in divisioni, province e comuni; le prime corrispondenti alle province e le seconde ai circondari.

- Legge 23/10/1859 n. 3702

Il Regno è suddiviso in province, circondari, mandamenti e comuni, in cui solo le province e i comuni sono enti autonomi.

- Legge 20/3/1865 n. 2248

Si propone l'unificazione amministrativa del Regno, estendendo al resto d'Italia l'organizzazione territoriale delle amministrazioni locali.

- Costituzione Italiana 1/1/1948

Titolo V: le regioni, le province, i comuni.

- Legge 10/2/1953 n. 62

Costituzione e funzionamento degli organi regionali

- Legge 22/5/1971 n. 338

Statuto della Regione Piemonte.

- D.p.r. 14/1/1972

Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali.

- L.r. 4/6/1975 n. 41

Individuazione e istituzione dei comprensori.

- Legge 22/7/1975 n. 382

Norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

- D.p.r. 24/7/1977 n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22/7/1975 n. 382.

- L.r. 19/8/1977 n. 43 (abrogata dalla l.r. 43/94)

Le procedure della programmazione.

- L.r. 16/3/1989 n. 16

Riordino delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale e indirizzi normativi per la delega di funzioni amministrative.

Nella stessa legge all'art. 13 vengono trasferite alla Provincia tutte le competenze proprie dei comitati comprensoriali.

Infine, l'art. 17 abroga la l.r. 41/75.

- Legge 8/6/1990 n. 142

Ordinamento delle autonomie locali.

- D.l. 6/3/1992 n. 248

Istituzione della Provincia di Biella.

- D.l. 30/4/1992 n. 277

Istituzione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

- Legge 15/3/1997 n. 59

Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alla regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.


- D. lgs. 31/3/1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/3/1997 n. 59.

- L.r. 20/11/1998 n. 34

Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali.

L'Unità Sanitaria Locale è un'azienda che provvede ad assicurare, nell'ambito territoriale di propria competenza, i livelli di assistenza sanitaria stabiliti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione del cittadino. Il Distretto Sanitario assicura un efficace filtro della domanda sanitaria e orienta la stessa, garantendo la continuità terapeutica indipendentemente dai diversi luoghi di trattamento.



Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Distretti Sanitari

STRUTTURA
FUNZIONALE
DELLA
PARTIZIONE
E SUOI ORGANI

Secondo i dettami del d.l. 502/92, ogni ASL è retta da un direttore generale coadiuvato da un direttore amministrativo (laureato in discipline giuridiche o economiche) e da un direttore sanitario (medico), nonché da un consiglio di sanitari e da un coadiutore dei servizi sociali. Il direttore generale ha tutti i poteri di gestione e la rappresentanza legale dell'Azienda. Il direttore sanitario è responsabile di tutte le strutture e le attività sanitarie. Il direttore amministrativo è responsabile di tutte le strutture e le attività amministrative.

Le Aziende Sanitarie Locali hanno un'articolazione territoriale e funzionale in Distretti sanitari; questi sono dotati di autonomia organizzativa ed economico-finanziaria in merito all'erogazione delle prestazioni sanitarie di base, ad ogni Distretto è preposto un responsabile.

La Regione Piemonte con l.r. 39/94, in ottemperanza dei dettami del d.l. 502/92, ha inoltre individuato le aziende ospedaliere tra gli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione presenti sul territorio regionale. Sono aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e con gli stessi organi previste per l'Azienda Sanitaria Locale. L'Azienda Sanitaria Locale provvede ad assicurare, nell'ambito territoriale di propria competenza, i livelli di assistenza sanitaria stabiliti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione del cittadino.

Il Distretto sanitario assicura un efficace filtro della domanda sanitaria e orienta la stessa, garantendo la continuità terapeutica indipendentemente dai diversi luoghi di trattamento.

ENTI
COMPONENTI

Regione Piemonte.

NATURA
GIURIDICA

Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e si configurano quali enti strumentali della regione.

I Distretti sanitari sono articolazioni territoriali delle ASL e sono dotati di autonomia organizzativa ed economico-finanziaria in merito all'erogazione delle prestazioni sanitarie di base.

COMPETENZE
E ATTIVITÀ
ESPLETATA

Il Distretto, in particolare, indirizza e coordina il ricorso all'assistenza ospedaliera, assistenza specialistica e assistenza protesica e termale, fungendo da centro ordinatore per le relative prestazioni erogate.

Con l'approvazione della l.r. 62/95, recante norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, si colma il vuoto lasciato dalla legislazione sanitaria in materia assistenziale individuando i soggetti gestori di tali attività (art. 13) e gli ambiti territoriali di riferimento.

Al comma 2 viene detto che i comuni gestiscono, nel rispetto dei vincoli e della programmazione regionale, le attività socio-assistenziali secondo le seguenti modalità:

- in forma associata tramite delega all'USL;
- tramite consorzi o altre forme associative previste dalla 142/90 tra comuni o tra comunità montane oppure tra comuni e comunità montane;
- tramite comunità montana (ai sensi dell'art. 31, comma 3 l.r. 28/92);
- tramite delega individuale all'ASL;
- direttamente.

“Gli ambiti territoriali di riferimento delle forme associative di cui alle lettere a) e b), del comma 2, sono individuati, di norma, entro i confini delle preesistenti Unità Socio-Sanitarie Locali (USSL) già operanti al 31/12/1994”.

ORIGINE
DELLA
PARTIZIONE

La partizione ha un'origine istituzionale definita dal d.l. 502/92 e dalla l.r. 39/94; questa richiama esplicitamente i precedenti ambiti delle Unità Socio-Sanitarie Locali soppresse dalla stessa legge.

METODOLOGIA

Gli ambiti delle Aziende Sanitarie Locali derivano dall'accorpamento delle USSL che da 76 diventano 22, così come definite nell'allegato A della l.r. 39/94.

La stessa legge, ai commi 3 e 4 dell'art. 2 offre la possibilità, con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale o su iniziativa degli enti locali, di predisporre l'accorpamento di due o più ambiti territoriali o di spostare singoli comuni da un ambito territoriale ad un altro al fine di migliorare la funzionalità dei servizi; data questa possibilità, dall'atto della costituzione delle ASL si sono avute delle modifiche, tra l'altro non rilevanti, dei confini degli ambiti, dovute al passaggio di alcuni comuni da una Azienda all'altra.


L'ambito territoriale di un Distretto sanitario è definito secondo i seguenti criteri (art. 5, comma 5 della l.r. 39/94):

- ciascun Distretto di norma deve coincidere con uno o più comuni, ovvero con una o più circoscrizioni in cui il territorio del comune sia suddiviso;
- ciascun Distretto di norma deve comprendere una popolazione fra i 20.000 e i 60.000 abitanti e, nelle aree urbane, una popolazione non inferiore a 40.000 abitanti;
- ciascun Distretto che insiste su aree montane o particolarmente disagiate può comprendere una popolazione anche inferiore a 20.000 abitanti e di regola non inferiore a quello della popolazione delle comunità montane il cui territorio, precedentemente all'entrata in vigore della legge, coincideva con una USSL e deve essere dotato degli stessi servizi e svolgere le stesse funzioni dei restanti Distretti dell'ASL.

La maggior parte dei Distretti sanitari individuati in Piemonte hanno un ambito territoriale coincidente con quello delle precedenti USSL.

CONFINI	Sono rispettati i confini regionali ma l'accorpamento non ha garantito il rientro nei confini provinciali; lo spostamento di singoli comuni da un ambito all'altro previsto all'art. 2 comma 4 della legge regionale sta favorendo il rientro in ambiti provinciali.	<p><i>Art. 2: Ambiti territoriali coincidenti con quelli definiti dalla L.r. 41/76.</i></p> <p><i>Art. 8: indica per Torino una sigla ULA, poi abrogata.</i></p> <p><i>Art. 21: individuazione dei Distretti sanitari in ambiti di circa 10.000 abitanti.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • L.r. 23/8/1982 <p><i>Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della regione Piemonte.</i></p> <p><i>Titolo III: Gestione coordinata e integrata dei Servizi Socio-Assistenziali e sanitari; art. 8: denominazione USSL.</i></p>
ATTIVITÀ STATISTICA	La raccolta di informazioni relativa all'attività gestionale ed economica delle ASL sono pubblicizzate attraverso la Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Sanitario Regionale.	<ul style="list-style-type: none"> • L.r. 11/2/1985 <p><i>Modifica degli ambiti territoriali delle Unità Socio-Sanitarie Locali del Comune di Torino.</i></p> <p><i>Art. 1: delimitazione in 10 USSL del Comune di Torino.</i></p>
RIFERIMENTI LEGISLATIVI	<ul style="list-style-type: none"> • D.p.r. 14/1/1972 n. 4 <i>Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e dei relativi personale e uffici.</i> • L.r. 9/7/1976 n. 41 <i>Definizione degli ambiti territoriali delle Unità Locali dei Servizi (ULS) 76 ULS di cui 23 a Torino (Deliberazione della Giunta municipale di Torino del 19/12/1975).</i> • D.p.r. 24/7/1977 n. 616 <i>Delega di cui all'art. 1 della legge 22/7/1975 n. 382.</i> <i>Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.</i> <i>Capo IV: Assistenza sanitaria e ospedaliera.</i> • Legge 23/12/1978 n. 833 <i>Istituzione del servizio sanitario nazionale.</i> <i>Art. 10: Organizzazione territoriale in Unità Sanitarie Locali e Distretti sanitari.</i> <i>Art. 14: Unità Sanitaria Locale definita da una dimensione demografica compresa tra 50.000 e 200.000 abitanti.</i> • L.r. 21/1/1980 n. 3 <i>Disciplina degli organi istituzionali del servizio sanitario regionale e norme transitorie.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • L.r. 23/1/1987 <i>Norme urgenti.</i> <i>Art. 3: ridefinizione della numerazione delle 10 USSL di Torino.</i> • L.r. 23/4/1990 n. 47 <i>Organizzazione e funzionamento delle Unità Socio-Sanitarie Locali.</i> <i>Art. 9: definizione e funzioni dei Distretti e Presidi sanitari.</i> • D.l. 30/12/1992 n. 502 <i>Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della l. 23/10/1992 n. 421.</i> <i>Art. 3: organizzazione delle Unità Sanitarie Locali (USL).</i> • L.r. 22/7/1994 n. 39 <i>Individuazione delle Aziende Sanitarie Regionali.</i> • L.r. 13/4/1995 n. 62 <i>Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali.</i> • L.r. 12/12/1997 n. 61 <i>Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-'99.</i>

Si tratta di Ambiti territoriali determinati dall'associazione tra comuni, o tra comunità montane oppure tra comuni e comunità montane, o Ambiti di Unità Sanitarie Locali entro cui operano soggetti gestori di servizi socio-assistenziali finalizzati alla tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone e alla tutela e al sostegno della famiglia.



Ambiti di gestione dei servizi socio-assistenziali

ENTI COMPONENTI

Regione,
province,
comuni,
comunità montane,
Aziende Sanitarie Locali.

ORIGINE

La legge regionale 20/1982 consentiva alla Regione Piemonte di assegnare alle Unità Socio-Sanitarie Locali (USSL) il compito di farsi carico delle funzioni socio-assistenziali previste dalla legge; nello stesso testo legislativo venivano individuate alcune prestazioni che potevano essere erogate direttamente dai comuni (quali quelle rivolte ad adulti e anziani autosufficienti e concernenti l'assistenza economica, l'assistenza domiciliare, la gestione dei presidi socio-assistenziali a carattere residenziale); ciò aveva comportato una divisione delle prestazioni tra USSL e comuni (ad esempio il comune di Torino ha sempre gestito direttamente tutte le attività socio-assistenziali). Gli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore delle leggi 142/90 sull'ordinamento delle autonomie locali e 111/91 sulla gestione transitoria delle Unità Sanitarie Locali, hanno registrato una progressiva trasformazione dell'assetto istituzionale determinatosi con la l.r. 20/82: la legislazione nazionale, infatti, nel ribadire la competenza amministrativa dei comuni nel settore dei servizi sociali attribuiva agli stessi la scelta in merito alla conferma della delega all'Unità Sanitaria Locale oppure all'assunzione della gestione diretta delle funzioni socio-assistenziali. L'entrata in vigore della normativa di cui al decreto legislativo 502/92 in materia di riforma sanitaria, ha comportato un'ulteriore frammentazione della gestione dei servizi, portando sempre più comuni a gestire in forma diretta i servizi oppure a organizzarsi in consorzi o, infine, a conferirne la delega alle comunità montane. La l.r. 62/95 modifica l'assetto istituzionale stabilito dalla l.r. 20/82, recependo le modificazioni apportate dalla legislazione nazionale in materia.

SOGGETTI
TITOLARI
E FUNZIONI

La l.r. 62/95 individua i seguenti soggetti pubblici quali titolari di funzioni socio-assistenziali:

- la regione, cui spetta la funzione di programmazione (attraverso il Piano socio-sanitario regionale), l'indirizzo e il coordinamento dei servizi, nonché la verifica e il controllo della loro attuazione a livello territoriale;
- le province, le quali collaborano alla predisposizione del Piano regionale e concorrono alla programmazione locale di attuazione dello stesso, oltre a esercitare le funzioni socio-assistenziali ad esse attribuite relative alla tutela della maternità e infanzia e assistenza ai ciechi e sordomuti (l.r. 19/95);
- i comuni cui spetta l'attività di esercizio delle funzioni socio-assistenziali; questi possono gestire tali attività secondo le seguenti modalità:
 - a) in forma associata tramite delega all'Unità Sanitaria Locale;
 - b) tramite consorzi o altre forme associative previste dalla l. 142/90 tra comuni o tra comunità montane oppure tra comuni e comunità montane;
 - c) tramite comunità montane;
 - d) tramite delega individuale all'USL;
 - e) direttamente.

Principio essenziale che la regione esprime attraverso la legge è la necessità di uno stretto coordinamento tra i soggetti che gestiscono le attività socio-assistenziali e le Aziende Sanitarie Locali.

AMBITI
TERRITORIALI

Gli ambiti territoriali di riferimento previsti dalla l.r. 62/95, come riferimento di bacini di utenza, sono di norma quelli delle ex USSL; viene dato, altresì, l'indirizzo di tener conto della circoscrizione dei distretti sanitari per consentirne una maggiore integrazione e viene prevista la possibilità di gestione su ambiti territoriali più vasti, con l'accorpamento di più distretti.

PROBLEMI
E NODI
FUNZIONALI

La materia è estremamente fluida perché il singolo comune può decidere di aderire a una forma associativa o uscirne in un qualsiasi momento. La regione provvede ad aggiornare periodicamente l'elenco degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali.

RIFERIMENTI
LEGISLATIVI

- D.p.r. 14/1/1972 n. 4
Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e dei relativi personale e uffici.
- L.r. 9/7/1976 n. 41
Definizione degli ambiti territoriali delle Unità Locali dei Servizi (ULS): 76 ULS di cui 23 a Torino (deliberazione della Giunta municipale di Torino del 19/12/1975).
- D.p.r. 24/7/1977 n. 616
Delega di cui all'art. 1 della legge 22/7/1975 n. 382.
Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.
Capo IV: assistenza sanitaria e ospedaliera.
- Legge 23/12/1978 n. 833
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
- L.r. 21/1/1980 n. 3
Disciplina degli organi istituzionali del Servizio sanitario regionale e norme transitorie.
- L.r. 23/8/1982 n. 20
Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte.
Titolo III: Gestione coordinata e integrata dei servizi socio-assistenziali e sanitari; art. 8: denominazione USSL.
- L.r. 23/4/1990 n. 47
Organizzazione e funzionamento delle Unità Socio Sanitarie Locali.
Art. 9: definizione e funzioni dei distretti e presidi sanitari.
- Legge 8/6/1990 n. 142
Ordinamento delle autonomie locali.
- D.l. 30/12/1992 n. 502
Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della l. 23/10/1992 n. 421.

RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

- L.r. 22/7/1994 n. 39
Individuazione delle Aziende sanitarie regionali.
- L.r. 13/4/1995 n. 62
Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali.
- REGIONE PIEMONTE, *Assessorato alle politiche sociali, soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali in Piemonte.* Torino: 1998.

Nella costituzione gerarchica della Chiesa, le Diocesi sono Chiese Particolari alle quali viene assimilata la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica.



Diocesi della Chiesa Cattolica

STRUTTURA FUNZIONALE DELLA PARTIZIONE E SUOI ORGANI

Territorialmente il popolo cattolico è organizzato gerarchicamente in Regione pastorale piemontese suddivisa in Provincia ecclesiastica di Torino e Provincia ecclesiastica di Vercelli, a loro volta organizzate in Diocesi. Ogni Diocesi è affidata alla cura pastorale di un Vescovo che, con la cooperazione del presbiterio, la rappresenta negli affari giuridici. La sua disciplina è contenuta nel Codice di diritto canonico ai cann. 369, 372 e 374 della costituzione gerarchica della Chiesa. Ogni Diocesi è divisa in parrocchie.

ORIGINE DELLA PARTIZIONE

La divisione territoriale in Diocesi è antichissima: alle più antiche si sono affiancate nel tempo nuove Diocesi che si sono ridistribuite il territorio; in Piemonte la Diocesi più antica è quella di Vercelli che risale al III secolo, la più recente è quella di Cuneo fondata nel 1817.


CONFINI

I confini amministrativi della Chiesa cattolica non coincidono con quelli statali: nella regione pastorale piemontese è inclusa la Diocesi di Aosta, mentre è esclusa la Diocesi di Tortona che appartiene alla Regione pastorale ligure; allo stesso modo alcune Diocesi piemontesi includono comuni liguri o lombardi o, viceversa, Diocesi di altre regioni pastorali includono comuni piemontesi. Anche all'interno della Regione pastorale piemontese i confini delle Diocesi non corrispondono a quelli provinciali e, in alcuni casi, uno stesso territorio comunale è diviso tra due Diocesi a seconda dell'appartenenza delle parrocchie e delle sue frazioni.

ENTI COMPONENTI

Chiesa cattolica.

Gli Ambiti turisticamente rilevanti sono partizioni al cui interno sono costituite e operano le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali, finalizzate all'organizzazione delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte.



Ambiti turisticamente rilevanti

STRUTTURA FUNZIONALE DELLA PARTIZIONE E SUOI ORGANI

La Regione Piemonte, con l.r. 75/96, al fine di organizzare l'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte, ha promosso la costituzione di Agenzie territoriali articolate per ambiti:

- Agenzia per la promozione Turistica Regionale (ATR) del Piemonte, con valenza regionale, è un consorzio tra regione, province, camere di commercio, altri enti locali ed enti pubblici o privati operanti nel settore;
- Agenzie di accoglienza e promozione Turistica Locali (ATL), sono degli strumenti a livello intermedio costituite su iniziativa delle province in accordo con la regione e con il concorso delle camere di commercio. Anch'esse sono un consorzio a cui possono partecipare le associazioni turistiche "pro loco", altri enti e associazioni interessati al turismo, le associazioni e le organizzazioni degli operatori turistici, gli operatori economici interessati al turismo; la loro attività è riferita ad un Ambito turistico di competenza;
- uffici di Informazione e di Accoglienza Turistica (IAT), sono diffusi capillarmente e possono essere istituiti dalle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali, dagli enti locali e dalle associazioni turistiche "pro loco", ma devono ottenere il nulla osta regionale.

ENTI COMPONENTI

Regione, province, comuni.

NATURA GIURIDICA

Gli Ambiti turisticamente rilevanti sono partizioni territoriali di riferimento all'interno delle quali sono costituite e operano le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali.

COMPETENZE E ATTIVITÀ ESPLETATE

L'Agenzia per la promozione Turistica Regionale del Piemonte svolge funzioni di promozione delle risorse turistiche del Piemonte nei confronti della domanda italiana ed estera e di analisi e consulenza di marketing per il turismo. L'Agenzia è strumento di concertazione e coordinamento dell'attività di

promozione turistica svolta dai soggetti pubblici e privati per favorirne integrazione e sinergie. In particolare l'Agenzia:

- analizza i mercati per conoscere costantemente le attese, l'evoluzione e le necessità della clientela;
- fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e le indicazioni di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico, per consentire di elaborare i programmi in modo più mirato e di produrre prodotti turistici più adeguati;
- fornisce ai soggetti sopra indicati la consulenza per la definizione delle strategie e azioni di marketing e l'eventuale supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle stesse;
- informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici del Piemonte, coordinando la raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la loro diffusione, mediante la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;
- realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell'offerta piemontese e, per segmenti particolari di pubblico, su attrattive di rilevanza prettamente regionale, coinvolgendo gli imprenditori turistici;
- assicura la promozione commerciale del prodotto turistico piemontese, mettendo in collegamento gli operatori turistici locali con operatori nazionali e internazionali;
- conduce operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale e internazionale e degli opinion leader.

Le Agenzie di accoglienza e promozione Turistica Locali (ATL) sono strumento di organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati, e in particolare:

- raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica e raccordandosi in un'ottica di sistema all'agenzia regionale;
- forniscono assistenza ai turisti, compresa la pre-

notazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;

- promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;
- sensibilizzano gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.

ORIGINE DELLA PARTIZIONE

Gli Ambiti turisticamente rilevanti sono previsti dall'art. 12 della l.r. 75/96, la cui definizione territoriale è stata presentata in Giunta regionale il 24/4/97, ma non ancora approvata. Tali Ambiti vanno a sostituire i bacini turistici individuati con l.r. 12/87.


METODOLOGIA

Gli Ambiti turisticamente rilevanti sono individuati sulla base di omogeneità di offerta turistica; a ogni comune viene attribuita una tipologia a valenza turistica:

- comuni montani
- comuni lacuali
- comuni termali
- comuni collinari
- comuni compresi nei parchi
- comuni di interesse artistico, storico, archeologico
- comuni d'affari
- comuni di interesse religioso
- comuni con altri profili di interesse
- altri comuni facenti parte dell'Ambito.

CONFINI	Gli Ambiti turisticamente rilevanti sono aree sub-provinciali.	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	<ul style="list-style-type: none"> • D.p.r. 14/1/1972 n. 6
ATTIVITÀ STATISTICA	<p>La l.r. 75/96 organizza un osservatorio turistico per analizzare la situazione dell'offerta, l'andamento e l'evoluzione della domanda e dei mercati turistici, e un sistema di monitoraggio costante sulle attività di promozione, informazione e accoglienza turistica in Piemonte.</p> <p>Importante attività statistica sul turismo è svolta da ogni provincia: gli operatori locali compilano mensilmente e spediscono alla provincia una scheda informativa sulle presenze turistiche. L'Assessorato al Turismo regionale gestisce un programma informatico denominato "Easy Infotour", che però non è ancora a regime.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • D.p.r. 24/7/1977 n. 616 	<p><i>Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo e industria alberghiera e relativo personale.</i></p> <p><i>Delega di cui all'art. 1 della legge 22/7/1975 n. 382.</i></p> <p><i>Trasferimento e delega delle funzioni amministrative dello Stato.</i></p> <p><i>Capo III: Turismo e industria alberghiera.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge 17/5/1983 n. 217 <p><i>Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • L.r. 5/3/1987 n. 12 <p><i>Riforma dell'organizzazione turistica – ordinamento e delega delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera.</i></p> <p><i>Art. 7: Bacini turistici; in allegato elenco dei comuni.</i></p> <p><i>Titolo IV: Aziende di Promozione Turistica.</i></p>
PROBLEMI E NODI FUNZIONALI	Si è in una fase di attivazione dei dettami della legge regionale 75/96 che decreta la soppressione delle Aziende di Promozione Turistica (APT) e i relativi bacini: le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali si stanno aprendo su tutto il territorio regionale, anche se non è ancora ufficializzato il rispettivo ambito di azione. Il disegno di legge regionale per la definizione degli Ambiti turisticamente rilevanti non è ancora stato approvato, per cui è possibile che tali Ambiti di riferimento vengano modificati.	<ul style="list-style-type: none"> • L.r. 22/10/1996 n. 75 	<p><i>Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte.</i></p>
PROPOSTE LEGISLATIVE REGIONALI	"Approvazione dell'elenco dei comuni facenti parte degli ambiti turisticamente rilevanti ai sensi della l.r. 22/10/96 n. 75 art. 12 comma 3".		

L'Agenzia è un ente pubblico di servizio, non economico, ausiliario della Regione, con competenza estesa al territorio delle rispettive province, allo scopo di realizzare programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata e agevolata, nonché opere di edilizia sociale.



Agenzie Territoriali per la Casa (ATC)

NATURA GIURIDICA

L'Agenzia è un ente pubblico di servizio, non economico, ausiliario della Regione.

STRUTTURA FUNZIONALE DELLA PARTIZIONE E SUOI ORGANI

Le ATC sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, e hanno uno statuto proprio. Sono organi delle ATC il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale; tali organi durano in carica lo stesso periodo del Consiglio regionale. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- tre membri eletti dal Consiglio provinciale competente per territorio, dei quali uno in rappresentanza delle minoranza;
- quattro membri nominati dal Consiglio provinciale, dei quali uno su proposta delle organizzazioni degli imprenditori industriali, uno scelto tra i nominativi designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, uno fra i nominativi designati dalle associazioni provinciali più rappresentative degli assegnatari, uno scelto tra i nominativi designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative dei lavoratori autonomi.

La Giunta regionale nomina il Presidente e il Vicepresidente delle ATC tra i componenti del Consiglio di amministrazione eletti dal Consiglio provinciale. Il Collegio sindacale è nominato dalla Giunta regionale. Il Direttore generale della ATC è nominato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione della ATC, ed è scelto fra i dirigenti del comparto degli enti locali; dura in carica cinque anni rinnovabili.

COMPETENZE
E ATTIVITÀ
ESPLETATA

Le ATC provvedono all'amministrazione e gestione del proprio patrimonio e di quello ad esse affidato da altri enti pubblici. Provvedono inoltre ad attuare interventi finalizzati all'incremento, al recupero e alla conservazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e dei relativi servizi, anche attraverso processi di riqualificazione urbana, tramite:

- l'impiego delle risorse dello Stato e della Regione nonché mediante l'utilizzo di eventuali finanziamenti a tale fine disposti da altri enti o istituzioni;
- l'impiego di risorse finanziarie proprie o, in delega, di altri soggetti pubblici o privati;
- la partecipazione a consorzi o società miste, per la formazione, attuazione e gestione di programmi edilizi e urbanistici integrati.

Le ATC espletano tutti i compiti che possono essere affidati dagli enti locali in materia di progettazione urbanistica esecutiva, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini dell'attuazione e gestione unitaria del complesso dei beni di proprietà pubblica al servizio della residenza.

Le ATC svolgono inoltre, per conto e nell'interesse della Regione, attività di vigilanza in materia di contabilizzazione delle spese inerenti allo svolgimento dei piani realizzati dai comuni con fondi depositati presso la sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti e di rendicontazione dei canoni di alloggi di edilizia residenziale pubblica amministrati direttamente dai comuni.

ORIGINE
DELLA
PARTIZIONE

La partizione è fissata dalla legge 457/78 "Norme per l'edilizia residenziale" che, all'art. 4 "Attribuzioni alle regioni", individua una serie di compiti tra cui quello di ripartire gli interventi finanziari, a favore dell'edilizia residenziale pubblica, per ambiti territoriali. I criteri cui s'ispira sono recepiti dall'art. 2 della l.r. 76/79 (di esecuzione dell'art. 25 della 457/78) che stabilisce il "riparto territoriale dell'intervento". Dal 1974 agli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) è stata affidata la gestione del patrimonio della GESCAL (Gestione Case dei Lavoratori) disciolta nel 1973. All'interno della provincia di Torino i programmi di intervento sono stati in parte gestiti dal Consorzio Intercomunale Torinese (CIT), ora soppresso. Con legge regionale 11/93 le ATC sono subentrate in tutti i rapporti attivi e passivi degli istituti IACP.

CONFINI

La partizione coincide con gli ambiti provinciali. La sede di Biella era presente fin dall'istituzione degli IACP con propri fondi, mentre la sede di Verbania è stata istituita dopo la formazione della provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Ogni ATC, oltre ad avere competenza sul territorio delle rispettive province, può esercitare le funzioni anche al di fuori degli ambiti propri, ma limitatamente ai territori delle province confinanti, quando l'intervento sia richiesto dalla Giunta regionale, da un comune o dall'ATC delle province confinanti.

ATTIVITÀ
STATISTICA

La legge 457/78, all'art. 4, prevede una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi. La legge sui canoni del 1984, imponendo l'obbligo di emissione di ricevute sui canoni percepiti, ha attivato la raccolta di informazioni sull'utenza e il patrimonio edilizio pubblici. La raccolta, iniziata nel 1985, ha assunto regolarità dal 1990 e viene aggiornata ogni biennio. I dati raccolti forniscono informazioni sulla domanda di edilizia residenziale pubblica, sui criteri di assegnazione, sulle caratteristiche sociali dell'utenza, sulle caratteristiche del patrimonio edilizio e sull'entità dei canoni. Il tutto è pubblicato sui "Quaderni di edilizia residenziale", editi dalla Regione.


PROBLEMI
E NODI
FUNZIONALI

La legge 59/97 ha predisposto la delega di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali, avviando un processo che non si è ancora concluso. In particolare il d.l. 112/98 individua tra le funzioni di competenza della Regione e da conferire agli enti locali anche quelle in materia di edilizia residenziale pubblica, investendo direttamente in questo processo le Aziende Territoriali per la Casa.

RIFERIMENTI
LEGISLATIVI

- Legge 5/8/1978 n. 457
Norme per l'edilizia residenziale.
- L.r. 18/12/1979 n. 76
Disposizioni per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata in esecuzione dell'art. 25 della l. 457/78.
- L.r. 26/4/1993 n. 11
Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

I Bacini di trasporto sono un'articolazione territoriale della regione Piemonte finalizzata all'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale.



Bacini di trasporto

ENTI
COMPONENTI

Regione Piemonte,
province.

NATURA
GIURIDICA

I Bacini di trasporto sono nati come ambiti territoriali entro cui la provincia avrebbe dovuto esercitare attività di delega in materia di amministrazione e gestione dei trasporti pubblici.

STRUTTURA
FUNZIONALE
DELLA
PARTIZIONE
E SUOI ORGANI

Organo del decentramento delle funzioni regionali in materia di trasporto pubblico era l'Assemblea dei sindaci dei comuni appartenenti ai Bacini di trasporto.

COMPETENZE
E ATTIVITÀ
ESPLETATA

L'Assemblea dei sindaci secondo la legge:

- ha funzione di iniziativa, impulso e consultazione per l'esercizio dell'attività delegata alla provincia;
- svolge azione di raccordo tra i comuni e tra questi e la provincia;
- esprime parere obbligatorio sulle proposte dei piani e dei programmi che vengono sottoposti dalle province prima della definitiva approvazione;
- può esercitare il diritto di iniziativa avanzando proposte alla provincia per lo schema di piano dei trasporti, del programma unitario di esercizio, del programma pluriennale e annuale di attività e di spesa, nonché proposte di progetti o schemi degli atti che la provincia deve adottare.

ORIGINE
DELLA
PARTIZIONE

Istituzionalmente i Bacini di trasporto sono nati con la l.r. 1/86 "Legge generale sui trasporti e sulla viabilità", art. 6; però già la l.r. 44/77, recante lo stesso titolo, poi abrogata, all'art. 13 individuava le Unità territoriali di gestione, sottoambiti dei Comprensori, al fine di razionalizzare la produzione del servizio pubblico.

METODOLOGIA

La partizione ricalca i comprensori, con la differenza che l'ex comprensorio di Torino è diviso in tre parti, separando l'area metropolitana dalla Valle di Susa e dalle Valli di Lanzo; mentre i confini sono stati modificati in maniera da rispettare quelli provinciali, in quanto la legge specificatamente individua i Bacini quale articolazione funzionale dell'ambito provinciale.

CONFINI

Sono rispettati i confini regionali e quelli provinciali.

PROBLEMI
E NODI
FUNZIONALI

I Bacini di trasporto non hanno mai avuto funzione operativa, in quanto l'Assemblea dei sindaci secondo la legge ha semplice funzione consultiva o di raccordo tra enti, mentre le competenze di pianificazione, attività amministrativa e gestione sono interamente gestite dalle province. La legge istitutiva dei Bacini di trasporto non è, però, mai stata abrogata; il d.l. 422/97 di attuazione della l. 59/97 per il trasferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporti e il rinnovato impulso allo sviluppo locale che nasce dal basso, può comportare una rivalutazione della partizione in Bacini di trasporto soprattutto in merito ai compiti di programmazione dei servizi regionali e locali delegati alla regione.

PROPOSTE
LEGISLATIVE
REGIONALI

Disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale nella seduta del 15/4/1998 "Norme in materia di trasporto pubblico locale (in attuazione del d. lgs. 19/11/97 n. 422)".

RIFERIMENTI
LEGISLATIVI

- D.p.r. 15/12/1972 n. 8

Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personale e uffici.

- D.p.r. 14/7/1977 n. 616

Delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382.

Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.

Capo IV: Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.

- L.r. 22/8/1977 n. 44

Legge generale sui trasporti e sulla viabilità. La legge fornisce le prime indicazioni sulla pianificazione dei trasporti e della viabilità organizzata gerarchicamente in Piano regionale e Piani comprensoriali.

Art. 13: Unità territoriali di gestione, finalizzati alla razionalizzazione della produzione del servizio.

- L.r. 23/1/1986 n. 1

Legge generale sui trasporti e sulla viabilità.

Titolo II: Il decentramento delle funzioni regionali.

Art. 6: Bacini di trasporto.

- Legge 15/3/1997 n. 59

Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.


- D.l. 19/11/1997 n. 422

Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della l. 59/97.

- D. lgs. 31/3/1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 59/97.

La Direzione regionale per le opere pubbliche, attraverso i suoi Settori gestisce e controlla le opere e i lavori pubblici e di interesse pubblico che si realizzano sul territorio regionale, con o senza l'intervento finanziario della regione, ad esclusione degli interventi di competenza dello Stato.



Direzione regionale per le opere pubbliche e Settori Oo.Pp. e Difesa dell'assetto idrogeologico

ENTI COMPONENTI

Regione Piemonte
SOGGETTI ATTUATORI:
Regione, enti locali territoriali,
enti pubblici operanti sul territorio
regionale (compresi consorzi pubblici
e comunità montane),
società pubbliche a partecipazione
pubblica preposte alla realizzazione di
opere e lavori pubblici e di interesse
pubblico.

NATURA GIURIDICA

Struttura tecnica del settore Opere pubbliche della Regione Piemonte.

STRUTTURA FUNZIONALE DELLA PARTIZIONE E SUOI ORGANI

Il settore Opere pubbliche della Regione Piemonte è organizzato in una Direzione generale articolata nei settori: Opere Pubbliche, Infrastrutture e Pronto Intervento, nonché in servizi decentrati delle Oo.Pp. e Difesa dell'assetto idrogeologico di ambito provinciale.

Presso il Settore opera il Comitato regionale per le opere pubbliche con funzioni consultive e di coordinamento tecnico in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico. Il Comitato opera presso gli uffici centrali della Regione e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Il Comitato, costituito con deliberazione del Consiglio regionale, è presieduto dal presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato; il Comitato è articolato in sezioni per settori tipologici di opere e svolge funzioni consultive.

COMPETENZE E ATTIVITÀ ESPLETATA

Compete alla Direzione regionale per le opere pubbliche l'assistenza tecnica alla Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché l'attività di coordinamento e indirizzo dei settori, che ne costituiscono l'articolazione, in conformità alle indicazioni dell'Organo di governo, in materia di:

- programmazione, gestione e finanziamento delle opere pubbliche di competenza regionale anche in materia di viabilità provinciale e comunale, sedi municipali, pubblica illuminazione, cimiteri;

- interventi per lo sgombero neve;
- interventi di pronto soccorso e tutela della pubblica incolumità;
- danni a privati;
- ricerca e regolamentazione tecnica, banca dati Oo.Pp.;
- legislazione regionale in materia di Oo.Pp.;
- comitato regionale per le opere pubbliche;
- Linee elettriche;
- gestione decentrata delle attività inerenti alla gestione tecnica ed amministrativa delle opere pubbliche e sistemazione idrogeologica delle opere igieniche, ospedaliere, socio sanitarie, di interesse turistico ricettivo e sportivo, di competenza regionale, nonché connesse all'edilizia comunale.

Compete al Settore opere pubbliche lo svolgimento delle attività in materia di:

- attività di istruttoria tecnico-amministrativa degli atti di competenza del Comitato regionale in materia di Oo.Pp., sezione Infrastrutture e sezione Edilizia;
- attività di analisi e valutazione economica in materia di Oo.Pp., nonché definizione e realizzazione del sistema dei prezzi relativi, attraverso il raccordo con gli organismi competenti;
- approvazione alla costruzione ed esercizio delle linee elettriche di competenza;
- predisposizione e tenuta della banca dati sugli appalti e gestione delle Oo.Pp.;
- gestione e sviluppo del sistema informativo delle Oo.Pp. in linea con i settori decentrati Oo.Pp. e difesa dell'assetto idrogeologico.

Compete al settore Infrastrutture e Pronto Intervento lo svolgimento delle attività in materia di:


- attività di coordinamento e finanziamento di pronto soccorso a tutela della pubblica incolumità e igiene in caso di calamità naturali;
- attività di coordinamento e di accertamento degli interventi in caso di danni a privati;
- attività di raccolta dati e studio per la definizione dei piani delle infrastrutture pubbliche, nonché gestione degli aspetti amministrativi connessi.

Compete ai Settori decentrati Oo.Pp. e Difesa dell'assetto idrogeologico lo svolgimento delle attività in materia di:

- attività inerenti la gestione tecnica e amministrativa delle opere di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale;
- attività di regolamentazione e controllo, negli aspetti istruttori e tecnico-amministrativi relativi agli impianti elettrici;
- attività inerenti le opere igieniche (acquedotti, fognature, cimiteri, ecc.), nonché gli aspetti tecnici di progettazione e direzione lavori connessi, ed espressione di pareri in merito;
- attività di istruttoria tecnico-amministrativa relativa a opere ospedaliere, socio-sanitarie, di interesse turistico-ricettivo e sportivo, di competenza regionale, nonché connesse all'edilizia comunale.

Sono considerati strumenti di pianificazione territoriale tutti quelli che consentono l'organizzazione e la disciplina del territorio.

Il 19 giugno 1997 la Regione Piemonte ha approvato il primo Piano Territoriale Regionale del Piemonte.



Pianificazione del territorio

NATURA
GIURIDICA

La legge 1150/42 disciplina l'assetto, l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere dello Stato. "La disciplina urbanistica si attua a mezzo di Piani Regolatori Territoriali, Comunali e delle Norme sull'attività costruttiva edilizia" (art. 4).

Con il d.p.r. 616/77 vengono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato anche in materia di assetto del territorio e urbanistica.

La Regione Piemonte con la legge regionale 56/77 e s.m. e i. disciplina la tutela e l'uso del suolo, individuando all'art. 3 gli strumenti e i livelli di pianificazione:

- a) a livello regionale: il Piano Territoriale Regionale (PTR), redatto dalla Regione, inerente al territorio regionale, anche per parti, esplicando e ordinando gli indirizzi di pianificazione del territorio;
- b) a livello provinciale e di area metropolitana: i Piani Territoriali Provinciali (redatti dalle province) e il Piano Territoriale Metropolitan (redatto dalla città metropolitana), inerenti al territorio della provincia o dell'area metropolitana; essi delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione territoriale;
- c) a livello sub-regionale e sub-provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i Progetti Territoriali Operativi e i Piani Paesistici; i Progetti Territoriali Operativi considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico ovvero interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa; i Piani Paesistici considerano, anch'essi, particolari ambiti territoriali aventi preminenti caratteristiche di rilevante valore ambientale-paesistico;
- d) a livello comunale: i Piani Regolatori Generali aventi per oggetto il territorio di un singolo comune o di più comuni riuniti in forme associate, e i relativi strumenti di attuazione.

I primi Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC) approvati secondo i dettami della l.r 56/77 risalgono al 1979. Il problema della omogeneizzazione, della distribuzione, della strumentazione urbanistica si va risolvendo dal momento che sono ormai pochi i comuni privi di Piano. In costante aumento è il numero delle varianti ai PRGC approvati che, se da un lato segnala una necessità di flessibilità da parte di una strumentazione considerata troppo rigida, dall'altra rivela le mutate esigenze delle realtà locali negli anni più recenti.

Il Piano Territoriale, regionale o provinciale o metropolitano, definisce:

- a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, definendone i criteri di salvaguardia;
- b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici e ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;
- c) per tale definizione fa propri i vincoli notificati con provvedimenti nazionali e regionali quali le aree boscate, le fasce montane e gli usi civici (così come sono stati individuati sulla base dei dettami della l. 431/85), il vincolo idrogeologico, le aree e beni sottoposti a vincoli paesaggistici (l. 1497/39), le aree protette regionali e i parchi.

I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei PRGC con piani e programmi di settore, progetti di rilievo regionali o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della regione.


ATTIVITÀ
STATISTICA

La Regione Piemonte, di concerto con il CSI-Piemonte, ha da tempo avviato il trattamento informatico della strumentazione urbanistica e la realizzazione della banca dati urbanistici integrata nel Sistema Informativo Territoriale Ambientale (SITA) regionale; tale strumento consente non solo l'archiviazione di una complessa serie di informazioni (memorizzazione degli strumenti urbanistici generali e delle informazioni cartografiche e normative), ma consente un'autentica analisi territoriale, che è già stata adoperata per la redazione di importanti strumenti di pianificazione territoriale come il Piano Territoriale Regionale.

RIFERIMENTI
LEGISLATIVI

- Legge 17/8/1942 n. 1150 e s.m. e i.
Legge urbanistica.
- D.p.r. 24/7/1977 n. 616
Delega di cui all'art. 1 della l. 382/75.
Art. 79.
- L.r. 5/12/1977 n. 56 e s.m. e i.
Tutela e uso del suolo.
- Legge 8/6/1990 n. 142
Ordinamento delle autonomie locali.
Art. 60.
- L.r. 10/11/1994 n. 45
Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla legge regionale 56/77 e successive modifiche ed integrazioni e alle ll.rr. 16/89 e 20/89.

I Progetti Territoriali Operativi sono strumenti di specificazione o di attuazione del Piano Territoriale Regionale, del Piano Territoriale Provinciale e, eventualmente, del Piano Territoriale Metropolitano; essi disciplinano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali.



Aree di approfondimento del Piano Territoriale Regionale

COMPETENZE E ATTIVITÀ ESPLETATA

I Progetti Territoriali Operativi (PTO) sono strumenti di specificazione o di attuazione del Piano Territoriale Regionale, del Piano Territoriale Provinciale e, eventualmente, del Piano Territoriale Metropolitan; essi disciplinano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali, in particolare contengono specificazioni e approfondimenti riguardo a porzioni di territorio da:

- sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo, della difesa dall'inquinamento;
- sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico (in tal senso assumono valore e funzione di Piani paesistici);
- sottoporre a progetti specifici o a iniziative di politica complessa, quali la localizzazione di infrastrutture e impianti produttivi.

Inoltre essi contengono prescrizioni e norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale; valutano i costi e i tempi di realizzazione degli interventi, indicandone i soggetti e le modalità di realizzazione.

In particolare i Piani Territoriali Operativi approvati dalla Regione Piemonte hanno valenza territoriale e ambientale in quanto interessano i territori della fascia fluviale del Po e l'area dell'Ovest Ticino per i quali impone azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione del paesaggio e alla salvaguardia delle componenti ambientali.

ORIGINE
DELLA
PARTIZIONE

La Regione Piemonte con la l.r. 56/77 e s.m. e i. disciplina la tutela e l'uso del suolo, individuando all'art. 3 gli strumenti e i livelli di pianificazione:

- a) livello regionale: il Piano Territoriale Regionale;
- b) livello sub-regionale e sub-provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i Progetti Territoriali Operativi e i Piani Paesistici.

I Progetti Territoriali Operativi sono, tra gli strumenti di gestione del territorio della regione Piemonte, relativamente recenti: il PTO "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po" è stato approvato l'8/3/1995, mentre l'area di approfondimento del Piano Territoriale Regionale "Area di approfondimento Ovest Ticino" è stato adottato con deliberazione della Giunta regionale 31/1/1995 n. 1- 42847.

METODOLOGIA

Gli stessi Progetti Territoriali Operativi delimitano gli ambiti di operatività diretta e di influenza indiretta sulla base di indicazioni provenienti da ricerche e studi di carattere economico, ambientale o naturalistico.

CONFINI

Sono rispettati i confini amministrativi comunali e regionali, non necessariamente quelli provinciali.


PROBLEMI
E NODI
FUNZIONALI

Al momento della costituzione del PTO del Po alcuni comuni espressero parere negativo a riguardo e chiesero di essere stralciati dal piano; tali richieste vennero accolte ma nel caso di comuni (ad esempio quello di Envie nella provincia di Cuneo) il cui territorio è interamente incluso nell'area del piano; su questi territori valgono le stesse limitazioni di salvaguardia applicate ai territori inseriti nel piano.

RIFERIMENTI
LEGISLATIVI

- L.r. 5/12/1977 n. 56 e s.m. e i.
Tutela e uso del suolo.
Art. 3: Strumenti e livelli di pianificazione.
Art. 8 ter: Progetto Territoriale Operativo.
- L.r. 17/4/1990 n. 28
Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Istituzione.
- L.r. 10/11/1994 n. 45
Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla l.r. 56/77 e s.m. e i. e alle ll.rr. 16/89 e 20/89.
- Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 8/3/1995 n. 981-4186
Approvazione del Progetto Territoriale Operativo "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po".
- Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 8/3/1995 n. 982-4328
Approvazione del Piano di area "Sistema regionale delle aree protette della fascia fluviale del Po".
- Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 31/1/1995 n. 1- 42847
Legge regionale 5/12/77 n. 56 e s.m. e i.
Adozione del Piano Territoriale Regionale - Area di approfondimento Ovest-Ticino.

Il sistema regionale delle Aree protette ha per obiettivo la salvaguardia degli ecosistemi presenti nella regione, ma è anche strumento di crescita culturale in materia di ambiente naturale.



Aree protette: Enti Parco

ENTI
COMPONENTI

Regione Piemonte,
Assessorato al Turismo, Sport e Parchi
Naturali,
Enti Parco.

NATURA
GIURIDICA

Gli Enti Parco sono enti strumentali regionali di diritto pubblico, cui sono affidati i compiti di direzione e amministrazione delle aree protette che attualmente sono 29.

STRUTTURA
FUNZIONALE
DELLA
PARTIZIONE
E SUOI ORGANI

Sono organi dell'Ente Parco:

- Il Consiglio direttivo composto, a seconda dell'area protetta e così come stabilito all'art. 9 della l.r. 12/90, da rappresentanti della comunità del parco, degli enti locali (comuni, provincia, comunità montane), della regione.
- La Giunta esecutiva composta dal presidente dell'Ente, dal vice presidente e da uno o più membri del Consiglio direttivo; funge da segretario il direttore dell'Ente.
- Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.

COMPETENZE
E ATTIVITÀ
ESPLETATA

I territori individuati come aree protette sono sottoposti a uno speciale regime di tutela e di gestione allo scopo di perseguire finalità di:

- conservazione di specie animali o vegetali;
- applicazione di metodi di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale;
- promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica;
- difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Le aree classificate come "parco naturale" sono sottoposte a strumento di pianificazione urbanistico-territoriale, denominato Piano di area, ai sensi dell'art. 23 della l.r. 12/90.

Le aree classificate “Riserva naturale” sono soggette alla formazione del Piano naturalistico le cui caratteristiche generali sono individuate all’art. 25 della l.r. 12/90.

Tali Piani assumono valore di strumento di tutela paesistica ai sensi dell’art. 2 della l.r. 20/89.

ORIGINE DELLA PARTIZIONE

La legge quadro sulle aree protette (l. 394/91) detta i principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette. L’art. 2 classifica tali aree in:

- Parchi nazionali: aree comprendenti uno o più ecosistemi di rilievo internazionale o nazionale;
- Parchi naturali regionali: aree costituenti un sistema omogeneo sia per aspetto naturale dei luoghi e valori paesaggistici che per tradizioni culturali locali;
- Riserve naturali: aree ospitanti una o più specie faunicole o floricole di rilevante interesse naturalistico. Le Riserve naturali possono essere nazionali o regionali in base alla loro importanza.

Si occupa di aree protette anche la l.r. 12/90 che individua nel Piano regionale delle aree protette (art. 2 comma 4) lo strumento per perseguire tale finalità.

La Regione Piemonte è stata tra le prime a legiferare in materia di tutela del proprio territorio, con la l.r. 43 del 1975 – in seguito integrata e sostituita da altri provvedimenti – recante le norme per l’istituzione dei parchi e delle riserve naturali.

Anno di costituzione: ogni parco viene costituito alla data della propria legge istitutiva.

Il primo parco naturale è stato quello dell’Alpe Veglia istituito con l.r. 20/3/78 n. 14.

METODOLOGIA

La legge 394/91, all'art. 22 comma 3, prevede che le regioni istituiscano propri parchi naturali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali o di enti pubblici.

La l.r. 12/90, all'art. 6, stabilisce che Parchi e Riserve naturali siano istituiti con legge regionale indicante i confini e la classificazione relativi ad ognuno. In relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni le 28 Aree protette della Regione Piemonte sono articolate in:

- Parchi naturali per la conservazione di ambienti a prevalente valore naturalistico e per uso ricreativo;
- Riserve naturali per la protezione di uno o più valori ambientali, distinte in Riserve naturali integrali, speciali e orientate;
- Aree attrezzate;
- Zone di parco e di salvaguardia.

Tale distinzione ha carattere vincolante per ogni specifica normativa istitutiva di aree a parco e per la redazione dei piani di gestione.

CONFINI

Non sono tenuti presenti i confini amministrativi e gli ambiti possono essere sub-comunali, comprendere più comuni, oppure essere a cavallo di territori regionali confinanti.

C'è riscontro con analoghi ambiti nazionali.

PROBLEMI E NODI FUNZIONALI

I recenti provvedimenti legislativi in materia di trasferimento di funzioni e compiti agli enti locali anche in materia ambientale potranno coinvolgere l'organizzazione e la revisione dei compiti dei enti preposti alla gestione delle Aree attrezzate.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- L.r. 4/6/1975 n. 43

Norme per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali (abrogata).

- L.r. 3/4/1989 n. 20

Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici.

- L.r. 22/3/1990 n. 12

Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia).

- Legge 6/12/1991 n. 394

Legge quadro in materia di aree protette.

- L.r. 21/7/1992 n. 36

Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 142/90 e alla legge 394/91.

- L.r. 3/4/1995 n. 47

Norme per la tutela dei biotipi.


- Legge 15/3/1997 n. 59

Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

- Disegno di legge 31/3/1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/3/97 n. 59.

Si tratta di un sistema di aree di particolare qualità paesistico-ambientale, comprendenti sia alcuni insiemi geomorfologici di rilevante significato naturalistico-ambientale e storico-culturale (già oggetto di specifica notifica di interesse pubblico in relazione ai provvedimenti attuativi della l. 431/85), sia aree particolarmente significative e complesse, da tutelare.



Aree e beni sottoposti a vincolo paesaggistico (l. 1497/39)

ENTI
COMPONENTI

Stato,
regione,
province,
comuni.

La legge 1497/39 “Protezione delle bellezze naturali”, all’art. 1, individua così le aree e i beni da sottoporre a tutela:

1. cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
2. ville, giardini e parchi che, non protetti dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
3. complessi di cose immobili che presentano un particolare aspetto avente valore estetico e tradizionale;
4. bellezze panoramiche considerate come quadri naturali, punti di vista e belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di tali bellezze.

La stessa legge all’art. 2 demandava a un’apposita commissione, istituita in ogni provincia, il compito di compilare due distinti elenchi contenenti il primo i beni elencati ai punti 1 e 2, il secondo i beni di cui ai punti 3 e 4 dell’art. 1.

Il d.p.r. 616/77 trasferiva alle regioni anche le funzioni amministrative relative alla protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.

La l.r. 56/77 e s.m. e i., con l’art. 91bis, ha istituito la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. A questa sono passate competenze e attribuzioni già appartenenti – in base all’art. 2 della l. 497/39 – alle Commissioni provinciali. La Commissione regionale si avvale dei contributi delle Sezioni provinciali decentrate.

La Commissione regionale ha compiuto una revisione sistematica dell’elenco dei beni tutelati, mentre le Sezioni pro-

vinciali decentrate promuovono il censimento dei beni ambientali e culturali per il territorio di propria competenza.

Per dar luogo all'applicazione del vincolo è necessaria:

- l'inclusione del sito nell'apposito elenco;
- l'approvazione dell'elenco da parte del Ministero con decreto motivato;
- la notificazione del vincolo ai proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo dei beni.

Il contenuto del vincolo consiste nel divieto di distruggere il bene e/o introdurre modificazioni che ne pregiudichino l'aspetto.

Ogni intervento deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio (sostituita dagli Organi regionali per effetto del d.p.r. 616/77).

Con l'art. 5 la l. 1497/39, per le località incluse nel secondo elenco di cui ai punti 3 e 4, dava facoltà all'allora Ministero dell'Educazione Nazionale (ora alle regioni) di redigere un Piano territoriale paesistico al fine di impedire che tali aree fossero utilizzate e trasformate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica; le modalità di redazione dei piani paesistici venivano definite dal regolamento istituito con il r.d. 1357/40.

Attualmente in Piemonte la pianificazione paesistica è regolamentata dall'art. 4 della l.r. 20/89.

La tutela di tali aree dovrà essere effettuata attraverso successivi strumenti di assetto territoriale alle varie scale e a seconda delle competenze. Esse dovranno essere oggetto di successivi Piani territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, oppure di Piani paesistici (l.r. 20/89, art. 4).


PROBLEMI E NODI FUNZIONALI

Il fatto che la legge istitutiva del vincolo sia stata più volte ripresa in successivi provvedimenti legislativi, ha comportato una disomogenea composizione dell'elenco dei beni sottoposti a vincolo. Questo riflette un'evoluzione di criteri e indirizzi classificativi determinata da cambiamenti di gusto che hanno portato all'abbandono dei canoni idealistici del bello o del quadro naturale a favore di criteri più scientifici e oggettivi.

RIFERIMENTI
LEGISLATIVI

- Legge 29/6/1939 n. 1497
Protezione delle bellezze naturali.
- R.d. 3/6/1940 n. 1357
Regolamento per l'applicazione della l. 1497/39 sulla protezione delle bellezze naturali.
- D.p.r. 24/7/1977 n. 616
Delega di cui all'art. 1 della legge 22/7/1975 n. 382 "Trasferimento e delega delle funzioni amministrative dello Stato".
Art. 82: Beni ambientali.
- Legge 8/8/1985 n. 431
Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
Integrazioni dell'art. 82 del d.p.r. 616/1977.
Art. 1, lettera g).
- L.r. 5/12/1977 n. 56 e s.m. e i.
Tutela e uso del suolo.
Artt. 9 e 91bis.
- L.r. 3/4/1989 n. 20
Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici.
Art. 4: Pianificazione paesistica.

Questa zonizzazione individua i territori con prevalente copertura boschiva (fustaie, cedui di latifoglie varie, fustaie di conifere, ecc.), che rappresentano siti di rilevante qualità paesistica e ambientale, e sono sottoposti al vincolo del rimboschimento in forza della legge 431/85.




Aree boscate

(l. 431/85, art. 1g)

ENTI COMPONENTI	Regione Piemonte - Assessorato alla Pianificazione Territoriale.	ORGANIZZAZIONE	Il contenuto del vincolo, richiamando la l. 1497/39, consiste nel divieto di distruggere il bene e/o di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio al suo aspetto; ogni intervento deve essere preventivamente autorizzato dagli organi regionali preposti.
ORIGINE DELLA PARTIZIONE	La legge 431/85, o legge Galasso, integrando l'art. 82 del d.p.r. 616/77 di delega alle regioni delle funzioni amministrative dello Stato, sottopone a vincolo paesaggistico, ai sensi della l. 1497/39 diversi siti e territori, tra cui – all'art. 1 lettera g) – i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti al vincolo del rimboschimento	Al comma 4 dell'art. 1 della l. 431/85 è consentito, nei boschi e nelle foreste di cui al punto g) dello stesso articolo, il taglio culturale, la forestazione, le opere di bonifica, antincendio e conservazione.	Con la l.r. 20/89 recante le “Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici” e attraverso la circolare esplicativa del 22/8/89, si sono liberalizzati, per le foreste e i boschi, gli interventi finalizzati al mantenimento, alla conservazione e al miglioramento del patrimonio boschivo, consentendo quei modesti interventi che qualitativamente non alterino lo stato dei luoghi.
METODOLOGIA	Il d.p.r. 616/77 demandava alle regioni il compito di individuare i territori vincolati; la regione Piemonte nel 1978 commissionava all'Istituto Piante da Legno e Ambiente (IPLA) la redazione di una Carta forestale che è stata completata e collaudata nel 1988. Tale carta è il risultato di un lavoro di fotointerpretazione abbinato a un rilievo diretto campionario. Il Piano Territoriale Regionale fa esplicito riferimento alla Carta dell'IPLA, pur nella consapevolezza della difficoltà di una definizione certa delle aree a foresta e boschi, rilevando la discordanza territoriale tra le informazioni assunte dai dati censuari e catastali e quelli scelti per la Carta forestale regionale dell'IPLA.	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	<ul style="list-style-type: none"> • Legge 29/6/1939 n. 1497 <i>Protezione delle bellezze naturali.</i> • D.p.r. 24/7/1977 n. 616 <i>Delega di cui all'art. 1 della legge 22/7/1975 n. 382.</i> <i>Trasferimento e delega delle funzioni amministrative dello Stato.</i> <i>Art. 82: Beni ambientali.</i> • Legge 8/8/1985 n. 431 <i>Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del d.p.r. 616/77.</i> <i>Art. 1, lettera g).</i> • L.r. 3/4/1989 n. 20 <i>Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici.</i>
CONFINI	Sono rispettati i confini amministrativi regionali; le zone coprono parzialmente il territorio regionale e hanno riscontro con analoghe zone del territorio nazionale.		

Sono vincolate, secondo la legge 431/85, le aree montane per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare, per quanto riguarda la catena alpina, e 1.200 metri sul livello del mare per quanto riguarda la catena appenninica.




Fasce montane

(l. 431/85, art. 1d)

ENTI COMPONENTI	Regione Piemonte - Assessorato alla Pianificazione Territoriale.	ORGANIZZAZIONE	L'introduzione del vincolo comporta "il divieto di distruggere il bene e di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge" (l. 1497/39, art. 7). Ogni intervento deve essere preventivamente autorizzato dagli organi regionali preposti. Per l'individuazione delle aree vincolate si fa riferimento alla carta sintetica delle fasce altimetriche della Regione Piemonte, così come allegata al Piano Territoriale Regionale e al relativo elenco dei comuni interessati dal vincolo.
ORIGINE DELLA PARTIZIONE	La legge 431/85, o legge Galasso, integrando l'art. 82 del d.p.r. 616/77 di delega alle regioni delle funzioni amministrative dello Stato, sottopone a vincolo paesaggistico, ai sensi della l. 1497/39 diversi siti e territori, tra cui – all'art. 1 lettera d) – le montagne per la parte eccedente 1.600 metri s.l.m. per quanto riguarda la catena alpina e 1.200 metri s.l.m. per quanto riguarda la catena appenninica	PROBLEMI E NODI FUNZIONALI	La l.r. 20/89 "Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici" individua nei Piani Territoriali e nei Piani Paesaggistici gli strumenti di tutela e valorizzazione delle aree e località comprese nelle categorie di cui all'art. 82 comma 5 del d.p.r. 616/77 così come modificato ed integrato dalla l. 431/85 (artt. 3 e 4).
METODOLOGIA	La Regione Piemonte dispone di una carta delle fasce altimetriche elaborata in modo automatico con il Sistema Informativo Territoriale a partire dall'altimetria IGM 1:100.000 con curve di livello da 100 a 3.300 m ogni 100 metri. In applicazione ai dettami della legge, dalla carta regionale delle fasce altimetriche si sono stralciate e vincolate le aree poste ad un'altimetria superiore alla soglia indicata dalla legge.	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	<ul style="list-style-type: none"> • Legge 29/6/1939 n. 1497 <i>Protezione delle bellezze naturali.</i> • D.p.r. 24/7/1977 n. 616 <i>Delega di cui all'art. 1 della legge 22/7/1975 n. 382 (trasferimento e delega delle funzioni amministrative dello Stato).</i> • Art. 82: <i>Beni ambientali.</i> • Legge 8/8/1985 n. 431 <i>Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del d.p.r. 616/77.</i> • Art. 1 lettera d). • L.r. 3/4/1989 n. 20 <i>Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici.</i>
CONFINI	Sono rispettati i confini amministrativi regionali; le zone coprono la sola parte montana del territorio regionale.		


Sono gravate da usi civici le zone che individuano ambiti sub-comunali per le quali è vietata ogni modificazione dell'assetto territoriale, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici (l. 431/85 art. 1ter).



Usi civici


ENTI COMPONENTI	Regione, comuni.	<p>zione, con indicazioni planimetriche e catastali, degli ambiti citati, per i quali è vietata ogni modificazione dell'assetto territoriale, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici (l. 431/85 art. 1ter) fino all'adozione di piani paesistici o piani urbanistici territoriali (l. 431/85 art. 1bis) entro il termine del 31/12/1986; decorso tale termine il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali esercita i poteri di cui agli artt. 4 e 82 del d.p.r. 616/77. Con circolare 30/12/1991 la Regione Piemonte sottolinea le modalità di gestione e di valorizzazione di tale preesistenza, ribadendo l'opportunità di evitare la compromissione di un patrimonio di aree spesso strategicamente posizionate sul territorio, richiamando l'attenzione degli strumenti urbanistici generali, affinché vagliano con particolare cautela una possibile destinazione d'uso futura.</p>
ORIGINE DELLA PARTIZIONE	La legge 431/85, o legge Galasso, integrando l'art. 82 del d.p.r. 616/77 di delega alle regioni delle funzioni amministrative dello Stato, sottopone a vincolo paesaggistico, ai sensi della l. 1497/39 diversi siti e territori, tra cui – all'art. 1 lettera h) – le zone gravate dagli Usi civici.	
METODOLOGIA	L'origine e l'individuazione dei territori sottoposti a Usi civici è spesso remotissima, in quanto questi erano gravati in passato da norme giuridiche e da istituti amministrativi o da vincoli d'uso di carattere collettivo. Nell'individuazione delle zone si fa riferimento a una cartografia sintetica e all'elenco dei comuni interessati dal vincolo predisposto per il Piano Territoriale Regionale.	
CONFINI	Si tratta di zone che individuano ambiti sub-comunali o a cavallo di più comuni; la raccolta delle informazioni è organizzata, oltre che per comuni, per province così come tutte le altre aree sottoposte a vincolo dalla l. 1497/39. C'è riscontro con analoghi ambiti nazionali.	
ORGANIZZAZIONE	Per tutte le aree elencate al comma 5 dell'art. 82 del d.p.r. 616/77, così come modificato dall'art. 1 della l. 431/77, è fatto obbligo alle regioni l'individuazione	
RIFERIMENTI LEGISLATIVI	<ul style="list-style-type: none"> • Legge 29/6/1939 n. 1497 <i>Protezione delle bellezze naturali.</i> • D.P.R. 24/7/1977 n. 616 <i>Delega di cui all'art. 1 della legge 22/7/1975 n. 382 (trasferimento e delega delle funzioni amministrative dello Stato).</i> <i>Art. 82: Beni ambientali.</i> • Legge 8/8/1985 n. 431 <i>Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del d.p.r. 616/77.</i> <i>Art. 1 lettera h).</i> 	

Sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono, con danno pubblico, o subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.



Vincolo idrogeologico

ENTI COMPONENTI	Amministrazione Forestale dello Stato.	CONFINI	Sono rispettati i confini regionali e quelli provinciali, pur trattandosi di ambiti sub-comunali. C'è riscontro con analoghi ambiti nazionali.
ORIGINE DELLA PARTIZIONE	Il r.d.l. 3267/23, recante provvedimenti relativi al riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, all'art. 1 recita che "sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che [...] possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.	ORGANIZZAZIONE	La l.r. 45/89 ha emanato le norme attualmente in vigore per la disciplina degli interventi da eseguire nei territori sottoposti al vincolo; tali disposizioni attribuiscono la delega ai comuni in ordine al rilascio delle autorizzazioni alle modifiche e/o trasformazioni d'uso del suolo per tutti quegli interventi che, per dimensione e natura, hanno normalmente limitate conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio.
METODOLOGIA	<p>L'art. 2 del citato r.d.l. chiarisce che la determinazione dei terreni sarà fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali.</p> <p>Nello stesso articolo si individua l'ente preposto alla rilevazione e modalità della stessa: "A tale scopo l'Amministrazione forestale segnerà per ogni comune su di una mappa catastale, o in mancanza, su una carta del Regio Istituto Geografico Militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini".</p> <p>La Regione Piemonte nel 1980 ha realizzato, tramite il Csi, una carta regionale del vincolo idrogeologico a scala 1:250.000, derivata dal ridisegno alla scala 1:25.000 dei documenti conservati presso i comandi stazione del Corpo Forestale dello Stato.</p> <p>Il vincolo idrogeologico riguarda un'area di circa 1.434.248 ha, pari al 56,5% della superficie totale della regione.</p>	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	<ul style="list-style-type: none"> • R.d.l. 30/12/1923 n. 3267 <i>Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani.</i> • L.r. 5/12/1977 n. 56 e s.m. e i. <i>Tutela e uso del suolo.</i> <i>Titolo IV: Norme per la formazione del piano regolatore generale o intercomunale.</i> <i>Art. 30: Zone a vincolo idrogeologico e aree boscate.</i> • L.r. 9/8/1989 n. 45 <i>Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.</i>



Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)

NATURA GIURIDICA

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, tecnico giuridica, patrimoniale, contabile. L'ARPA è posta sotto la vigilanza del presidente della giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attività di prevenzione.

STRUTTURA FUNZIONALE DELLA PARTIZIONE E SUOI ORGANI

L'articolazione periferica dell'ARPA è costituita dai dipartimenti provinciali o sub-provinciali e dai rispettivi servizi territoriali, cui compete l'espletamento delle attività tecnico strumentali e di quelle operative di vigilanza e controllo sul territorio.

A ciascun dipartimento provinciale o sub-provinciale è preposto un direttore nominato dal direttore generale e scelto nell'ambito del personale dirigente della struttura periferica.

Sono organi dell'ARPA il direttore generale, nominato dal presidente della giunta regionale, e il collegio dei revisori, nominato con deliberazione della giunta regionale.

L'ARPA è articolata a livello centrale e periferico. La struttura centrale è costituita dall'ufficio di direzione, dall'area amministrativa e da quattro aree funzionali tecniche: area ricerca e studi, area formazione e informazione, area progettazione e promozione, area epidemiologia ambientale.

L'articolazione periferica dell'ARPA è costituita dagli 8 dipartimenti provinciali o sub-provinciali e dai 23 servizi territoriali cui compete l'espletamento delle attività tecnico strumentali e di quelle operative di vigilanza e controllo sul territorio.

COMPETENZE
E ATTIVITÀ
ESPLETATA

A ciascun dipartimento provinciale o sub-provinciale è preposto un direttore nominato dal direttore generale e scelto nell'ambito del personale dirigente della struttura periferica.

L'ARPA svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico scientifica e altre attività utili alla regione, alle province, ai comuni singoli e associati, nonché alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e tutela ambientale.

Le attività dell'ARPA sono inerenti a:

- controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; al controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle radiazioni;
- organizzazione sistematica e alla messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale, in raccordo con le istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia, nonché all'elaborazione, alla verifica e alla promozione di programmi di sensibilizzazione e di formazione;
- promozione e allo sviluppo della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi; alla promozione e alla diffusione delle tecnologie ecologicamente compati-

bili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali;

- assistenza tecnico scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile, per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi e interventi, anche di emergenza.

A tal fine l'ARPA ha il compito di:

- effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche e altre forme di accertamento "in loco";
- effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;
- procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello regionale e degli enti locali;
- provvedere all'elaborazione, pubblicazione e diffusione dei dati;
- provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;
- compiere studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali, compresi quelli attinenti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
- procedere alla verifica dell'efficacia delle azioni e degli interventi realizzati;
- effettuare studi, ricerche e indagini, in particolare in merito a ogni aspetto inerente l'aria, l'acqua e il suolo, nonché rispetto a ogni possibile loro degrado e alla necessaria loro tutela e protezione;
- formulare pareri e proposte, predisporre elaborati progettuali e redigere un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente da trasmettere alla giunta regionale ai fini della stesura della relazione annuale sullo stato ambientale del Piemonte;
- garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e

ORIGINE
DELLA
PARTIZIONE

delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale e internazionale;

- cooperare a livello tecnico e scientifico con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e altri enti e istituzioni operanti nel settore.

Il referendum popolare del 18/4/1993 ha abrogato alcune norme della legge n. 883, nella parte in cui si affidavano alle Unità Sanitarie Locali le funzioni di controllo sulle fonti inquinanti di aria, acqua e suolo, compresi gli aspetti relativi all'igiene ambientale. Presupposto del verdetto popolare era la necessità di sottrarre i controlli in materia di ambiente alle Unità Sanitarie Locali, con il duplice obiettivo di garantire una migliore tutela del territorio e di istituire un unico referente su tutte le questioni in campo ambientale a livello regionale.

Con la legge regionale 13/4/1995 n. 60 la Regione Piemonte si è dotata di un nuovo strumento tecnico-scientifico orientato alle attività di prevenzione e tutela dell'ambiente: l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA). Sono obiettivi dell'ARPA il controllo dei fattori ambientali, l'organizzazione e messa a disposizione di flussi informativi, la promozione e lo sviluppo della ricerca ambientale, l'assistenza tecnico-scientifica.

METODOLOGIA

L'organizzazione delle strutture periferiche e i loro rapporti di integrazione e collaborazione con l'articolazione centrale dell'ARPA sono definiti da apposite convenzioni tra la regione e le province. Gli obiettivi, lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale

CONFINI

e di prevenzione sono definiti dal Comitato regionale di indirizzo mentre il coordinamento delle attività a livello locale con le strutture e i dipartimenti di prevenzione delle ASL è regolato dai comitati provinciali di coordinamento istituiti presso ogni provincia.

L'ARPA è organizzata su 8 dipartimenti che comprendono 23 sedi territoriali nei comuni centrali del servizio territoriale regionale. Sono rispettati i confini regionali e quelli delle vecchie province. A ciascuna delle sei province corrisponde un dipartimento ad eccezione della provincia di Torino divisa nei tre dipartimenti di Torino, Grugliasco e Ivrea.


ATTIVITÀ
STATISTICA

L'ARPA svolge attività di raccolta, validazione e diffusione di dati ambientali.

PROBLEMI
E NODI
FUNZIONALI

L'ARPA è una struttura ancora giovane e si trova ad affrontare problemi di assunzione di competenze in precedenza gestite dalle vecchie USSL nonché problemi di articolazione funzionale e tecnica. L'articolazione territoriale dei dipartimenti segue un ordinamento provinciale oramai superato.

Gli Ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico sono aree sulla base delle quali sono organizzati i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile ad uso civile, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue (art. 1 comma 2 della l.r. 13/97).



Ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico

ENTI COMPONENTI

Regione Piemonte, province, comunità montane, comuni.

NATURA GIURIDICA

La legge regionale 13/97 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ai sensi della legge 5/1/94 n. 36" prevede, all'articolo 4, la costituzione dell'Autorità d'ambito.

STRUTTURA FUNZIONALE DELLA PARTIZIONE E SUOI ORGANI

L'Autorità d'ambito è composta:

- dai sindaci dei comuni non appartenenti alle comunità montane o loro delegati;
- dai presidenti delle comunità montane o loro delegati;
- dai presidenti delle province o loro delegati.

L'Autorità d'ambito ha sede presso la provincia cui appartiene il maggior numero di abitanti residenti nel territorio dell'Ambito.

COMPETENZE E ATTIVITÀ ESPLETATA

La legge regionale individua differenti funzioni di una corretta politica idrica e i soggetti ad essa preposti. La funzione di governo e di coordinamento è assegnata alla Conferenza regionale delle risorse idriche composta da:

- presidente della Giunta regionale o

assessore da lui delegato, con funzioni di presidente;

- presidenti delle province o assessori delegati;
- rappresentanti delle Autorità d'ambito;
- presidente della delegazione regionale dell'UNCHEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani).

Le funzioni relative alla rappresentazione della domanda e alla regolazione economica del servizio idrico sono attribuite ai comuni e alle province, organizzati in Autorità di ambito, che in particolare:

- approva il programma di attuazione delle infrastrutture e l'acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio;
- definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del servizio idrico integrato;
- determina le tariffe del servizio idrico e dispone in ordine alla destinazione dei proventi tariffari.

La funzione di gestione del servizio può essere assegnata a un soggetto imprenditore (privato, pubblico o misto) scelto dall'Autorità di ambito nelle forme previste dagli articoli 22 comma 3 e 25 della legge 142/90, a un organismo di gestione già operante sul territorio, o gestito direttamente dall'Autorità di ambito attraverso una propria struttura organizzata allo scopo.

ORIGINE DELLA PARTIZIONE

L'organizzazione e la gestione del servizio idrico sono state assolve fino ad oggi da consorzi volontari di comuni contermini, al fine di esercitare i propri compiti istituzionali e superare, attraverso l'associazionismo, difficoltà finanziarie e strutturali. La legge 183/89 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" impone alle regioni la gestione delle risorse d'acqua e di terra at-

traverso l'individuazione di bacini e sub-bacini idrografici (art. 10) mediante piani di bacino (art. 17). Tali indicazioni, insieme a quelle riportate nella l. 319/76 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", sono state recepite dal Piano direttore regionale per l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche approvato il 26/10/1992. Nel frattempo la legge 142/90 "Ordinamento delle autonomie locali" rinnova l'organizzazione dei consorzi individuando nella regione il centro propulsore e di coordinamento del nuovo ordinamento degli enti locali. La legge 36/94 "Disposizione in materia di risorse idriche" impone alle regioni la delimitazione di ambiti ottimali per l'organizzazione del servizio idrico al fine di superare la frammentazione delle gestioni. In ottemperanza all'insieme di queste disposizioni, la Regione Piemonte approva la legge regionale 13/97 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ai sensi della legge 5/1/94 n. 36". Il capo II è dedicato alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali elencati nell'allegato e riportati nella cartografia che costituiscono parte integrante del disegno di legge.

METODOLOGIA

La legge 36/94 all'art. 8 indica i criteri da seguire per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di organizzazione dei servizi idrici:

- rispetto dell'unità di bacino nei limiti rappresentati dall'idrografia regionale;
- superamento della frammentazione delle gestioni;
- conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.

L'applicazione dei suddetti criteri alla

realtà piemontese ha portato all'individuazione di 6 Ambiti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- rispetto sostanziale delle infrastrutture e degli impianti esistenti, indipendentemente dalle singole realtà gestionali;
- dimensione sufficientemente ampia per poter praticare una tariffa di ambito adeguata a compensare i costi senza essere eccessivamente onerosa;
- presenza all'interno di ogni Ambito di situazioni differenziate, quali piccoli centri abitati e città di notevoli dimensioni, situazioni di montagna, collinari e di pianura, zone altamente dotate di infrastrutture e aree poco attrezzate.

CONFINI

Sono rispettati i confini regionali ma non quelli provinciali. All'articolo 2 comma 4 viene indicato che gli Ambiti 1 (Verbanocusio-Ossola e Pianura Novarese), 3 (Torinese) e 6 (Alessandrino) potranno estendersi a scala interregionale, rispettivamente in Lombardia, Valle d'Aosta e Liguria, previa stipulazione di accordi tra le amministrazioni regionali interessate. L'articolo 3 offre la possibilità di modificare i confini degli Ambiti territoriali ottimali al fine di facilitare e migliorare la cooperazione tra gli enti locali.

ATTIVITÀ STATISTICA

La legge regionale ha istituito un Osservatorio regionale dei servizi idrici integrati che, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati in connessione con i sistemi informativi dei soggetti che detengono informazioni nel settore, svolge su scala regionale le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici in materia di:

- censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici integrati e relativi dati

PROBLEMI
E NODI
FUNZIONALI

dimensionali, tecnici e finanziari dell'esercizio;

- convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;
- modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
- livelli di qualità dei servizi erogati;
- tariffe applicate;
- piani di investimento per l'ammmodernamento degli impianti, l'estensione e lo sviluppo dei servizi.

Ad oggi sono state istituite solamente le Autorità d'ambito del bacino idrico ottimale n. 5, operante prevalentemente sul territorio della provincia di Asti, insediata il 5/2/99 e del bacino idrico ottimale n. 6, della provincia di Alessandria.

RIFERIMENTI
LEGISLATIVI

- Testo Unico sulle leggi comunali e provinciali del 1934 (da art. 156 a 172)

Fissava la disciplina tra comuni e province per provvedere a determinati servizi e opere di comune interesse.

- L.r. 29/4/1975 n. 23

Provvedimenti speciali per il risanamento delle acque a favore di consorzi ed enti locali previsti dal relativo Piano regionale.

La regione elabora il piano per il risanamento delle acque, individua 22 aree di intervento e promuove la costituzione di consorzi.

- L.r. 16/5/1975 n. 28

Norme per l'incentivazione delle iniziative degli enti locali, di enti ospedalieri e di istituzioni di assistenza e beneficenza, assistite da contributo regionale e di istituzione degli organi consultivi in materia di opere pubbliche di interesse regionale.

La regione concede contributi ai consorzi di comuni che provvedano alla costruzio-

ne, ricostruzione, completamento e potenziamento degli acquedotti al servizio dei capoluoghi, di frazioni o di borgate, ivi comprese le opere di captazione e di protezione delle sorgenti e le reti interne di distribuzione.

- Legge 10/5/1976 n. 319

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 4: le regioni redigono il Piano di risanamento delle acque.

- Legge 18/5/1989 n. 183

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Artt. 10 e 17: individuazione, finalità, contenuti dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali.

- Legge 8/6/1990 n. 142

Ordinamento delle autonomie locali.

- Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte del 26/10/1992 n. 70-19393

Approvazione del "Piano direttore regionale per l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche".

- Legge 5/1/1994 n. 36

Disposizioni in materia di risorse idriche.

- L.r. 20/1/1997 n. 13

Delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ai sensi della legge 5/1/94 n. 36 e successive modifiche e integrazioni.

Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche.

- Deliberazione della Giunta regionale 21/4/1997 n. 36-18438

L.r. 20/1/1997 n. 13. "Adozione dei criteri degli indirizzi per la stipula della convenzione di costituzione delle Autorità d'ambito".

- Deliberazione della Giunta regionale 24/11/1997 n. 31-23227

L.r. 20/1/1997 n. 13. Atto di indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato, definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili e adozione della convenzione-tipo di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori.

Il sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti, previsto dalla legge regionale n. 59/95 "Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti", organizza sul territorio la raccolta e la gestione dei rifiuti in Ambiti provinciali e Bacini ottimali.



Ambiti e Bacini ottimali per lo smaltimento dei rifiuti

ENTI
COMPONENTI

Regione Piemonte,
province,
consorzi di comuni.

NATURA
GIURIDICA

Il sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti, previsto dalla legge regionale n. 59/95 "Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti", coinvolge regione, province e comuni appartenenti a un determinato Bacino, per i quali è data l'obbligatorietà di costituirsi in consorzi.

I Consorzi di bacino si costituiscono ai sensi dell'articolo 25 della legge 142/90 alla stessa stregua delle aziende speciali; sono perciò enti strumentali dell'ente locale dotati di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Nell'Ambito di consorzio di bacino, anche all'Area di raccolta è attribuita autonomia organizzativa, economica e finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio del Consorzio (articolo 8 comma 2 della l.r. 59/95).

Il Consorzio ha come organi il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore di consorzio (che provvede alla gestione dei servizi di bacino e al coordinamento dei servizi di area) e il responsabile dei servizi di area (che provvede alla gestione dei servizi di area sulla base delle direttive generali impartite dal direttore del consorzio).

STRUTTURA
FUNZIONALE
DELLA
PARTIZIONE
E SUOI ORGANI

L'articolazione territoriale della regione per la gestione dei rifiuti è stata determinata dalla legge regionale n. 59/95, dal d.l. 5/2/1997 n. 22 di attuazione delle direttive CEE sui rifiuti, dal Piano regionale di gestione dei rifiuti del 29/7/1997.

1. Gli Ambiti territoriali ottimali, così come indicati dall'articolo 23 del d.l. 22/97, coincidono con i territori delle province che esercitano sul proprio territorio attività di coordinamento delle azioni dei consorzi;

2. I Bacini sono ambiti sub-provinciali di gestione e governo dei servizi di smaltimento rifiuti affidati, come definito all'articolo 8 della legge regionale n. 59/95, a consorzi di bacino costituiti tra i comuni dell'Ambito;

3. Le Aree di raccolta sono sub-partizioni dei Bacini, anch'esse gestite dai consorzi.

COMPETENZE
ED ATTIVITÀ
ESPLETATA

La legge regionale n. 59/95 assegna i seguenti compiti.

Alla Regione:

- programmazione attraverso l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- finanziamento per favorire lo sviluppo del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti;
- assistenza tecnica, attraverso l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), ai consorzi, alle comunità montane e alle aziende municipalizzate.

Alle province: funzioni relative all'organizzazione dello smaltimento rifiuti attraverso

- la predisposizione e l'adozione di programmi provinciali di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti;

- il coordinamento della costituzione dei consorzi di bacino;
- il coordinamento delle attività e dei rapporti tra i soggetti realizzatori dei servizi;
- la verifica della realizzazione e della corretta gestione delle strutture di servizio, degli impianti tecnologici e delle discariche.

Inoltre le province esercitano funzioni di controllo. I comuni appartenenti a un Bacino hanno l'obbligo di costituirsi in consorzio. Il consorzio di bacino si occupa direttamente o tramite concessione a enti o imprese specializzate dei seguenti servizi.

A livello di Bacino:

- realizzazione e gestione del trasporto dei rifiuti e del loro conferimento agli impianti tecnologici e alle discariche;
- realizzazione e gestione degli impianti tecnologici e delle discariche.

A livello di Area:

- realizzazione e gestione dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;
- realizzazione e gestione delle strutture di servizio.

ORIGINE
DELLA
PARTIZIONE

Con la legge 366/41 lo Stato per la prima volta ha inteso occuparsi in modo organico dei rifiuti; nel corso degli anni, però, si verifica una progressiva caduta in disuso dei principi contenuti nella legge e un proliferare di discariche abusive. La Regione Piemonte nel 1975 con la legge 46 "Interventi a favore di consorzi tra enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi", crea i presupposti di incentivazione finanziaria per l'attuazione del Piano regionale

di smaltimento dei rifiuti solidi approvato nel dicembre del 1975.

Tale Piano prevedeva la divisione territoriale in 28 Aree di intervento all'interno delle quali era contemplata la realizzazione di discariche controllate, come soluzione a medio termine, e impianti di trattamento dei rifiuti, come soluzione finale. Il d.p.r. 915/82 che recepisce le direttive CEE in materia di smaltimento rifiuti amplia il panorama della problematica a tutte le categorie di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi e introduce il concetto della pianificazione dello smaltimento in vasti spazi. In applicazione del d.p.r. 915/82 la regione, con la l.r. 18/86 si dota di uno strumento legislativo che introduce i seguenti principi:

- formazione del catasto dei rifiuti a livello provinciale;
- predisposizione di piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti;
- delega alle province delle funzioni autorizzative relative alle varie fasi dello smaltimento dei rifiuti.

La legge 441/77, che reca "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti", all'art. 3 stabilisce che le regioni provvedano ad approvare il Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti; con l.r. 9/88 e con l'approvazione del Piano dei servizi di smaltimento dei rifiuti, il Piemonte si adegua ai dispositivi nazionali e individua le zone di programmazione e gestione. Con l.r. n. 59/95 la Regione Piemonte si dota di norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti e detta i criteri per l'articolazione territoriale della programmazione e gestione del sistema, individuando la definizione territoriale di Bacini e di Aree di raccolta. L'articolo 23 del d.l. 22/97 indica il territorio delle province quali Ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.

METODOLOGIA

La suddivisione del territorio in Bacini è stata studiata tenendo conto sia del numero di abitanti che della superficie del territorio interessato, ma anche in considerazione di alcuni fattori condizionanti riconducibili a:


- orografia (specialmente nelle zone montane);
- viabilità (comodi collegamenti all'interno del Bacino);
- situazioni storico-sociali (per la individuazione della località baricentro di certe aree);
- situazioni amministrative (consorzi di smaltimento preesistenti, confini Unità Sanitarie Locali).

Oltre a ciò hanno influito sulla partizione uno o più dei seguenti motivi:

- stato del consorzio: per quanto è stato possibile sono stati associati nello stesso Bacino i comuni facenti parte di un medesimo consorzio già esistente;
- osservazioni e richieste dei diversi enti (comuni, province, consorzi, comunità montane, aziende municipalizzate).

Le province di Torino e di Alessandria, avendone avuta facoltà dalla legge regionale n. 59/95, hanno previsto, sulla base di considerazioni tecnico organizzative, un'articolazione territoriale dei Bacini diversa da quella proposta nel Piano regionale di gestione dei rifiuti.

CONFINI	<p>Gli Ambiti territoriali ottimali coincidono con i territori amministrativi provinciali, mentre i territori dei Bacini e delle Aree di raccolta sono rigorosamente sub-provinciali.</p>	<p>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge 20/3/1941 n. 366 <i>Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.</i> • L.r. 4/6/1975 n. 46 <i>Interventi a favore dei consorzi tra enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi.</i>
ATTIVITÀ STATISTICA	<p>In attuazione al d.l. 475/88 la regione ha attivato il Catasto dei rifiuti, attraverso cui raccogliere e codificare i dati relativi alla produzione dei rifiuti e degli impianti di smaltimento, e l'Osservatorio regionale dei rifiuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte dell'11/12/1975 n. 54-7462 <i>Approvazione del Piano orientativo per lo smaltimento dei rifiuti solidi sul territorio piemontese.</i> • D.p.r. 10/9/1982 n. 915 <i>Attuazione delle direttive CEE n. 7/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.</i>
PROBLEMI E NODI FUNZIONALI	<p>La legge 142/90, stabilendo all'art. 60 la soppressione e la trasformazione di tutti i consorzi e di altre forme associative tra enti locali, ha introdotto un momento di stasi nell'attuazione del Piano.</p> <p>La recente l.r. 59/95 disciplina la formazione e l'attuazione dei piani regionali e provinciali per l'organizzazione dello smaltimento rifiuti. Ai fini della realizzazione del sistema integrato di smaltimento e riutilizzo, la legge prevede la divisione del territorio piemontese in Bacini a loro volta suddivisi in Aree di raccolta; questi sono Ambiti di riferimento per la formazione e l'azione dei consorzi responsabili dell'attuazione del sistema di smaltimento e riutilizzo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L.r. 2/5/1986 n. 18 <i>Prime norme per la disciplina dei rifiuti.</i> • Legge 29/10/1987 n. 441 <i>Disposizioni urgenti in materia di smaltimento rifiuti.</i> • L.r. 22/2/1988 n. 9 <i>Misure urgenti per l'adeguamento della l.r. 18/86, in tema di approvazione di progetti per impianti di smaltimento dei rifiuti e la gestione del Catasto regionale dei rifiuti.</i> • Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte del 24/5/1988 n. 823-7331 <i>Legge 441/87, artt. 1ter e 3. Approvazione del Piano dei servizi di smaltimento dei rifiuti, e relativi allegati.</i> • L.r. 13/4/1995 n. 59 <i>Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti.</i> • D.l. 5/2/1997 n. 22 <i>Attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.</i>

- 
- Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte del 29/7/1997 n. 436-11546

Piano regionale di gestione dei rifiuti.


- Deliberazione del Consiglio provinciale di Torino dell' 8/9/98 n. 413-109805

Piano provinciale di gestione dei rifiuti.

- Deliberazione del Consiglio provinciale di Alessandria del 30/3/99 n. 13-17245

Piano provinciale di gestione dei rifiuti.

Si tratta di zone omogenee individuate in base alla pericolosità e gravità del rischio incendi, finalizzate alla programmazione degli interventi per prevenire e attivare azioni a difesa del patrimonio boschivo regionale. Esse sono individuate nel Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo.



Aree di base oggetto di pianificazione antincendio

ORIGINE DELLA PARTIZIONE

La prima volta in cui si parla di divisione in Aree territoriali omogenee finalizzate alla difesa e conservazione del patrimonio boschivo è nell'art. 1 della l. 47/75 "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi".

La CEE, attraverso il regolamento n. 2158 del 1992, mette a disposizione fondi per combattere la pericolosità degli incendi, da elargirsi sulla base di una programmazione degli Stati membri finalizzata a individuare zone ad alto, medio e basso rischio d'incendio. Nel marzo 1994 la Regione Piemonte adotta il II Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo, articolando gli interventi per zone omogenee in base alla pericolosità e gravità degli incendi.

METODOLOGIA

Si è partiti dall'analisi della serie storica 1980-'90 del fenomeno incendi boschivi per tutti i comuni piemontesi. Si sono definite le aree soggette al Piano, determinate su base comunale, in relazione alla presenza di incendi nel periodo considerato ed escludendo i comuni non coinvolti.

Si sono individuate le Aree di base per la zonizzazione assumendo le 45 comunità montane e 11 raggruppamenti di pianura. Quindi si è passati allo studio della pericolosità di incendio nei comuni rientranti nelle Aree di base.

Si sono distinti i comuni considerati tra quelli in cui gli incendi si sono verificati più di due volte nel decennio (467) e quelli in cui il fenomeno si è verificato una o due volte (241).

Si sono definiti i "profili di pericolosità" da attribuire ai comuni sulla base dei seguenti criteri:

- numero totale di incendi rapportati alla superficie comunale e per ogni anno;

ENTI COMPONENTI

Regione Piemonte - Assessorato
alla Tutela ambientale e Forestazione -
Settore economia montana e foreste.

- numero di incendi che investono superfici superiori a 30 ettari;
- numero di anni con incendi;
- superficie media percorsa dal fuoco;
- superficie mediana percorsa dal fuoco;
- superficie massima percorsa dal fuoco;
- media dei rapporti superficie percorsa/durata degli incendi.

Per i comuni ritenuti più a rischio (con più di 2 incendi) sono stati presi in considerazione tutti i criteri; per i comuni con incendi a carattere episodico (1-2 nel decennio) si sono considerati solo i criteri 3 e 5.

Applicando il metodo della cluster analysis si sono individuate 10 classi di pericolosità.

Si è, quindi, valutata la gravità dell'incendio sulla base delle conseguenze che questo ha provocato sul territorio. Si sono individuati due indicatori:

- il rapporto tra la superficie totale percorsa da incendio (boscata e non boscata) mediamente all'anno nel comune e la superficie comunale;
- il rapporto tra la superficie boscata percorsa mediamente all'anno nel comune e la superficie boscata comunale.

Per il calcolo delle superfici complessive percorse, essendo gli indicatori valutati su base comunale, si è ricorso a un'approssimazione in quanto molti incendi si sono propagati su più di un comune.

A ogni comune è stato quindi assegnato, per ciascuno dei due indicatori di gravità, un numero compreso tra 0 e 8, secondo classi di rapporti percentuali tra la superficie percorsa annua (boscata e totale) e la superficie comunale (boscata e totale rispettivamente). Al fine di ottenere un punteggio finale sintetico è stata calcolata una media pesata dei due indici (superficie boscata e totale) assegnando un peso maggiore al rapporto fra le superfici boscate.

Ciascuna Area di base viene caratterizzata dagli indicatori di pericolosità e gravità dell'insieme dei comuni che la compongono; l'insieme dei valori di pericolosità e gravità viene sintetizzato con la media aritmetica codificata in 5 classi di ampiezza di un'unità, in questo modo si individuano 5 zone definite Zone di sintesi.

CONFINI

Gli unici confini amministrativi rispettati sono quelli comunali e regionali.

ORGANIZZAZIONE

Obiettivo del Piano per la protezione del patrimonio boschivo dagli incendi è il contenimento della superficie percorsa entro limiti accettabili attraverso l'attribuzione delle priorità di intervento e di prevenzione diretta e indiretta nelle zone individuate.

ATTIVITÀ STATISTICA

Il coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato raccoglie e aggiorna le informazioni necessarie alla definizione della pericolosità da incendi boschivi per tutti i comuni. Il referente regionale dei dati è il Settore economia montana e foreste.

PROBLEMI E NODI FUNZIONALI

È stato predisposto il III Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo, non ancora approvato. Individua Aree di base sostanzialmente uguali a quelle del piano precedente (45 comunità montane e 11 aree di pianura) ma con alcune variazioni nella loro composizione, a causa dell'istituzione delle nuove province di Biella, del Verbano-Cusio-Ossola e della Comunità montana dei Due Laghi.

RIFERIMENTI
LEGISLATIVI

- L.r. 6/5/1974 n. 13
Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali.
- Legge 1/3/1975 n. 47
Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.
Art. 1 impone la predisposizione di piani regionali articolati per aree territoriali omogenee al fine della difesa e conservazione del patrimonio boschivo.
- Maggio 1977
I Piano regionale antincendio.
- D.p.r. 24/7/1977 n. 616
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22.7.1975 n. 382.
Art. 69 comma 3: trasferisce alle regioni le funzioni di cui alla legge 47/75 e impone la creazione di un servizio antincendio boschivi.
- Legge 11/8/1991 n. 266
Legge quadro sul volontariato.
- Regolamento CEE
n. 2158/92 del 23/7/1992
Relativo alla protezione delle foreste nella comunità contro gli incendi.
Art. 2: classificazione di zone ad alto, medio e basso rischio di incendio.
Art. 3: definizione di piani di protezione antincendio che gli Stati membri devono approntare per accedere ai finanziamenti.
- Deliberazione del Consiglio regionale
del Piemonte del 1/3/1994 n. 720-2181
Adozione del II Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi (1993-1997).
- L.r. 9/6/1994 n. 16
Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi.
Art. 2 – programmazione, punto 2: divisione del territorio regionale in Aree di base per la programmazione antincendio.



Appendice

Indicatori presenti nell'ipertesto a livello comunale

Caratteristiche generali	UNITA DI MISURA	ANNO
Altitudine del centro	m.	1996
Superficie territoriale	kmq.	1996
Superficie agricola totale	ha.	1990
Popolazione totale	n.	1996
Abitazioni censite	n.	1991
Unità locali	n.	1997
Imponibile medio per contribuente	migl. lire	1993

Struttura della popolazione	UNITA DI MISURA	ANNO
Celibi e nubili	%	1991
Coniugati	%	1991
Separati e divorziati	%	1991
Vedovi	%	1991
Laureati	%	1991
Diplomati	%	1991
Indice di vecchiaia (popolaz.>=65anni/<=14 anni)	n.	1991

Risorse umane	UNITA DI MISURA	ANNO
% di popolazione attiva (>14 et <65)	%	1991
Attrattività occupaz. [(addetti/occ.)locali]/ [(addetti/occ.)regione]	n. (indice reg.=1)	1991
% attivi nell'agricoltura	%	1991
% attivi nell'industria	%	1991
% attivi nei servizi	%	1991
% di lavoratori in proprio	%	1991
% di casalinghe (su pop. non attiva)	%	1991
% di ritirati dal lavoro (su pop. non attiva)	%	1991

Agricoltura	UNITÀ DI MISURA	ANNO
% superficie agricola utilizzata (SAU)	%	1990
Variatz. 1990/1982 della SAU	%	1990
Variatz. 1990/1982 della superficie totale agricola	%	1990
% SAU/boschi	%	1990
% SAU/altra superficie	%	1990
Variatz. 1990/1982 delle aziende agricole	%	1990

Attività e servizi	UNITÀ DI MISURA	ANNO
Abitanti/autorizzazioni commerciali	n.	1995
Superficie x 1000 ab. grandi magazz.-supermerc. aliment.	mq.	1996
Abitanti/ristoranti e trattorie	n.	1995
Abitanti/bar e latterie	n.	1995
Abitanti/pubblici esercizi (tot.)	n.	1995

Attività turistiche	UNITÀ DI MISURA	ANNO
Letti negli esercizi alberghieri ogni 1000 abitanti	%	1994
Letti negli esercizi complementari ogni 1000 abitanti	%	1994
Utilizzo alberghi-esercizi complement. (presenze/letti)	n.	1994
Letti in case di vacanza ogni 1.000 abitanti	%	1993
% di seconde case	%	1991

Sanità e istruzione	UNITÀ DI MISURA	ANNO
Farmacie funzionanti	n.	1994
Istituti di cura sanitaria pubblici e privati	n.	1995
Scuole materne - spazi int.	n.	1993
Scuole elementari - aule	n.	1993
Scuole medie - aule	n.	1995
Scuole superiori - aule	n.	1996

Servizi finanziari	UNITÀ DI MISURA	ANNO
Sportelli bancari	n.	1995
Depositi banc./ abitanti	migl. lire	1995
Impieghi/depositi	%	1995
Impieghi/abitanti	migl. lire	1995

Servizi alla residenza	UNITÀ DI MISURA	ANNO
Abbonamenti tv/famiglie	%	1995
Aut.>2000/totale autovetture	%	1994
Acqua abitazioni e negozi* 100/tot. acqua erogata	%	1987
Acqua attività economiche* 100/tot. acqua erogata	%	1987
Acqua usi pubblici/tot. acqua erogata	%	1987
% di consumo energia elettrica dei residenti	%	1995
% consumi energia elettr. non residenti	%	1995
% consumi energia elettr. usi produttivi	%	1995

Ricchezza dichiarata	UNITÀ DI MISURA	ANNO
Ricchezza immobiliare/abitanti	migl. lire	1996
Ricchezza immobiliare/abitaz.+UL	migl. lire	1996
Imponibile medio	migl. lire	1993
Partite IVA per 100 ab.	%	1991
ICI/abitanti	lire	1996